

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 ^a -4 ^a Senato) .	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	15
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	20
DIFESA (IV)	»	80
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	84
FINANZE (VI)	»	102
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	113
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	118
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	134
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	142
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	150
AFFARI SOCIALI (XII)	»	166
AGRICOLTURA (XIII)	»	170
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	172

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	<i>Pag.</i>	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	187
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	196
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	197

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

GRUPPO DI LAVORO DEL TERZO PROCEDIMENTO DI RIFORMA DEL REGOLAMENTO .	3
--	---

GRUPPO DI LAVORO DEL TERZO PROCEDIMENTO DI RIFORMA DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 16 luglio 2025.

Il Gruppo di lavoro si è riunito dalle
13.35 alle 14.55.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Giorgio Mulè, pendente presso il tribunale di Lecce (procedimento n. 6424/2024 RG) (Doc. IV-ter, n. 20) (*Esame e rinvio*) 4

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 9.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Giorgio Mulè, pendente presso il tribunale di Lecce (procedimento n. 6424/2024 RG) (Doc. IV-ter, n. 20).

(Esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'avvio dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità proveniente dalla prima sezione civile del Tribunale di Lecce (R.G. n. 6424/2024). Tale richiesta trae origine da un giudizio per il risarcimento del danno da diffamazione promosso dall'onorevole Leonardo Donno nei confronti dell'onorevole Giorgio Mulè, Vice-presidente della Camera.

Informa inoltre la Giunta di aver affidato l'incarico di relatore all'onorevole Iaia, cui cede la parola per l'introduzione del caso.

Dario IAIA, *relatore*, riferisce che in data 18 giugno 2025 è pervenuta alla Camera una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, trasmessa con ordinanza del 28 aprile 2025 dalla prima sezione civile del Tribunale di Lecce. Tale richiesta trae origine da un giudizio civile per il risarcimento del danno da diffamazione promosso dall'onorevole Leonardo Donno – deputato in carica appartenente al gruppo *MoVimento 5 Stelle* e coordinatore regionale per la Puglia – nei confronti dell'onorevole Giorgio Mulè, deputato del gruppo *Forza Italia* e attualmente Vicepresidente della Camera dei deputati.

Dall'atto di citazione, trasmesso unitamente all'ordinanza di sospensione del procedimento civile, si evince che l'onorevole Donno si ritiene leso nella propria reputazione da alcune dichiarazioni rilasciate dall'onorevole Mulè nel corso della trasmissione televisiva «*L'aria che tira*», condotta dal giornalista David Parenzo, andata in onda su LA7 il 13 giugno 2024. Durante la suddetta trasmissione si commentavano i fatti occorsi nell'Aula della Camera il giorno precedente, in occasione della votazione degli emendamenti al disegno di legge relativo alla cosiddetta «*autonomia differenziata*».

In particolare, si faceva riferimento a un episodio verificatosi durante i lavori parlamentari, nel quale l'onorevole Donno

aveva cercato di appoggiare la bandiera italiana sulle spalle del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, azione che aveva innescato un tentativo di aggressione da parte di alcuni deputati della maggioranza nei confronti dello stesso Donno, dando luogo a una colluttazione tra deputati di maggioranza e opposizione.

Si ricorda che, in relazione a tale episodio, l'Ufficio di Presidenza della Camera, in applicazione dell'articolo 60 del Regolamento, ha irrogato sanzioni disciplinari, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione ai lavori parlamentari, anche a carico dell'onorevole Donno.

Nel corso del proprio intervento televisivo, l'onorevole Mulè – nel condannare con fermezza ogni forma di violenza e riconoscendo la legittimità delle strategie di ostruzionismo parlamentare adottate dalle opposizioni nell'ambito della discussione su provvedimenti di particolare rilievo – ha richiamato un precedente episodio che ha visto nuovamente protagonista l'onorevole Donno. In tale circostanza, avvenuta alla Camera il 30 maggio 2023, lo stesso Donno ha preso parte a una protesta organizzata dal gruppo *MoVimento 5 Stelle*, che aveva interrotto i lavori della Giunta delle elezioni, impegnata nella procedura di verifica dei poteri ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. In quella sede la Giunta era chiamata ad approvare i criteri per la valutazione della validità e nullità dei voti espressi in occasione delle elezioni politiche del 2022.

Per tali fatti, l'Ufficio di Presidenza, in base all'articolo 60, comma 4, del Regolamento, deliberava la sospensione, tra gli altri, dell'onorevole Donno dai lavori parlamentari per un periodo di 15 giorni.

Dal resoconto sommario della seduta dell'Ufficio di Presidenza del 6 giugno 2023 – pubblicato nel *Bollettino degli Organi collegiali* n. 8 del mese di giugno 2023 – e segnata dalla relazione del Questore, onorevole Paolo Trancassini, risulta quanto segue:

«*numerosi deputati appartenenti al Gruppo MoVimento 5 Stelle si riunivano davanti all'aula della Giunta [delle elezioni*

n.d.r.] con l'intenzione di assistere alla seduta. Su disposizione del presidente della Giunta delle elezioni, Fornaro, gli assistenti parlamentari comunicavano tuttavia che l'ingresso nell'aula era consentito ai soli componenti della Giunta. I deputati riunitisi davano quindi corso una accesa protesta. In particolare, onorevoli Amato, Donno, Santillo e Scutellà, approfittando dell'ingresso nell'aula dei membri della Giunta, cercavano di forzare il blocco degli assistenti parlamentari. Gli onorevoli Amato e Donno riuscivano nel loro intento e si introducevano nell'aula della Giunta, dove si trovavano altresì gli onorevoli Barzotti e Iaria, entrati precedentemente all'arrivo degli assistenti parlamentari. Come risulta dal resoconto sommario della seduta, il presidente della Giunta, Fornaro, dopo aver aperto i lavori alle 18,45, invitava i deputati Amato, Barzotti, Donno e Iaria, non componenti della Giunta delle elezioni, a lasciare l'aula. Dopo un secondo richiamo, non avendo i suddetti deputati ottemperato all'invito, il presidente sospendeva la seduta alle ore 18,50 e ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 59 e 60 del Regolamento della Camera – preannunciava che avrebbe fatto appello all'intervento dei deputati Questori. La seduta riprendeva quindi alle 19,10. Come risulta dal resoconto sommario, il presidente, perdurando la presenza in aula dei predetti deputati, che impedivano di fatto lo svolgimento dei lavori parlamentari, toglieva la seduta alle ore 19,15 e convocava l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi presso altra sede. La Giunta delle elezioni veniva quindi riconvocata, con il medesimo ordine del giorno, alle ore 20 presso l'aula ex Agricoltura. Dalla relazione risulta inoltre che intorno alle 19,40 un nutrito gruppo di deputati appartenenti al Gruppo MoVimento 5 Stelle si presentava presso la suddetta aula perseverando nell'intenzione di assistere alla seduta. Gli assistenti tuttavia consentivano l'ingresso ai soli membri della Giunta; entravano dunque il presidente Fornaro e altri quattro commissari (Bicchielli, Malavasi, Porta e Stumpo). Alcuni deputati del MoVimento 5 Stelle, segnatamente Barzotti, Carotenuto, Donno, Pavanelli e Scutellà, per impedire

l'accesso degli altri membri della Giunta, spostavano alcuni arredi per collocarli davanti all'ingresso dell'aula, continuando a sostare davanti agli assistenti parlamentari. Alle 20,50 circa si univano alla protesta anche alcuni senatori del MoVimento 5 Stelle. In apertura dei lavori, alle ore 20,55, come risulta dal resoconto sommario, il presidente ricordava di aver convocato una nuova seduta della Giunta in altra aula per consentire lo svolgimento del punto previsto all'ordine del giorno, come deciso nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, d'intesa con i deputati Questori, atteso che i deputati Amato, Barzotti, Donno e Iaria non avevano ottemperato all'invito più volte espresso di lasciare l'aula della Giunta, occupando la medesima e i banchi della presidenza. Prendeva atto, tuttavia, che anche nella diversa aula in cui era stata convocata la seduta della Giunta non era possibile svolgere la seduta, essendo materialmente impedito l'ingresso alla quasi totalità dei membri della Giunta da parte dei parlamentari appartenenti al gruppo MoVimento 5 Stelle. Constatato quindi l'impedimento dell'attività della Giunta, e ricordato che le funzioni della stessa attengono alla verifica dei poteri attribuita alle Camere dalla Carta costituzionale, rinviava la seduta ad altra data. La seduta terminava alle ore 21. Anche la protesta cessava con la conclusione della seduta ».

Ebbene, nel corso della predetta trasmissione televisiva del 13 giugno 2024, riferendosi a questo episodio, l'onorevole Mulè affermava testualmente quanto segue:

« Mulè: provavo a dire che, nel condannare ogni tipo di violenza, bisogna anche rimettere le cose al loro posto. Allora in aula è più o meno normale che, soprattutto in presenza di provvedimenti contestati come quello dell'autonomia differenziata, l'opposizione fa il suo lavoro che molto spesso coincide nel provare a far saltare i nervi alla maggioranza. L'onorevole Donno sa perché, come dire, anche lui è stato responsabile in passato di episodi simili, cioè io ricordo che lui venne sospeso neanche un anno fa con altri 7 deputati del MoVimento 5 Stelle al

massimo della sanzione prevista dalla Camera dei deputati per 15 giorni.

Donno: cos'avrei fatto Mulè ? Ho picchiato qualcuno ?

Mulè: Sì, hai picchiato un assistente... Però mi devi far parlare...

Donno: Sono stato da voi espulso per 15 giorni perché mi sono seduto sulla sedia di un presidente di commissione...

Mulè: Se non fai parlare non sei democratico ... prova a far parlare (...).

Donno: prego...

Mulè: non il presidente della Camera ma l'ufficio di Presidenza (che è composto dal 22 persone) disse, col solo voto contrario dei 5 Stelle, che quell'atto fu un atto sostanzialmente squadrista perché venne impedito ai deputati di svolgere il loro lavoro, perché quei deputati bloccarono l'ingresso di un'aula parlamentare, spostarono mobili, spostarono divani aggredirono anche un commesso, che in realtà si chiama assistente parlamentare, e vennero puniti. Bene vado avanti.

Giorni fa l'onorevole Donno in aula è quello che è stato richiamato di più da tutti e quattro i vicepresidenti perché, come dire, ogni tanto si rende protagonista di azioni che disturbano. Nel question time di due settimane fa, si ricorderà, che sedette nell'emiciclo davanti al ministro Crosetto tirandogli addosso un pezzo di carta. È vero o non è vero ? [Parole sovrapposte che non si comprendono].

È totalmente fuori dall'agone democratico arrivare alle mani. Ci sono arrivati anche i deputati del partito democratico la scorsa legislatura tirando, sotto la Presidenza Fico, fascicoli contro il Governo contro i ministri e arrivando alle mani, e vennero sospesi. Finisco e dico: l'aula non può diventare un ring; però, in questo, la maturità della maggioranza risiede nel non raccogliere quelle che sono all'evidenza delle provocazioni, ieri io ho sedato di fatto una rissa nascente quando un deputato ha detto

“stai zitta” e si è inteso che fosse nei confronti della presidente ebraica. Sono intervenuto io a sedare gli animi e riportare tutto, il deputato si è alzato, ha chiesto scusa dicendo che non si riferiva deputata ebraica e si è andati avanti. Episodi di questo tipo appartengono alla dialettica democratica. L'onorevole Donno ha tutta la mia solidarietà ma non facciamo le pecorelle e gli agnellini ».

Nell'atto di citazione, l'onorevole Donno afferma che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mulè — tra cui quelle relative a una presunta aggressione fisica ai danni di un assistente parlamentare — sarebbero oggettivamente false e lesive della sua reputazione, in quanto idonee ad alterare negativamente la sua immagine di parlamentare, figura che dovrebbe essere improntata a correttezza e al rispetto delle istituzioni.

In particolare, l'attribuzione di comportamenti violenti in un contesto istituzionale avrebbe determinato, secondo l'attore, la diffusione di una rappresentazione distorta e denigratoria della propria persona, con ripercussioni di natura psicologica, familiare e sociale. L'onorevole Donno sostiene altresì che tali dichiarazioni abbiano inciso negativamente sul proprio percorso politico, determinando un pregiudizio alla sua immagine pubblica e alla percezione che di lui hanno l'elettorato e l'opinione pubblica, in quanto sarebbe stato dipinto come soggetto incline a comportamenti aggressivi.

L'onorevole Donno lamenta, inoltre, che le dichiarazioni asseritamente diffamatorie dell'onorevole Mulè siano state riprese e amplificate in un articolo pubblicato sul quotidiano *« Libero »*, a firma del giornalista Claudio Brigliadori, nel quale si sarebbe ribadito che l'onorevole Donno stesso era stato sospeso per avere aggredito un assistente parlamentare. La notizia sarebbe stata successivamente diffusa anche attraverso i *social media* e ulteriori canali di informazione, aggravando l'offesa alla sua reputazione. Per tali motivi, l'azione risarcitoria è stata estesa anche nei confronti della testata editoriale *« Libero »*, del suo direttore Mario Sechi e del giornalista Claudio Brigliadori, tutti convenuti in giudizio.

Fermo restando che la valutazione circa la natura diffamatoria o meno delle dichiarazioni rese dall'onorevole Mulè non rientra tra le attribuzioni della Camera, ciò che rileva in via più specifica, con riferimento alla competenza della Giunta, è l'eventuale ricorrenza della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

A tal proposito, la difesa dell'onorevole Mulè osserva preliminarmente come la *ratio* della disposizione costituzionale citata sia quella di assicurare la piena libertà di espressione del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, in ragione della salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'organo parlamentare da ingerenze esterne. L'immunità, pertanto, non costituisce una garanzia personale, bensì uno strumento di tutela funzionale dell'attività politica del parlamentare, che deve potersi svolgere senza timore di sanzioni o conseguenze giuridiche idonee a limitarne la libertà di manifestazione del pensiero.

Con riguardo al caso di specie, l'onorevole Mulè sottolinea l'esistenza di un nesso funzionale tra le affermazioni contestate e l'esercizio delle sue funzioni parlamentari in qualità di componente dell'Ufficio di Presidenza della Camera, organo competente a comminare sanzioni disciplinari ai deputati per condotte violente tenute nelle sedi parlamentari, ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento. A sostegno di tale tesi, richiama i propri interventi svolti nel corso del procedimento disciplinare svoltosi tra il 6 e il 20 giugno 2023, con particolare riferimento alle censure mosse ai comportamenti dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, e segnatamente dell'onorevole Donno, in relazione ai fatti occorsi durante la seduta della Giunta delle elezioni del 30 maggio 2023.

Di contro, l'onorevole Donno, nel costituirsi in giudizio, contesta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sostenendo che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mulè non sarebbero riconducibili all'esercizio delle funzioni parlamentari, neppure in conside-

razione della carica di componente dell'Ufficio di Presidenza rivestita dallo stesso. In particolare, l'attore deduce che le affermazioni in questione: *a)* non presenterebbero alcuna connessione con lo svolgimento di attività parlamentari tipica; *b)* avrebbero natura ingiuriosa, risolvendosi in un attacco personale; *c)* configurerebbero, nei contenuti, l'attribuzione di un fatto penalmente rilevante; *d)* costituirebbero, infine, una consapevole rappresentazione di circostanze oggettivamente non veritiere e lesive dell'altrui onorabilità.

Si rileva, infine, che il Tribunale adito non ha accolto l'eccezione di insindacabilità sollevata dall'onorevole Mulè, osservando, per un verso, che *«le dichiarazioni rese in occasione della citata trasmissione televisiva (...) non paiono divulgative e rappresentative all'esterno di concetti diretta espressione dell'espletamento di una funzione parlamentare e, per altro verso, che non sussiste in ogni caso una sostanziale contestualità temporale tra quanto verbalmente riferito durante la trasmissione e quanto compiuto nell'ambito delle riunioni*

dell'Ufficio di Presidenza per i fatti del 30.05.2023 ».

Nel sottolineare di essere a disposizione dei colleghi per eventuali richieste di approfondimento ritenute utili, si riserva di sottoporre una proposta alla Giunta, una volta ascoltato l'onorevole Mulè ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento e all'esito del dibattito che seguirà in seno alla Giunta stessa.

Daniela TORTO (M5S) reputa necessario svolgere un approfondimento per giungere ad una corretta definizione della questione.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi ulteriori interventi, si riserva di convocare la Giunta in una prossima seduta per prendere visione dell'estratto del video della trasmissione televisiva *«L'aria che tira»* in cui sono state pronunciate le frasi asseritamente diffamatorie da parte dell'onorevole Mulè.

La seduta termina alle 9.20.

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri e difesa)
e 4^a (Politiche dell'Unione europea)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore del Regno di Danimarca in Italia, Peter Taksøe-Jensen, sulle priorità del semestre di Presidenza danese del Consiglio dell'Unione europea

9

AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza
del presidente della III Commissione della
Camera dei deputati, Giulio TREMONTI.*

**Audizione informale dell'Ambasciatore del Regno di
Danimarca in Italia, Peter Taksøe-Jensen, sulle prio-
rità del semestre di Presidenza danese del Consiglio
dell'Unione europea.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
15 alle 15.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione dell'articolo 1857- <i>bis</i> del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976-B, approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, senza modificazioni, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	12
Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	12
Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità. C. 2500, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Franco Russo, già presidente del Comitato per la Legislazione della Camera, e di Anna Finocchiaro, presidente dell'associazione « Italia decide », nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di « Modifiche alla Parte II della Costituzione »	13
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

La seduta comincia alle 13.50.

Introduzione dell'articolo 1857-*bis* del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Testo unificato C. 1091 e abb.
(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo MAGI, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, il testo unificato delle proposte di legge C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai, recante « Introduzione dell'articolo 1857-*bis* del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente ».

In sostituzione del relatore, onorevole Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti del provvedimento, che consta di un unico articolo.

In particolare, il comma 1 reca l'introduzione nel codice civile del nuovo articolo 1857-bis, il quale anzitutto prescrive in capo alla banca l'obbligo di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Si precisa che la banca è tenuta a comunicare l'eventuale diniego di stipula, derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente. La medesima disposizione stabilisce, inoltre, in capo alla banca il divieto di recedere dal contratto di conto corrente, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, in caso di saldi attivi, se non per garantire il rispetto delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo.

Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 33, comma 3, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In merito, evidenzia che il suddetto articolo 33 disciplina le clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. La disposizione, statuendo in generale la presunzione di vessatorietà per le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, provvede a indicare espressamente le clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Tuttavia, la lettera a) del comma 3 del citato articolo, in deroga alla presunzione di vessatorietà delle clausole che disciplinano il recesso senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore, ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, la facoltà per il professionista di recedere senza preavviso, in caso di giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, se-

gnala che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari e di ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.

Per quanto concerne il rispetto degli altri principi costituzionali, segnala, con riferimento all'articolo 1, comma 1 – che, tra le altre cose, stabilisce un obbligo per le banche di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda – che assume rilievo l'articolo 41 della Costituzione in materia di libertà di iniziativa economica. La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 268 del 1994 ha affermato che l'articolo 41 tutela l'autonomia negoziale – sulla quale l'obbligo di contrarre interviene – come mezzo di esplicazione della libertà di iniziativa economica (Considerato in diritto 3). Ciò premesso, la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2006 ha affermato che la sfera di autonomia privata nell'ambito della libertà di iniziativa economica « non riceve dall'ordinamento una protezione assoluta » e che la sua compressione « non è costituzionalmente illegittima quando si riveli preordinata a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti ».

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

C. 976-B, approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, senza modificazioni, dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel ricordare che nella precedente seduta si è concluso l'esame preliminare, rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione, i progetti di legge costituzionali sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di proposte emendative. Avverte pertanto che nella seduta odierna si procederà alla deliberazione del conferimento del mandato alla relatrice, onorevole Bordonali, a riferire in Assemblea.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito democratico sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea, sulla base delle argomentazioni già addotte nel corso dell'esame del provvedimento ai fini della prima deliberazione.

Carmela AURIEMMA (M5S) dichiara parimenti il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle per le stesse ragioni già evidenziate nel precedente corso dell'esame del provvedimento.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Bordonali, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.

C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale e si procederà all'adozione del testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, invita la relatrice, onorevole Gardini, a formulare una proposta in merito all'adozione del testo base.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2097 Lupi.

La Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2097 Lupi.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base è fissato – secondo quanto già convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – a martedì 22 luglio alle ore 15.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.

C. 2500, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole De Corato, ha illustrato il provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale di Franco Russo, già presidente del Comitato per la Legislazione della Camera, e di Anna Finocchiaro, presidente dell'associazione « Italia decide », nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di « Modifiche alla Parte II della Costituzione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

ALLEGATO

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1091 e C. 1240, recante introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente;

rilevato che:

il testo unificato consta di un unico articolo che, al comma 1, reca l'introduzione nel codice civile del nuovo articolo 1857-bis, il quale prescrive in capo alla banca l'obbligo di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda e il divieto di recesso in caso di saldi attivi, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e, al comma 2, abroga l'articolo 33, comma 3, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che nel contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, la facoltà di recesso senza preavviso da parte del professionista in caso di giustificato motivo;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclu-

siva dello Stato in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione);

per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:

con riferimento all'obbligo per le banche di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, assume rilievo l'articolo 41 della Costituzione in materia di libertà di iniziativa economica, come chiarito dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 268 del 1994, ha affermato che l'articolo 41 tutela l'autonomia negoziale – sulla quale l'obbligo di contrarre interviene – come mezzo di esplicazione della libertà di iniziativa economica;

la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2006 ha tuttavia chiarito che la sfera di autonomia privata nell'ambito della libertà di iniziativa economica « non riceve dall'ordinamento una protezione assoluta » e che la sua compressione « non è costituzionalmente illegittima quando si riveli preordinata a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 1857- <i>bis</i> del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	18
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	19

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 649 del codice penale, concernente il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti. C. 1991 Dondi (<i>Esame e rinvio</i>) ...	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.05.

Introduzione dell'articolo 1857-*bis* del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Testo unificato C. 1091 e abb.
(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il provvedimento figura all'ordine del giorno dell'Assemblea di venerdì 18 luglio e che la Commissione di merito – nel trasmettere nella giornata di ieri la richiesta di parere sul testo unificato – ha chiesto di esprimersi entro la seduta odierna.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, fa presente che il provvedimento introduce al comma 1 il nuovo articolo 1857-*bis* nel codice civile al fine di prevedere, in primo luogo, l'obbligo della banca di stipulare contratti di conto corrente con chiunque lo richieda e il divieto in capo alla stessa di recedere dai contratti in essere in presenza di saldi attivi.

Per i profili di competenza della Commissione, si segnala che la proposta di legge in esame fa espressamente salve le previsioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanzia-

mento del terrorismo applicabili agli intermediari, con riguardo sia all'obbligo di apertura del conto corrente sia al divieto di recesso.

La proposta, inoltre, introduce un obbligo per le banche di comunicare per iscritto alla controparte l'eventuale diniego alla stipula del contratto di conto corrente derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.

Il secondo comma prevede l'abrogazione dell'articolo 33, comma 3, lett. a), del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Quest'ultimo – in deroga alla presunzione di vessatorietà delle clausole che disciplinano il recesso senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore, fatta salva la presenza di una giusta causa – ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari la possibilità per il primo di recedere senza preavviso in caso di giustificato motivo, a condizione che effettui un'immediata comunicazione al secondo. Tale abrogazione assoggetta quindi la clausola che prevede il diritto di recesso delle banche nei contratti a tempo indeterminato alla presunzione legale di vessatorietà, analogamente a quanto avviene per i rapporti non finanziari. Il professionista, quale è la banca, potrebbe quindi sciogliersi dal vincolo contrattuale solo in presenza di una giusta causa.

Formula quindi la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2025.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, formula la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 luglio 2025. – Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifica all'articolo 649 del codice penale, concernente il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti.

C. 1991 Dondi.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, evidenzia come la proposta, dal contenuto puntuale, abbia la finalità di sopprimere la previsione della non punibilità di un delitto contro il patrimonio se l'autore sia legato da un rapporto familiare diretto con la persona offesa.

L'articolo 649, primo comma, del codice penale, prevede infatti una causa di non punibilità allorquando un delitto contro il patrimonio sia commesso dal coniuge non legalmente separato, dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, da un ascendente o discendente o da un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o

dell'adottato e, infine, da un fratello o una sorella convivente con la persona offesa.

Nella relazione illustrativa si evidenzia come la citata disposizione sia legata ad un anacronistico retaggio di un'epoca caratterizzata da un diverso assetto delle relazioni familiari. In quel contesto, « pur di evitare (ulteriori) sollecitazioni potenzialmente dannose per la tenuta della famiglia (...) il legislatore ha abbandonato l'interesse pubblico (e anche quello patrimoniale della vittima) alla punizione del delitto ».

Tale carattere anacronistico è stato peraltro riconosciuto dalla Corte costituzionale. Nella sentenza n. 223 del 7 ottobre 2015, la Corte – pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 649, primo comma, del codice penale – ha rimesso « al ponderato intervento del legislatore, non sostituibile attraverso la radicale ablazione proposta con l'odierna questione di legittimità, l'indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, che realizzi, pur nella perdurante valorizzazione dell'istituzione familiare e della relativa norma costituzionale di presidio (articolo 29 della Costituzione), un nuovo bilanciamento, in questo settore, tra diritti dei singoli ed esigenze di tutela del nucleo familiare ».

Proprio in questa prospettiva si colloca la proposta di legge in esame, che si compone di un articolo unico.

Il comma 1 novella integralmente il testo dell'articolo 649 del codice penale.

Viene soppressa la citata causa di non punibilità prevista dal primo comma del testo vigente. Inoltre, si novella l'attuale secondo comma della disposizione che stabilisce un regime di procedibilità a querela della persona offesa laddove il fatto delittuoso sia stato compiuto da un congiunto legato alla persona offesa da un rapporto meno stretto.

La proposta di legge in esame statuisce un unico regime di procedibilità a querela della persona offesa. Si prevede, in particolare, la procedibilità a querela della per-

sona offesa nei casi in cui i reati contro il patrimonio (di cui di cui al Libro II, Titolo XIII, del codice penale), siano commessi dai soggetti per i quali l'attuale disciplina esclude la punibilità, nonché per il convivente *more uxorio* che non è invece menzionato nell'attuale disciplina.

Resta invece ferma la previsione della procedibilità a querela della persona offesa nei casi in cui i medesimi reati siano commessi dal coniuge legalmente separato, dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, da un ascendente o discendente o affine in linea retta ovvero dell'adottante o dall'adottato nonché da un fratello o una sorella, non conviventi con la persona offesa o infine da uno zio, un nipote o un affine in secondo grado conviventi con la persona offesa.

Il nuovo testo conferma altresì la non applicabilità di questo regime di procedibilità a talune tipologie di reati e, segnatamente, alla rapina (articolo 628 del codice penale), all'estorsione (articolo 629 del codice penale), al sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale), nonché ad ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone.

Il comma 2 modifica conseguentemente la rubrica del novellato articolo 649.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Introduzione dell'articolo 1857-*bis* del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai, recante « Introduzione dell'articolo 1857-*bis* del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente » (T.U.C. 1091 e abb.),

premesso che:

l'articolo 1, al comma 1, introduce il nuovo articolo 1857-*bis* nel codice civile,

recante l'obbligo della banca di stipulare contratti di conto corrente e il divieto in capo alla stessa di recedere dai contratti in essere in presenza di saldi attivi, fermo restando l'obbligo della banca di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

l'articolo 1, al comma 2, prevede l'abrogazione dell'articolo 33, comma 3, lettera *a*), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 96 del 2025 recante Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport;

premessi che:

l'articolo 5, comma 3, autorizza il Commissario straordinario ad agire anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo comunque il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e del decreto-legge n. 21 del 2012, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

il medesimo articolo 5, comma 7, stabilisce che alle controversie relative agli

atti del predetto Commissario straordinario si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16;

l'articolo 6 innova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI;

l'articolo 15 include tra le fattispecie di lesioni personali disciplinate dall'articolo 583-*quater* del codice penale anche quelle cagionate durante manifestazioni sportive a danno degli arbitri o degli altri soggetti che operano per assicurarne la regolarità tecnica, introducendo una fattispecie già prevista dalla legge n. 401 del 1989 nel corpo del codice penale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	20
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2025 (art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2). Doc. CCXXXIII, n. 2 (Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio)	22
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Sulla pubblicità dei lavori	25
Audizione, anche in videoconferenza, dell'Ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Ann Golberg (Svolgimento e conclusione)	25

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza
del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 8.30.

**Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini
e le imprese all'estero.**
C. 2369 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2025.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la presidenza ef-

fettuerà la declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative presentate (*vedi allegato*). Al riguardo, ricorda che, con riferimento ai progetti di legge, l'articolo 89 del Regolamento attribuisce al presidente della Commissione la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento.

Inoltre, l'articolo 123-*bis*, comma 3, del Regolamento stabilisce che «fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori

entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato ».

Evidenzia che sono stati ritenuti inammissibili i seguenti emendamenti, che concernono norme sostanziali sull'acquisizione della cittadinanza e sono quindi estranee alla materia oggetto del provvedimento, oltre che di competenza della Prima Commissione: gli emendamenti a prima firma Di Sanzo 1.53 e 1.54, che novellano l'articolo 3-*bis* della legge n. 91 del 1992 (nuove norme sulla cittadinanza) al fine di modificare i requisiti ivi previsti per il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei residenti all'estero prima dell'entrata in vigore della medesima legge.

Per quanto riguarda i profili finanziari, rileva che risultano inammissibili per carenza di copertura finanziaria le seguenti proposte emendative: l'emendamento Porta 1.13, che consente agli operatori di patronati che svolgono attività presso sedi estere a beneficio di cittadini italiani all'estero di ottenere credenziali SPID o, in alternativa, di accedere ai servizi digitali della PA tramite modalità alternative (non individuate dal testo) di identificazione anche in assenza di documento di identità italiano, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'individuazione della relativa copertura finanziaria o all'introduzione di un'apposita clausola di invarianza finanziaria; l'emendamento Porta 1.133, che esclude la soppressione di cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – che nel testo del provvedimento è posta a compensazione della costituzione di cinque nuovi uffici dirigenziali non generali presso il medesimo ministero – provvedendo alla quantificazione e alla copertura del relativo onere in misura pari a 200 mila euro, a decorrere dal 2026, ossia in misura non sufficiente a far fronte al mancato risparmio derivante dall'intero trattamento economico da corrispondere per i predetti incarichi che sono ripristinati dalla proposta emendativa; l'emendamento Porta 1.135, che modifica le percentuali di ripartizione delle risorse de-

rivanti dagli introiti relativi al pagamento della tariffa consolare per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza, ripristinando la percentuale del 50 per cento, prevista dalla legislazione vigente, a beneficio degli uffici consolari, in luogo di quella del 25 per cento prevista dal testo del provvedimento, senza rimodulare conseguentemente le altre percentuali di riparto previste dal testo medesimo, rendendo così superiori le risorse da assegnare alle diverse destinazioni rispetto all'ammontare degli introiti; l'emendamento Onori 6.8, che ammette al rimborso anche le spese degli uffici consolari di II categoria, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'individuazione della relativa copertura finanziaria.

Evidenzia che risulta invece inammissibile per inidoneità della copertura finanziaria l'emendamento Onori 1.136, che prevede l'istallazione di postazioni mobili per rilevamento di dati biometrici presso la rete consolare italiana, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e comunque individuando una copertura inidonea, ossia a valere sulle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, già preordinate ad altri interventi previsti dal medesimo articolo 1, quali risultanti dalla relazione tecnica, che non appaiono omogenei rispetto all'intervento previsto dalla proposta emendativa.

Comunica che eventuali richieste di riesame della declaratoria di inammissibilità testé dichiarata dovranno essere presentate entro oggi, mercoledì 16 luglio, alle ore 14.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.50.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2025 (art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2).

Doc. CCXXXIII, n. 2.

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che, a norma dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, per l'esame di Relazioni è previsto il termine di un mese e che, in base all'articolo 117 del medesimo Regolamento, l'esame può concludersi con la votazione di un atto di indirizzo.

Invita quindi il relatore ad illustrare il contenuto del provvedimento.

Giangiacommo CALOVINI (FDI), *relatore*, in premessa, segnala che la Relazione in titolo, trasmessa dal Governo l'8 luglio scorso in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 161 del 2023, è relativa al periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2025.

Precisa che si limiterà ad illustrare soprattutto il quadro generale, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto riguarda la descrizione dello stato di avanzamento dei singoli progetti.

In premessa, evidenzia che la Relazione ribadisce che il Piano Mattei costituisce una strategia di interesse nazionale con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Nel difficile contesto geopolitico degli ultimi anni, il Governo intende lavorare in maniera incrementale su progetti concreti sulla base di un partenariato paritario e mantenere l'Africa al centro della politica estera italiana. Sulla base di questi indi-

rizzi generali, le linee di azione adottate sono ispirate da tre obiettivi prioritari: l'estensione dell'ambito d'azione del Piano Mattei, in controtendenza rispetto al *trend* globale di riduzione degli aiuti pubblici allo sviluppo; l'internazionalizzazione del Piano stesso; la definizione di azioni rispetto alla questione sempre più complessa del debito in Africa.

Rileva quindi che, coerentemente con tale approccio, la Relazione evidenzia che è stato ampliato il numero dei Paesi prioritari. Ai primi nove Paesi (Algeria, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Kenya, Marocco, Mozambico, Repubblica del Congo e Tunisia) si aggiungono ora cinque nuovi Paesi: Angola, Ghana, Mauritania, Senegal e Tanzania.

Ricorda che nel quadro dell'internazionalizzazione del Piano il Presidente del Consiglio Meloni e la Presidente della Commissione Europea von der Leyen hanno co-presieduto a Roma, lo scorso 20 giugno, il Vertice «*The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway a Common effort with the African Continent*» che ha visto la partecipazione delle principali Istituzioni finanziarie internazionali e delle Autorità delle Nazioni africane coinvolte nel progetto del Corridoio di Lobito (Angola, Repubblica Democratica del Congo, Zambia e, in prospettiva, Tanzania), ambizioso progetto infrastrutturale che mira a collegare il cuore minerario dell'Africa centrale all'Oceano Atlantico. Sottolinea che il Vertice ha costituito l'occasione per approfondire le sinergie con il *Global Gateway* dell'Unione europea per il rafforzamento delle infrastrutture digitali e dell'agricoltura sostenibile nel Continente africano, con un particolare *focus* sulla filiera del caffè, propiziando l'adozione di undici intese, per un ammontare totale di 1,2 miliardi di euro.

Segnala che nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata un'iniziativa concreta volta ad affrontare la questione del debito bilaterale delle Nazioni africane, prevedendo di convertire per i prossimi dieci anni il debito con l'Italia per l'intero ammontare per le Nazioni meno sviluppate secondo i criteri della Banca Mondiale, e

per il 50 per cento per le Nazioni a reddito medio-basso.

In tema di internazionalizzazione del Piano, ricorda altresì la visita del Presidente del Consiglio in Arabia Saudita (25-26 gennaio) e la visita di Stato in Italia del Presidente degli Emirati Arabi Uniti (24 febbraio), che hanno consentito di concludere complessivamente dieci intese per il sostegno di progetti di comune interesse in Africa, con particolare riferimento ai settori dell'energia e dell'acqua.

Sempre nel contesto degli sforzi di internazionalizzazione, menziona il contributo dell'iniziativa *G7 Adaptation Accelerator Hub* – lanciata sotto la Presidenza italiana in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) – che sostiene le Nazioni in via di sviluppo più vulnerabili nell'attuazione di misure di adattamento climatico. Al riguardo, segnala che l'Etiopia, con il quale è in corso di definizione un *memorandum d'intesa*, sarà la prima Nazione beneficiaria dell'assistenza tecnica e il Ministero dell'ambiente ha già stanziato sei milioni di euro per finanziare l'inizio delle attività.

Per quanto concerne gli strumenti finanziari, sottolinea che nel corso dell'ultimo anno è stata consolidata la collaborazione con la Banca mondiale attraverso la firma di un Accordo quadro di cofinanziamento da parte del Ministro Giorgetti, in occasione degli *Spring Meetings* di aprile 2025: in applicazione di tale Accordo, l'Italia e la BM potranno finanziare congiuntamente progetti del settore pubblico e si consulteranno regolarmente per individuare iniziative e programmi da cofinanziare in settori e Nazioni di interesse comune. Inoltre, sempre nel contesto di tale accordo, l'Italia ha aumentato di circa il 25 per cento il proprio contributo al rifinanziamento triennale dell'*International Development Association* (IDA), appartenente al gruppo Banca mondiale, con 733 milioni di euro.

Segnala altresì che, nell'ambito dell'approfondimento della collaborazione con la Banca Africana di Sviluppo, a febbraio 2025 è stato reso operativo il canale finanziario multilaterale negoziato con tale isti-

tuzione nel corso del 2024 (*Mattei Plan-Rome Process Financial Facility*), con una dotazione di circa 140 milioni di euro provenienti dai contributi del Fondo italiano per il clima, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui si aggiunge un primo contributo degli Emirati Arabi Uniti di 25 milioni di dollari. Il meccanismo di tale canale finanziario prevede che, per ciascun contributo finanziario da parte di una Nazione parte del fondo, la Banca Africana di Sviluppo si impegni a contribuire in misura speculare, creando un effetto leva. Al riguardo, osserva che sono stati identificati i primi progetti che potranno essere finanziati nel 2025 con tale strumento, i quali si concentreranno negli ambiti infrastrutturale, trasporti e gestione delle risorse idriche.

Tra i nuovi strumenti finanziari divenuti pienamente operativi nel periodo di riferimento segnala inoltre il cosiddetto «*Plafond Africa*», istituito ai sensi del decreto-legge n. 89 del 2024, che permette a Cassa depositi e prestiti di investire fino a 500 milioni di euro per il 2025, attingendo dalle proprie risorse, per progetti che coinvolgono aziende operative nel continente africano. Gli investimenti effettuati attraverso tale strumento sono garantiti con una copertura fino all'80 per cento dallo Stato ai sensi di un'apposita convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze con Cassa depositi e prestiti.

Segnala, infine, che è stata portata a compimento la costituzione della piattaforma di co-investimento «*Growth and Resilience platform for Africa*», che mira a sostenere la crescita del settore privato africano negli ambiti della sicurezza alimentare, crescita delle PMI locali e infrastrutture sostenibili: con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro, tale piattaforma ha l'obiettivo di mobilitare ulteriori 350 milioni di euro da *partner* internazionali, arrivando quindi ad una cifra complessiva di 750 milioni di euro.

Fa presente che con l'annuncio dell'accordo quadro di garanzia tra Cassa depositi e prestiti e la Commissione europea in

occasione del citato vertice del 20 giugno, è infine diventato pienamente operativo il programma TERRA – *Transforming and Empowering Resilient and Responsible Agribusiness*, iniziativa che combina risorse finanziarie europee e capitali privati con la finalità di promuovere lo sviluppo e la transizione sostenibile e resiliente della catena del valore in campo agricolo.

Rileva che la « Misura Africa » di SI-MEST, già operativa dal 2024, ha ricevuto particolare apprezzamento dal settore privato italiano, come testimoniato dai circa 50 milioni di euro già impegnati in favore di 90 progetti delle piccole e medie imprese italiane in Africa.

Evidenzia che nel corso del 2024 e dei primi mesi del 2025, SACE – attraverso la concessione di 2 miliardi di euro di garanzie – ha inoltre consentito la realizzazione nelle Nazioni interessate dal Piano Mattei di investimenti che hanno visto il coinvolgimento di circa duecento imprese italiane in una gamma diversificata di settori quali agroalimentare, meccanica strumentale, infrastrutture, *automotive*, chimica e beni di consumo.

Con riferimento alla *governance* del Piano, rileva che nel corso del secondo semestre del 2024 è stato definito il meccanismo di gestione delle risorse del Fondo italiano per il clima destinate all'attuazione dei progetti del Piano Mattei. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio e del 30 ottobre 2024 è stata definita la competenza del Comitato tecnico – composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e dell'ambiente –, organo deputato alla valutazione e deliberazione dei progetti da finanziare a valere sulle risorse del Fondo. Il compito di gestire le risorse, invece, rimane in capo a Cassa depositi e prestiti. Precisa che, a partire dal suo insediamento – il 29 novembre 2024 – il Comitato tecnico si è riunito sei volte e ha ricevuto, valutato e approvato progetti per un ammontare complessivo di circa 265 milioni di euro, per interventi relativi a infrastrutture verdi sostenibili, rinnovabili, infrastrutture di trasporto e idriche.

Ribadisce, quindi, che la Relazione è completata da un esame puntuale delle azioni intraprese negli ambiti dell'agroalimentare, della sanità, dell'energia, dell'istruzione e formazione, dei sistemi idrici e infrastrutturali.

In conclusione, come già espresso in occasione dell'esame della prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, auspica che il dibattito in sede di Commissione consenta di apportare arricchimenti al testo trasmesso dal Governo, introducendo eventualmente anche elementi di indirizzo.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), stigmatizzando l'assenza del rappresentante del Governo, sottolinea la necessità di chiarire la consistenza e l'esatta ripartizione degli stanziamenti destinati ai progetti bilaterali che, secondo le indicazioni fornite dal relatore, dovrebbero ammontare complessivamente a 265 milioni di euro; peraltro, segnala che le previsioni iniziali del Governo prospettavano un impegno annuale pari a 500 milioni di euro. In generale, evidenzia il carattere generico ed approssimativo delle informazioni contenute nella Relazione dell'Esecutivo, che necessitano di un accurato approfondimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che si farà carico di trasmettere al Governo la richiesta di ulteriori elementi informativi.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), ringraziando il collega Calovini per l'esauriente relazione, si associa alla richiesta di ulteriori approfondimenti avanzata dal deputato Amendola. In particolare, occorre chiarire se l'Esecutivo intende concentrare il suo impegno delle iniziative di carattere multilaterale, approccio che sembra tradire l'ispirazione originaria del Piano Mattei, finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale tra l'Italia, da una parte, e gli Stati del Continente africano, dall'altra. Sottolinea, altresì, l'assenza di precise indicazioni sulle risorse effettivamente erogate, a fronte degli stanziamenti previsti.

Ritiene altresì essenziale conoscere i criteri con i quali sono stati selezionati i nuovi cinque Paesi prioritari – Angola, Ghana, Mauritania, Senegal e Tanzania – per capire se tale scelta è stata motivata da ragioni geostrategiche o, più semplicemente, dalla facilità di concludere accordi con quegli Stati.

Da ultimo, rileva l'esigenza di corredare la Relazione con una accurata valutazione d'impatto dei singoli progetti, basata su indicatori precisi, che fornisca una informazione dettagliata sugli obiettivi di ciascuna iniziativa e sui tempi di realizzazione: a titolo di esempio, segnala che nel corso di un incontro con l'Ambasciatore del Mozambico in Italia è emerso che il progetto per la costruzione e del Centro Agroalimentare di Manica non risulta ancora avviato, benché l'intesa tra i due Paesi sia stata siglata nel luglio 2024.

In conclusione, propone di avviare un ciclo di audizioni, al fine di approfondire i sopra citati profili critici del Piano.

Giangiacommo CALOVINI (FDI), *relatore*, si dichiara disponibile ad interloquire con il Governo per avere i chiarimenti richiesti, nonché a valutare eventuali proposte di audizioni, che tuttavia dovranno tener conto della tempistica di esame della Relazione indicata in apertura dal presidente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione, anche in videoconferenza, dell'Ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Ann Golberg.

(Svolgimento e conclusione).

L'Ambasciatrice Elissa Ann GOLBERG svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Paolo FORMENTINI, *presidente*, Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA), Beatriz COLOMBO (FDI), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) e Giulio TREMONTI (FDI).

L'Ambasciatrice Elissa Ann GOLBERG e Robert SINCLAIR, *Alto Funzionario per l'Artico e Direttore generale per gli affari artici, eurasiatici ed europei*, in videoconferenza, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 7 sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, commi 1, lettera e), e 3, pari a euro 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.1. Francesco Silvestri, Baldino.

Sopprimerlo.

*** 1.2.** Fratoianni.

*** 1.3.** Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inserire le seguenti: con uffici decentrati sul territorio nazionale a livello regionale e provinciale per le Province autonome di Trento e Bolzano. Ai maggiori oneri, quantificati in 5.500.000 euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.4. Coin.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », sopprimere il comma 3.

1.5. Coin.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Le domande di cui al comma 2, corredate della prescritta documentazione, devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico tramite portale accessibile e conforme agli articoli 3, 9 e 117 della Costituzione, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza digitale, tutela ambientale e coordinamento con le normative regionali in materia di sostenibilità.

1.6. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: tramite il servizio postale, in deroga a quanto previsto dal con le seguenti: in via telematica, in conformità ai principi del;*

b) *dopo il primo periodo, inserire la seguente: La produzione della documentazione in originale cartaceo può essere richiesta solo successivamente ai soli fini del riscontro finale, eventualmente presso il comune al momento della trascrizione.*

1.7. Coin.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: corredate della prescritta documentazione, in originale cartaceo, e della prova del versamento dei diritti *con le seguenti:* corredate della prescritta documentazione esclusivamente in formato digitale firmato elettronicamente, secondo *standard* europei e interoperabili, e della prova del versamento elettronico dei diritti, effettuato tramite piattaforma pubblica conforme al sistema PagoPA, accessibile da ogni Paese estero.

1.8. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , in originale cartaceo,.

1.9. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 3, primo periodo, sostituire la parola: esclusivamente *con la seguente:* anche.

1.10. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 3, terzo periodo, dopo le parole: cooperazione internazionale *aggiungere le seguenti:* , in conformità con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali,.

1.11. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'affidamento dei servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione, archiviazione e logistica delle domande di cittadinanza e della relativa documentazione, nonché delle ulteriori attività propedeutiche alla trattazione e definizione delle stesse, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riconosce in via prioritaria, ai fini della stipula di apposite convenzioni, i patronati riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni. Tali convenzioni sono disciplinate nel rispetto delle previsioni del-

l'articolo 11 della medesima legge n. 152 del 2001, che già consente la collaborazione tra il MAECI e i patronati per attività di supporto ai servizi consolari. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.12. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire l'efficienza e la piena operatività dei servizi di intermediazione digitale a beneficio dei cittadini italiani all'estero, è consentito agli operatori dei patronati riconosciuti dallo Stato italiano, che svolgono attività presso sedi estere, di ottenere le credenziali SPID o, in alternativa, di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione tramite modalità di identificazione alternativa, anche in assenza di documento di identità italiano. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione della presente disposizione sono definite con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

1.13. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* I commi 2, 3 e 4 si applicano, *inserire le seguenti:* esclusivamente alle domande presentate;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* Nelle more dell'entrata in vigore,

di cui al primo periodo, le domande possono essere presentate agli uffici consolari competenti mediante raccomandata A/R o tramite PEC.

1.14. Coin.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.15. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: dicembre.

1.16. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: novembre.

1.17. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: ottobre.

1.18. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio con la seguente: settembre.

1.19. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: agosto.

1.20. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: luglio.

1.21. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: giugno.

1.22. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: maggio.

1.23. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: aprile.

1.24. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: marzo.

1.25. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: febbraio.

1.26. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nelle more dell'attivazione dell'ufficio di cui al comma 2, e al fine di consentire una valutazione realistica dei tempi di trattazione delle istanze, il termine per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 6 è fissato in via transitoria in trenta mesi. Il termine può essere successiva-

mente adeguato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, anche sulla base dei dati di funzionamento dell'ufficio di cui al comma 2 e del numero effettivo di istanze pervenute.

1.27. Onori.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire la parola: quarantotto con la seguente: ventiquattro.

* **1.28.** Coin.

* **1.29.** Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: venticinque mesi.

1.30. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: ventisei mesi.

1.31. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: ventisette mesi.

1.32. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: ventotto mesi.

1.33. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: venticinque mesi.

1.34. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trenta mesi.

1.35. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentuno mesi.

1.36. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentadue mesi.

1.37. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentatré mesi.

1.38. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentaquattro mesi.

1.39. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentacinque mesi.

1.40. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentasei mesi.

1.41. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentasette mesi.

1.42. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentotto mesi.

1.43. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: trentanove mesi.

1.44. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: quaranta mesi.

1.45. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: quarantuno mesi.

1.46. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: quarantadue mesi.

1.47. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: quarantatré mesi.

1.48. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: quarantaquattro mesi.

1.49. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », comma 7, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: quarantacinque mesi.

1.50. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Decorso il termine di ventiquattro mesi senza che sia stata adottata una decisione espressa, la domanda si intende accolta per silenzio-assenso. L'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare *online*, entro quindici giorni, l'elenco dei casi in cui si è verificata l'accettazione tacita.

1.51. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 10 », dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Decorso il termine di quarantotto mesi senza che sia stata adottata una decisione espressa, la domanda si intende accolta per silenzio-assenso. L'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare *online*, entro quindici giorni, l'elenco dei casi in cui si è verificata l'accettazione tacita.

1.52. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la parola « esclusivamente » è soppressa.

1.53. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: « è stato residente in Italia per almeno due anni consecutivi » sono sostituite dalle seguenti: « è stato al momento della data di nascita o di adozione del figlio iscritto all'AIRE » .

1.54. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

(Inammissibile)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: incrementata di due unità di per-

sonale con le seguenti: incrementata di una unità di personale.

1.55. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: incrementata di due unità di personale di livello dirigenziale generale aggiungere le seguenti: della carriera diplomatica.

1.56. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: centoventi e la parola: cinquantacinque con la seguente: duecento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 19.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 24.870.243 per l'anno 2026, a euro 28.770.243 per l'anno 2027 e a euro 22.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 15.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.57. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: novantuno e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 19.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 24.870.243 per l'anno 2026, a euro 28.770.243 per l'anno 2027 e a euro 22.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 15.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.58. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: novanta e la parola: cinquantacinque con la seguente: centocinquanta.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.59. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: ottantanove e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.60. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: ottantotto e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026,*

a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.61. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: ottantasette e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.62. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: ottantasei e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.63. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorano, la parola: trenta *con la seguente:* ottantacinque *e la parola:* cinquantacinque *con la seguente:* cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.64. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorano, la parola: trenta *con la seguente:* ottantaquattro *e la parola:* cinquantacinque *con la seguente:* cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.65. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorano, la parola: trenta *con la seguente:* ottantatré *e la parola:* cinquantacinque *con la seguente:* cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026,

a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.66. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: ottantadue e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.67. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: ottantuno e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.68. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: ottanta e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.69. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorano, la parola: trenta con la seguente: settantanove e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.70. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorano, la parola: trenta con la seguente: settantotto e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026,*

a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.71. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorano, la parola: trenta con la seguente: settantasette e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.72. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorano, la parola: trenta con la seguente: settantasei e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.73. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: settantacinque e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.74. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: settantaquattro e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.75. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: trenta con la seguente: settantatré e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026,

a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.76. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: settantadue e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.77. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: settantuno e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.78. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: settanta e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.79. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorano, la parola: trenta con la seguente: sessantanove e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.80. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorano, la parola: trenta con la seguente: sessantotto e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026,*

a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.81. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorano, la parola: trenta con la seguente: sessantasette e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.82. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorano, la parola: trenta con la seguente: sessantasei e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.83. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: sessantacinque e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.84. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: sessantaquattro e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.85. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: sessantatré e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026,

a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.86. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: sessantadue e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.87. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: sessantuno e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.88. Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, la parola: trenta con la seguente: sessanta e la parola: cinquantacinque con la seguente: cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 9.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.870.243 per l'anno 2026, a euro 18.770.243 per l'anno 2027 e a euro 12.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.89. Porta, Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: novantacinque.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.90. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: novantaquattro.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026,*

a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.91. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: novantatré.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.92. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: novantadue.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.93. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque *con la seguente:* novantuno.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.94. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque *con la seguente:* novanta.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.95. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque *con la seguente:* ottantanove.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.96. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantotto.

Conseguentemente:

a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.97. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantasette.

Conseguentemente:

a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.98. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantasei.

Conseguentemente:

a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.99. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantacinque.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.100. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantaquattro.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.101. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantatré.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.102. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantadue.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026,*

a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.103. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottantuno.

Conseguentemente:

a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.104. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: ottanta.

Conseguentemente:

a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.105. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantanove.

Conseguentemente:

a) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.106. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantotto.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.107. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantasette.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.108. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantasei.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.109. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantacinque.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.110. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantaquattro.

Conseguentemente:

a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.111. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantatré.

Conseguentemente:

a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.112. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantadue.

Conseguentemente:

a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.113. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settantuno.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.114. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: settanta.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026,*

a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.115. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantanove.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.116. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantotto.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.117. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque *con la seguente:* sessantasette.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.118. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque *con la seguente:* sessantasei.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.119. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque *con la seguente:* sessantacinque.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 14.570.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.120. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantaquattro.

Conseguentemente:

a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.121. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantatré.

Conseguentemente:

a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.122. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantadue.

Conseguentemente:

a) al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.123. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessantuno.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.124. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: sessanta.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.125. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: cinquantanove.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.126. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: cinquantotto.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026,*

a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.127. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: cinquantasette.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro, con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.128. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinquantacinque con la seguente: cinquantasei.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: 4.570.243 euro con le seguenti: 14.570.243 euro;*

b) *all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 19.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.129. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'area degli assistenti aggiungere le seguenti: , con almeno due anni di esperienza in una sede consolare.

1.130. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Porta.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: mediante scorrimento delle graduatorie vigenti aggiungere le seguenti: del medesimo Ministero.

1.131. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale garantisce assistenza giuridica gratuita, anche in lingua del Paese di residenza, ai richiedenti privi di mezzi, mediante convenzioni con patronati, associazioni di tutela e avvocati iscritti in apposito albo. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.132. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole:* 4.570.243 euro, *con le seguenti:* 4.770.243 euro;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 10.070.243 per l'anno 2026, a euro 13.970.243 per l'anno 2027 e a euro 7.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.133. Porta, Carè, Di Sanzo, Toni Ricciardi.

(Inammissibile)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

1.134. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.135. Porta, Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di facilitare i procedimenti di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai cittadini italiani residenti in luoghi fisicamente lontani dagli uffici consolari di I categoria, a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono avviate le procedure per l'installazione di nuove postazioni mobili per il rilevamento dei dati biometrici presso la rete consolare italiana. Le disposizioni attuative di quanto previsto dal presente comma, nonché i relativi oneri finanziari, in ogni caso a valere sulle risorse di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.136. Onori.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono avviati appositi corsi di formazione a favore dei consoli onorari di nuova nomina per le loro funzioni di supporto legate ai procedimenti di cui al presente articolo. Le disposizioni attuative di quanto previsto dal presente comma, nonché i relativi oneri finanziari, in ogni caso a valere sulle risorse di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.137. Onori.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 300.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro annui *con le seguenti:* 200.000 euro per l'anno 2026 e di 400.000 euro annui.

Conseguentemente:

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 10.070.243 per l'anno 2026, a euro 13.970.243 per l'anno 2027 e a euro 7.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 200.000 a decorrenza dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.138. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 45 milioni di euro per l'anno 2027 e di 43 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 54.770.243 per l'anno 2027 e a euro 48.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 41.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.139. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 44 milioni di euro per l'anno 2027 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 53.770.243 per l'anno 2027 e a euro 47.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 40.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.140. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 43 milioni di euro per l'anno 2027 e di 41 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 52.770.243 per l'anno 2027 e a euro 46.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 39.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.141. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 42 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 51.770.243 per l'anno 2027 e a euro 45.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 38.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.142. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 41 milioni di euro per l'anno 2027 e di 39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 50.770.243 per l'anno 2027 e a euro 44.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 37.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.143. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2027 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 49.770.243 per l'anno 2027 e a euro 43.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 36.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.144. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 39 milioni di euro per l'anno 2027 e di 37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026,

a euro 48.770.243 per l'anno 2027 e a euro 42.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.145. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 38 milioni di euro per l'anno 2027 e di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 47.770.243 per l'anno 2027 e a euro 41.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 34.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.146. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 37 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 46.770.243 per l'anno 2027 e a euro 40.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 33.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.147. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 36 milioni di euro per l'anno 2027 e di 34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 45.770.243 per l'anno 2027 e a euro 39.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 32.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.148. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2027 e di 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 44.770.243 per l'anno 2027 e a euro 38.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 31.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.149. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 34 milioni di euro per l'anno 2027 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 43.770.243 per l'anno 2027 e a euro 37.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.150. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 42.770.243 per l'anno 2027 e a euro 36.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 29.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.151. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 32 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 41.770.243 per l'anno 2027 e a euro 35.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 28.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.152. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 31 milioni di euro per l'anno 2027 e di 29 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 40.770.243 per l'anno 2027 e a euro 34.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 27.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.153. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole. 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 39.770.243 per l'anno 2027 e a euro 33.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 26.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.154. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 29 milioni di euro per l'anno 2027 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 38.770.243 per l'anno 2027 e a euro 32.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.155. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 37.770.243 per l'anno 2027 e a euro 31.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 24.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.156. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 27 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 36.770.243 per l'anno 2027 e a euro 30.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 23.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.157. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 26 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 35.770.243 per l'anno 2027 e a euro 29.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 22.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.158. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 34.770.243 per l'anno 2027 e a euro 28.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 21.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.159. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 24 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 33.770.243 per l'anno 2027 e a euro 27.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.160. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 23 milioni di euro per l'anno 2027 e di 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 32.770.243 per l'anno 2027 e a euro 26.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 19.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.161. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 22 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 31.770.243 per l'anno 2027 e a euro 25.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 18.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.162. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 21 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 30.770.243 per l'anno 2027 e a euro 24.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 17.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.163. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 29.770.243 per l'anno 2027 e a euro 23.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.164. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 19 milioni di euro per l'anno 2027 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 28.770.243 per l'anno 2027 e a euro 22.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 15.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.165. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 18 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 27.770.243 per l'anno 2027 e a euro 21.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 14.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.166. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 17 milioni di euro per l'anno 2027 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 26.770.243 per l'anno 2027 e a euro 20.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 13.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.167. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 16 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 25.770.243 per l'anno 2027 e a euro 19.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.168. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 24.770.243 per l'anno 2027 e a euro 18.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 11.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.169. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 14 milioni di euro per l'anno 2027 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 23.770.243 per l'anno 2027 e a euro 17.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.170. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 13 milioni di euro per l'anno 2027 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 22.770.243 per l'anno 2027 e a euro 16.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.171. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 21.770.243 per l'anno 2027 e a euro 15.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.172. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* 11 milioni di euro per l'anno 2027 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028,

con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 20.770.243 per l'anno 2027 e a euro 14.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 7.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.173. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 19.770.243 per l'anno 2027 e a euro 13.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 6.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.174. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 9 milioni di

euro per l'anno 2027 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 18.770.243 per l'anno 2027 e a euro 12.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.175. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 17.770.243 per l'anno 2027 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.176. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 16.770.243 per l'anno 2027 e a euro 10.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.177. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 6 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 15.770.243 per l'anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.178. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 14.770.243 per l'anno 2027 e a euro 8.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.179. Di Sanzo, Porta, Carè, Toni Ricciardi.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026, a euro

13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.870.243 per l'anno 2026, a euro 14.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.180. Carè, Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2.1. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 1, sostituire le parole: ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali *con le seguenti:* prevedendo l'esplicito riconoscimento, ai fini della validità in Italia, degli atti notarili formati e legalizzati digitalmente nei Paesi che adottano sistemi di legalizzazione elettronica.

2.2. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: consentendo la trasmissione e la verifica digitale degli atti, ove possibile, tra notariato, uffici consolari e amministrazioni italiane, anche tramite interoperabilità dei sistemi informatici.

2.3. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 9.

3.1. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.

ART. 4.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 13 », sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia presso l'ufficio consolare competente. In caso di impossibilità o di comprovata difficoltà di presentare la denuncia alle locali autorità di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento è resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5.

4.1. Di Sanzo, Porta, Carè, Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche concernenti il rilascio di passaporti di durata illimitata per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età)

1. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età è emesso un passaporto di validità illimitata, fermi restando i requisiti previsti per il suo rilascio. Ai fini del rilascio del passaporto di validità illimitata di cui al precedente periodo, il contributo amministrativo di cui all'articolo 18, comma 1 è maggiorato di euro 70 ».

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 sono riversate al bilancio dello Stato per essere assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze, programma « rimborso del debito statale », missione « debito pubblico ». Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 49 milioni di euro per l'anno 2035, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2036 al 2044, 17 milioni di

euro per l'anno 2045 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2046, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

4.01. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche concernenti il rilascio di passaporti di durata illimitata per gli iscritti all'Aire che hanno compiuto il settantesimo anno di età)

1. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età, iscritti all'AIRE, può essere emesso un passaporto di validità illimitata, fermi restando i requisiti previsti per il suo rilascio. Ai fini del rilascio del passaporto di validità illimitata di cui al precedente periodo, il contributo amministrativo di cui all'articolo 18, comma 1 è maggiorato di euro 70 ».

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1 pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 sono riversate al bilancio dello Stato per essere assegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione, programma « Italia in Europa e nel mondo », missione « Italiani nel mondo e politiche migratorie ». Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2035, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2036 al 2044, 6 milioni di euro per l'anno 2045 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2046, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

4.02. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al fine di garantire il rilascio di documenti d'identità conformi ai requisiti biometrici previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è consentito il rilascio della carta d'identità elettronica anche ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), presso il comune italiano di iscrizione anagrafica ».

1-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE, nel limite di spesa fissato al comma 1-quater.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, fissati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.1. Onori.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al fine di garantire il rilascio di documenti d'identità conformi ai requisiti

biometrici previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è consentito il rilascio della carta d'identità elettronica anche ai cittadini italiani, di età superiore a diciotto anni, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), presso il comune italiano di iscrizione anagrafica ».

1-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE, nel limite di spesa fissato al comma 3-*quater*.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, fissati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.2. Onori.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. È altresì consentito il rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE anche presso i Consolati Onorari, secondo modalità analoghe a quelle previste per il rilascio del passaporto, previo adeguamento organizzativo e formazione del personale, nel rispetto delle procedure di sicurezza e tutela dei dati personali. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, nel limite di spesa fissato al comma 1-*ter*.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, fissati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.3. Onori.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Rilascio della Carta di Identità Elettronica ai cittadini iscritti all'AIRE)

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto all'identità digitale e l'accesso ai servizi *online* della pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), è consentito il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE) presso il comune italiano di iscrizione AIRE, anche durante un soggiorno temporaneo in Italia.

2. I comuni italiani sono autorizzati a ricevere la richiesta di rilascio della CIE da parte dei cittadini AIRE presenti sul territorio nazionale, con possibilità di:

a) ritiro diretto presso l'ufficio anagrafe comunale da parte del richiedente;

b) ritiro da parte di un delegato appositamente indicato al momento della richiesta;

c) spedizione della CIE a un indirizzo italiano indicato dal cittadino richiedente.

3. Il Ministero dell'interno adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le necessarie modifiche amministrative e tecniche, in coordinamento con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per consentire l'attuazione delle presenti misure.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.01. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Accesso paritario alla carta d'identità elettronica e adeguamento del linguaggio anagrafico)

1. Ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è garantita, anche in occasione del soggiorno temporaneo in Italia, la possibilità di richiedere la carta d'identità elettronica (CIE) presso il comune di iscrizione anagrafica, con facoltà di ritiro personale presso l'ufficio comunale competente ovvero mediante delega a persona di fiducia o richiesta di spedizione all'indirizzo italiano indicato all'atto della domanda.

2. Il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere subordinato all'uso esclusivo delle diciture « padre » e « madre ». Gli atti e i moduli anagrafici devono prevedere, in alternativa, la possibilità di indicare il termine neutro « genitori » o altra formulazione inclusiva coerente con la composizione del nucleo familiare del minore, in conformità alla sentenza della Corte di cassazione n. 9216 del 2025.

3. Il Ministero dell'interno adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche tecniche e organizzative necessarie per l'attuazione del presente articolo, anche mediante aggiornamento dei sistemi informativi anagrafici e dei protocolli di rilascio della CIE.

5.02. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di carta d'identità elettronica per i cittadini residenti all'estero)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede a modificare il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, al fine di

autorizzare i comuni all'emissione della carta d'identità elettronica per i cittadini residenti all'estero che ne fanno richiesta presso i comuni stessi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.03. Baldino, Francesco Silvestri.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.1. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero, aggiungere le seguenti: , in coerenza vincolante con le priorità strategiche individuate nel Piano Nazionale per il Made in Italy e nel Piano Nazionale Export, da aggiornarsi con cadenza annuale e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

6.2. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.3. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.4. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

6.5. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

6.6. Porta, Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 49, comma 1, le parole « in caso di temporanea assenza, » sono sopresse.

6.7. Onori.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 72, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, previa autorizzazione dell'ufficio consolare di I categoria cui si rende conto, a norma dell'art. 73, le spese di connessione internet e di viaggio ».

6.8. Onori.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.9. Fratoianni.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 157.1 », comma 2, dopo le parole: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale aggiungere le seguenti: , sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori interessati.

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: « 1 milione » con le seguenti: « 5 milioni »;

b) all'articolo 7, comma 1:

1. all'alinea, sostituire le parole: euro 9.870.243 con le seguenti: euro 13.870.243, le parole: euro 13.770.243 con le seguenti: euro 17.770.243 e le parole: euro 7.770.243 con le seguenti: euro 11.770.243;

2. dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.10. Onori.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 157.1 », comma 2, dopo le parole: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale aggiungere le seguenti: , sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori interessati.

6.11. Billi.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 157.1 », aggiungere, in fine, le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale a contratto locale.

6.12. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 157.1 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della performance individuale e del relativo trattamento accessorio per il personale a contratto locale non può in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

6.13. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) dopo l'articolo 157.1, è inserito il seguente:

« Art. 157.2 – (Consultazione sindacale estera) – 1. Prima della valutazione annuale di cui all'articolo 157.1, il capo dell'ufficio è tenuto a indire una consultazione

delle rappresentanze sindacali del personale a contratto presenti nella circoscrizione consolare, finalizzata alla trasparenza e al dialogo sociale ».

6.14. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il MAECI assicura, nell'ambito dei programmi di formazione continua già previsti per il personale di ruolo, specifici percorsi di aggiornamento e formazione professionale anche per il personale a contratto locale, con particolare attenzione alle competenze digitali, linguistiche e alle procedure della pubblica amministrazione italiana. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.15. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.870.243 per l'anno 2026. a euro 18.770.243 per l'anno 2027 e a euro 12.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.16. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.9 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.770.243 per l'anno 2026. a euro 18.670.243 per l'anno 2027 e a euro 12.670.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 4.900.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.17. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.8 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.670.243 per l'anno 2026. a euro 18.570.243 per l'anno 2027 e a euro 12.570.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 4.800.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.18. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.7 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.570.243 per l'anno 2026. a euro 18.470.243 per l'anno 2027 e a euro 12.470.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 4.700.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.19. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.6 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.470.243 per l'anno 2026. a euro 18.370.243 per l'anno 2027 e a euro 12.370.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 4.600.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.20. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.5 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.370.243 per l'anno 2026. a euro 18.270.243 per l'anno 2027 e a euro 12.270.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 4.500.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.21. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.4 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.270.243 per l'anno 2026. a euro 18.170.243 per l'anno 2027 e a euro 12.170.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 4.400.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.22. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.3 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.170.243 per l'anno 2026. a euro 18.070.243 per l'anno 2027 e a euro 12.070.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 4.300.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.23. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.2 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 14.070.243 per l'anno 2026. a euro 17.970.243 per l'anno 2027 e a euro 11.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 4.200.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.24. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5.1 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 13.970.243 per l'anno 2026. a euro 17.870.243 per l'anno 2027 e a euro 11.870.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 4.100.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.25. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: pari a euro 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: pari a euro 13.870.243 per l'anno 2026, a euro 17.770.243 per l'anno 2027 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.26. Billi.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* pari a euro 9.870.243 per l'anno 2026, a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* pari a euro 13.870.243 per l'anno 2026, a euro 17.770.243 per l'anno 2027 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 6.27. Billi.**

*** 6.28.** Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire ovunque occorra l'importo relativo agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, lettera e), con il nuovo importo di

5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

6.29. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 4.8 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 13.670.243 per l'anno 2026. a euro 17.570.243 per l'anno 2027 e a euro 11.570.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 3.800.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.30. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 4.6 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, *con le seguenti:* 13.470.243 per l'anno 2026. a euro 17.370.243 per l'anno 2027 e a euro 11.370.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.31. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 4.4 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 13.270.243 per l'anno 2026. a euro 17.170.243 per l'anno 2027 e a euro 11.170.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 3.400.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.32. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 4.2 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026 a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 13.070.243 per l'anno 2026. a euro 16.970.243 per l'anno 2027 e a euro 10.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.33. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 12.870.243 per l'anno 2026. a euro 16.770.243 per l'anno 2027 e a euro 10.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.34. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3.8 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 12.670.243 per l'anno 2026. a euro 16.570.243 per l'anno 2027 e a euro 10.570.243 annui a decorrere dall'anno 2028;*

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.35. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3.6 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 12.470.243 per l'anno 2026. a euro 16.370.243 per l'anno 2027 e a euro 10.370.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.36. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3.4 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 12.270.243 per l'anno 2026. a euro 16.170.243 per l'anno 2027 e a euro 10.170.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.37. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3.2 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 12.070.243 per l'anno 2026. a euro 15.970.243 per l'anno 2027 e a euro 9.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 2.200.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.38. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 11.870.243 per l'anno 2026. a euro 15.770.243 per l'anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.39. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2.8 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 11.670.243 per l'anno 2026. a euro 15.570.243 per l'anno 2027 e a euro 9.570.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.40. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2.6 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 11.470.243 per l'anno 2026. a euro 15.370.243 per l'anno 2027 e a euro 9.370.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.41. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2.4 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 11.270.243 per l'anno 2026. a euro 15.170.243 per l'anno 2027 e a euro 9.170.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 1.400.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.42. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2.2 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 11.070.243 per l'anno 2026. a euro 14.970.243 per l'anno 2027 e a euro 8.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.44. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.870.243 per l'anno 2026. a euro 14.770.243 per l'anno 2027 e a euro 8.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.45. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 1.8 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.670.243 per l'anno 2026. a euro 14.570.243 per l'anno 2027 e a euro 8.570.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 800.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.46. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 1.6 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.470.243 per l'anno 2026. a euro 14.370.243 per l'anno 2027 e a euro 8.370.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.47. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 1.4 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro 13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.270.243 per l'anno 2026. a euro 14.170.243 per l'anno 2027 e a euro 8.170.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 400.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.48. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 1.2 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 9.870.243 per l'anno 2026. a euro

13.770.243 per l'anno 2027 e a euro 7.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 10.070.243 per l'anno 2026. a euro 13.970.243 per l'anno 2027 e a euro 7.970.243 annui a decorrere dall'anno 2028;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.49. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa.

Audizione del professor Antonio Leandro, ordinario di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Bari « Aldo Moro » (*Svolgimento e conclusione*) 80

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 81

ALLEGATO (*Parere approvato*) 83

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tecnologie quantistiche nel settore della difesa e della sicurezza (*Deliberazione di una proroga del termine*) 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa.

Audizione del professor Antonio Leandro, ordinario di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Bari « Aldo Moro ».

(Svolgimento e conclusione).

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio LEANDRO, *ordinario di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Bari « Aldo Moro »*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Barbara POLO (FDI), Roberto BAGNASCO (FI-PPE) ed Emanuele LOPERFIDO (FDI), cui risponde Antonio LEANDRO, *ordinario di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Bari « Aldo Moro »*.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia il professor Leandro per la relazione svolta, nonché i colleghi intervenuti.

Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 9.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatore*, fa presente come il disegno di legge C. 2488 disponga la conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, il quale si compone di diciassette articoli suddivisi in tre Capi.

Evidenzia, per quanto concerne i profili di competenza della IV Commissione, gli articoli 3 e 12 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96.

Sottolinea come l'articolo 3 rechi disposizioni urgenti riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di sicurezza e logistiche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano – Cortina 2026 ». In particolare, fa presente come il comma 1 sia finalizzato a garantire il necessario supporto delle Forze armate alle attività connesse allo svolgimento dei predetti Giochi olimpici e paralimpici invernali facendo fronte alle straordinarie esigenze dell'evento, nonché

al fine di garantire il necessario supporto logistico, operativo e di sicurezza da parte delle Forze armate, mediante l'autorizzazione di spesa, per il 2025, di euro 13.009.239 in favore del Ministero della difesa. Osserva, peraltro, come il comma 2 specifichi che alla copertura di tale spesa si provvede ai sensi dell'articolo 16, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 271.251.606 per l'anno 2025, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 del provvedimento in esame e afferenti allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano – Cortina 2026 ».

Evidenzia come l'articolo 12, sostituendo il primo periodo dell'articolo 1, comma 3, della legge 110 del 1975, stabilisca che i bossoli già esplosi e gli altri residui di cartucce usate in armi da guerra non sono più qualificati come munizioni da guerra; se destinati allo smaltimento o al riutilizzo in ambito civile/sportivo, la loro detenzione, trasporto e uso rientrano nella disciplina ordinaria dell'articolo 97 del regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 635/1940), che consente la detenzione senza licenza di quantità illimitate di bossoli inerti. Rileva, infine, come tale modifica elimini il rischio di sanzioni penali per il mero possesso di tali residui e alleggerisca gli adempimenti per tiratori sportivi, ricaricatori e operatori del settore, pur lasciando invariati i controlli sulle munizioni complete effettivamente idonee all'impiego bellico.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sulle tecnologie quantistiche nel settore della difesa e della sicurezza.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Antonino MINARDO, *presidente*, propone, sulla base di quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'8 luglio scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, la proroga del termine per la conclusione dell'indagine co-

noscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa al 13 novembre 2025.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva proposta dal presidente.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

ALLEGATO

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport;

considerato che l'articolo 3 contiene un'autorizzazione di spesa a favore del Ministero della difesa pari ad euro 13.009.239, per il 2025, al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »;

considerato altresì che l'articolo 12 sostituisce il primo periodo dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, stabilendo che i bossoli già esplosi e gli altri residui di cartucce usate in armi da guerra non sono più qualificati come munizioni da guerra e che, se destinati allo smaltimento o al riutilizzo in ambito civile/sportivo, la loro detenzione, trasporto e uso rientrano nella disciplina ordinaria dell'articolo 97 del regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 635/1940), che consente la detenzione senza licenza di quantità illimitate di bossoli inerti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria. Atto n. 277 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	98
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. Atto n. 275 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Atto n. 276 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2025.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nel corso della precedente seduta del 15 luglio 2025, rappresenta, in primo luogo, che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *c)*, numero 2), capoverso 3-*ter*, *f)* e *i)*, relative alla disciplina del regime fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività di lavoro autonomo, sono stati presi in

considerazione, quanto ai dati relativi ai redditi imponibili delle diverse categorie reddituali interessate dalle medesime disposizioni, i redditi indicati nella sezione II del quadro RM delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2023 con le tipologie F e H.

Evidenzia, in particolare, che la tipologia F include i redditi derivanti da somme attribuite o dal valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei casi di recesso, esclusione, riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in caso di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni, salvo che il contribuente abbia optato per il regime di tassazione ordinaria, nel qual caso il reddito deve essere dichiarato nel quadro RH.

Fa presente, inoltre, che ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalle medesime disposizioni, i redditi inclusi nella predetta tipologia F sono stati considerati in misura pari al 50 per cento in quanto tale tipologia di redditi costituisce un insieme più ampio rispetto ai redditi rilevanti per la fattispecie disciplinata dalle richiamate disposizioni dell'articolo 1 e, pertanto, si è assunto prudenzialmente che il 50 per cento di queste somme possa rappresentare la parte inerente alla cessione delle quote di partecipazione nell'associazione professionale o nella società semplice professionale.

Evidenzia, poi, che la differente decorrenza dell'applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1 in materia di tracciabilità delle spese sostenute all'estero dai lavoratori è motivata dal fatto che, per le disposizioni che hanno lo scopo di chiarire la portata di norme già introdotte dalla legge di bilancio per il 2025, si è mantenuta l'applicabilità a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge, mentre l'ap-

plicabilità delle misure di carattere innovativo previste dal decreto-legge in esame decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Sottolinea, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), in materia di ridefinizione del criterio di imputazione dell'imposta minima nazionale equivalente ai fini del calcolo della tassazione effettiva nello Stato della controllata estera, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024, sono volte a chiarire la disciplina delle società estere controllate e hanno la sola finalità di riformulare le modalità di allocazione dell'imposta minima nazionale equivalente, non determinando, pertanto, effetti finanziari differenziali, rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Rappresenta, ancora, che le modifiche introdotte, dall'articolo 8 del decreto-legge in esame, agli articoli 101 e 104 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, che escludono la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per le agevolazioni di cui agli articoli 79, comma 2-bis, 80 e 86 del medesimo Codice e prevedono che le agevolazioni stesse si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non determinano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in relazione alle predette disposizioni, trattandosi di norme di mero coordinamento riferite a disposizioni già vigenti.

Evidenzia che l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2025, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB dall'ambito di applicazione del meccanismo dello *split payment*, stabilita in attuazione di quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni di entrata già considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Rappresenta, poi, che le modifiche apportate, dall'articolo 14 del decreto-legge, all'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo n. 112 del 2017, che escludono la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per le agevolazioni in favore delle imprese sociali previste dai commi 1, 2 e 7 del medesimo articolo 18 e stabiliscono che le medesime agevolazioni si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non determinano effetti finanziari negativi, in termini di minori entrate, ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in relazione alle disposizioni oggetto di modifica, trattandosi di norme di mero coordinamento riferite a disposizioni già vigenti.

Rassicura, infine, che il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2460, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c), numero 2), capoverso 3-ter, f) e i), relative alla disciplina del regime fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti

dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività di lavoro autonomo, sono stati presi in considerazione, quanto ai dati relativi ai redditi imponibili delle diverse categorie reddituali interessate dalle medesime disposizioni, i redditi indicati nella sezione II del quadro RM delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2023 con le tipologie F e H;

in particolare, la tipologia F include i redditi derivanti da somme attribuite o dal valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei casi di recesso, esclusione, riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in caso di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni, salvo che il contribuente abbia optato per il regime di tassazione ordinaria, nel qual caso il reddito deve essere dichiarato nel quadro RH;

ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalle medesime disposizioni, i redditi inclusi nella predetta tipologia F sono stati considerati in misura pari al 50 per cento in quanto tale tipologia di redditi costituisce un insieme più ampio rispetto ai redditi rilevanti per la fattispecie disciplinata dalle richiamate disposizioni dell'articolo 1 e, pertanto, si è assunto prudenzialmente che il 50 per cento di queste somme possa rappresentare la parte inerente alla cessione delle quote di partecipazione nell'associazione professionale o nella società semplice professionale;

la differente decorrenza dell'applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1 in materia di tracciabilità delle spese sostenute all'estero dai lavoratori è motivata dal fatto che, per le disposizioni che hanno lo scopo di chiarire la portata di norme già introdotte dalla legge di bilancio

per il 2025, si è mantenuta l'applicabilità a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge, mentre l'applicabilità delle misure di carattere innovativo previste dal decreto-legge in esame decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), in materia di ridefinizione del criterio di imputazione dell'imposta minima nazionale equivalente ai fini del calcolo della tassazione effettiva nello Stato della controllata estera, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024, sono volte a chiarire la disciplina delle società estere controllate e hanno la sola finalità di riformulare le modalità di allocazione dell'imposta minima nazionale equivalente, non determinando, pertanto, effetti finanziari differenziali, rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente;

le modifiche introdotte, dall'articolo 8 del decreto-legge in esame, agli articoli 101 e 104 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, che escludono la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per le agevolazioni di cui agli articoli 79, comma 2-bis, 80 e 86 del medesimo Codice e prevedono che le agevolazioni stesse si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non determinano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in relazione alle predette disposizioni, trattandosi di norme di mero coordinamento riferite a disposizioni già vigenti;

l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2025, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB dall'ambito di applicazione del meccanismo dello *split payment*, stabilita in attuazione di quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, non è suscettibile di

determinare effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni di entrata già considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

le modifiche apportate, dall'articolo 14 del decreto-legge, all'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo n. 112 del 2017, che escludono la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per le agevolazioni in favore delle imprese sociali previste dai commi 1, 2 e 7 del medesimo articolo 18 e stabiliscono che le medesime agevolazioni si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non determinano effetti finanziari negativi, in termini di minori entrate, ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in relazione alle disposizioni oggetto di modifica, trattandosi di norme di mero coordinamento riferite a disposizioni già vigenti;

il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

Fa presente che il provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è assegnato, in sede referente, alla Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati.

Nel rinviare, per maggiore completezza, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 2, evidenzia, preliminarmente, che la norma autorizza una spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025 in favore del Ministero dell'interno per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », provvedendo ai relativi oneri ai sensi del successivo articolo 16.

Sottolinea, altresì, che la relazione tecnica reca uno schema riepilogativo in cui la citata spesa è suddivisa tra Forze di polizia, Vigili del fuoco, nonché per tipologie di spesa.

In proposito, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, ritiene opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione in esame.

Inoltre, atteso che parte dell'autorizzazione di spesa si riferisce a spese di investimento e considerato che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive a tale spesa il medesimo impatto sui tre saldi di finanza pubblica, ritiene, altresì, necessario che il Governo confermi la possibilità che la spesa possa essere effettuata in coerenza con il profilo temporale indicato.

Per quanto concerne l'articolo 3, rileva, preliminarmente, che la norma in esame, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025 a favore del Ministero della difesa per la gestione delle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 » e per garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, provvedendo alla copertura dei relativi oneri ai sensi del successivo articolo 16.

Al riguardo, in merito alla quantificazione degli oneri complessivi recati dalle norme, ritiene necessario un chiarimento del Governo riguardo alla ragione per la quale nella Tabella 2 della relazione tecnica siano stati indicati pari a zero i costi relativi all'indennità onnicomprensiva per l'ordine pubblico concernente l'impiego di personale militare fuori sede.

In relazione all'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia, preliminarmente, che la norma in esame, ai commi 1 e 2, prevede la nomina di un Commissario straordinario con funzioni di supporto all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », prevedendo, in particolare, che lo stesso possa subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, soggetto organizzatore dei Giochi ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge n. 16 del 2020.

Rileva che il Commissario, in favore del quale viene autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, come previsto dal comma 8, riceve un compenso determinato nei limiti massimi di euro 66.350 per il 2025 e di euro 132.700 per il 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini indicati dalla disposizione, secondo le disposizioni del comma 4.

Il comma 3 dispone quindi il trasferimento al Commissario straordinario di risorse per un importo massimo di euro 148.880.000 e di euro 79.362.367 per l'anno 2025, rispettivamente destinate alla realizzazione delle opere e alle esigenze di ca-

rattere logistico delle competizioni sportive, per le quali, al comma 5, primo e secondo periodo, viene corrispondentemente autorizzata una spesa complessiva di euro 228.242.367 per il 2025 e alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Rileva che, al comma 6, tali risorse sono incrementate di 100 milioni di euro per il 2025, a valere sulle somme oggetto della procedura di accertamento di maggiori entrate fiscali, di cui all'articolo 8, comma 1, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, sono già destinate al finanziamento del sistema sportivo nazionale.

Evidenzia che il Commissario straordinario può essere, altresì, destinatario del riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024 che, per il finanziamento di specifiche attività inerenti alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo da ripartire con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2025 e di 50 milioni di euro per il 2026, nonché degli stanziamenti previsti per l'evento dal dossier di candidatura di « Milano-Cortina 2026 » a carico degli enti territoriali, secondo quanto disposto al comma 5, terzo e quarto periodo.

Al riguardo, non formula osservazioni in merito alla componente di euro 148.880.000 della suddetta autorizzazione di spesa, destinata alla realizzazione delle opere, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

Quanto, invece, alla componente di euro 79.362.367 della medesima autorizzazione di spesa, finalizzata a rispondere alle esigenze di carattere logistico dell'evento, ritiene che ne andrebbero evidenziati i dati e i parametri sottostanti la relativa determinazione, posto che la relazione tecnica, in proposito, si limita a fornire esclusivamente elementi di valutazione privi di contenuto quantitativo.

Con riguardo alla medesima componente, ritiene, altresì, necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla natura della relativa spesa, posto che, men-

tre nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari tale spesa viene indicata come di parte capitale, la relazione tecnica ne certifica la natura corrente.

Quanto all'attribuzione di ulteriori 100 milioni di euro per il 2025 alla gestione commissariale, a valere sulle somme oggetto della procedura di accertamento di cui all'articolo 8, comma 1, non ha osservazioni da formulare, rinviando a quanto verrà osservato in merito alla verifica della effettiva disponibilità di tale importo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dal riconoscimento del compenso al Commissario straordinario responsabile delle misure finalizzate all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV giochi paralimpici, nel limite massimo di euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024.

In proposito, fa presente che il citato comma 261 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Sottolinea che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2019 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno in corso, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità pari a 500.000 euro, equivalente allo stanziamento iniziale autorizzato.

Fa presente, altresì, che le relative risorse risultano iscritte sul capitolo 421 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, nel rilevare che la disposizione in esame non si configura quale copertura finanziaria in senso proprio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, in quanto si limita a individuare le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente, a valere sulle quali dare attuazione alla norma, prende atto che l'utilizzo delle predette risorse appare coerente con le finalità del fondo del quale si prevede l'impiego.

Ritiene, comunque, opportuno acquisire comunque una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Riguardo all'articolo 6, rileva, preliminarmente, che la norma in esame integra l'articolo 2 della legge n. 401 del 1989, introducendo tre nuovi commi, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, che innovano la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica circa la capacità delle amministrazioni interessate di provvedere all'attuazione della norma nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione in merito alle previste modalità di attuazione della disposizione, al fine di escludere che possano determinarsi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia, preliminarmente, che la norma in esame affida alla società Sport e Salute Spa l'organizzazione e tutte le attività funzionali

alla realizzazione dell'«*America's Cup* – Napoli 2027», quantificando i relativi oneri in 7.500.000 euro per l'anno 2025.

Evidenzia, a tal proposito, che le norme prevedono inoltre che, per garantire lo svolgimento dell'evento, la cabina di regia per Bagnoli-Coroglio approvi le variazioni programmatiche necessarie agli interventi infrastrutturali prioritari, coordinandosi con la Società Sport e salute Spa e, per la mobilità, con il Commissario straordinario per i Campi Flegrei.

Sottolinea, dunque, che il Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, tramite Invitalia Spa, realizza tali interventi, considerati urgenti e di pubblica utilità, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

Rileva che le norme prevedono, infine, che, allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'«*America's Cup*», negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli possa applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità.

Fa presente che la relazione tecnica fornisce maggiori dettagli sulle attività a carico della società Sport e Salute Spa, ripartisce i 7,5 milioni di euro, di cui al comma 1, tra le attività di programmazione, per un importo di 1,5 milioni di euro, progettazione, per un importo di 4 milioni di euro, e promozione dell'evento, per un importo di 2 milioni di euro, e conferma, altresì, che gli investimenti infrastrutturali, di cui al comma 3, possono essere finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, tramite una riprogrammazione degli interventi.

Rileva, poi, che l'articolo in esame destina risorse fino a complessivi 97,5 milioni di euro per lo svolgimento dell'evento, di cui 37,5 milioni di euro per il 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro per il 2027, fermo restando che gli interventi infrastrutturali necessari per lo

svolgimento dell'evento saranno attuati con le risorse umane, strumentali ed economiche esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal proposito, ritiene in primo luogo opportuno acquisire informazioni più dettagliate sulle risorse destinate agli interventi infrastrutturali richiesti per lo svolgimento dell'evento, nonché sull'impatto che la riprogrammazione di tali interventi potrebbe avere sul Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del Sito di interesse nazionale « Bagnoli-Coroglio ».

Evidenzia, quindi, che nella relazione tecnica si fa riferimento a compiti, strutture e interventi da realizzarsi ad opera del Commissario straordinario, distinti da quelli già previsti per il Sito di interesse nazionale « Bagnoli-Coroglio ».

In particolare, ritiene necessario che il Governo fornisca informazioni volte ad assicurare che gli interventi già previsti nel Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana non richiederanno un rifinanziamento a causa dell'eventuale riallocazione di risorse verso nuove opere infrastrutturali legate all'*America's Cup*, qualora queste non siano già incluse nella programmazione del medesimo Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana.

Ritiene che andrebbe, altresì, chiarito l'ammontare delle risorse nella disponibilità della società Sport e salute Spa negli anni successivi al 2025.

Sottolinea, infatti, che alla società, che rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato, sono affidate la programmazione, progettazione, definizione, promozione, organizzazione ed esecuzione dell'evento, che plausibilmente avranno luogo nel triennio 2025-2027, a fronte di una destinazione di 7,5 milioni di euro per il solo anno 2025.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili presso il

bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006.

Al riguardo, rileva, preliminarmente, che la disposizione in esame non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, ma si limita a individuare, entro un limite massimo espressamente previsto, le risorse già stanziata a legislazione vigente a valere sulle quali provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame.

Ciò posto, rammenta che il citato articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport esercitate in precedenza dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo al contempo il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle strutture organizzative competenti del citato Ministero, nonché delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, cui si è provveduto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007.

Al riguardo, rappresenta che a legislazione vigente le risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006 risultano essenzialmente iscritte nel programma « Attività ricreative e sport » della missione « Giovani e sport » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della successiva assegnazione al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sottolinea, dunque, che le predette risorse risultano prevalentemente allocate sul capitolo 2111, con riferimento alle spese di natura corrente, e sul capitolo 7450, per quanto concerne, invece, gli interventi in conto capitale.

Segnala, in proposito, che, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, il capitolo 2111 dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca una dotazione iniziale pari a 13.701.332 euro per l'anno 2025 e a 19,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mentre il capitolo 7450 reca uno stanziamento iniziale di 53,46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Sottolinea che, a seguito del trasferimento, tali risorse sono quindi iscritte, per i medesimi importi, rispettivamente sui capitoli 429 e 987 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ciò posto, premessa l'esigenza di acquisire un riscontro da parte del Governo in merito alla correttezza della suesposta ricostruzione, relativa all'allocazione contabile delle risorse di cui le disposizioni in esame prevedono l'utilizzo, ritiene in ogni caso necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine ai capitoli di bilancio a valere sui quali si provvederà agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 7, anche alla luce della natura dei medesimi oneri, nonché confermi l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito degli stanziamenti incisi, assicurando, altresì, che il loro impiego non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Infine, rileva che il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 7 provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dalle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo comma 6, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, rammenta che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato relativo al triennio 2025-2027, una dotazione

iniziale pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, a 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027.

In proposito, nel rilevare che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo in parola residuano al momento, per l'anno in corso, disponibilità pari a 195.119.665 euro, ritiene, nondimeno, necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a compensazione per ciascuna delle annualità interessate.

Rispetto all'articolo 8, rileva, preliminarmente, che la norma in esame assegna, per l'anno 2025, al Nuovo Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 una quota fino a 25 milioni di euro, prelevata dalle risorse fiscali destinate al finanziamento del movimento sportivo nazionale, accertate in 181.506.669 euro.

Fa presente che il Comitato può inoltre avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute Spa, con cui i rapporti, anche finanziari, sono regolati da un contratto di servizio annuale, nell'ambito delle risorse previste dal comma in esame.

Ciò stante, rileva che la norma destina una quota parte di risorse da essa accertate e ne prevede l'utilizzo entro il limite delle stesse: non formula pertanto osservazioni al riguardo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 8 stabilisce che le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, a valere sulle quali gli articoli 5, comma 6, 8, comma 2, e 13, comma 3, del provvedimento in esame prevedono specifiche finalizzazioni di spesa, per un importo complessivo di 129 milioni di euro per l'anno 2025, sono accertate nella misura di 181.506.669 euro.

Al riguardo, rammenta che il citato comma 632 ha disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano accertate le entrate di cui ai precedenti commi 630 e 630-bis del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018, i quali hanno delineato un meccanismo di finanziamento del movimento sportivo nazionale volto ad

assicurare, a decorrere dall'anno 2019, un contributo fisso stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in diversi settori di attività connessi con la pratica dello sport, registrate nell'anno precedente, e comunque in una misura non inferiore, nel complesso, a 410 milioni di euro annui.

Ricorda che il predetto comma 632 stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui le entrate eccedano il predetto importo di 410 milioni di euro, la differenza sia attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute Spa.

In questo quadro segnala, quindi, un possibile elemento di ambiguità interpretativa in merito alla formulazione della norma, che qualifica le entrate, accertate in 181.506.669 euro, come le entrate di cui al comma 632 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, senza specificare se si tratti delle entrate di cui al primo periodo del comma o delle eventuali entrate eccedenti di cui al secondo periodo.

Fa presente che, considerato per altro che le somme accertate, nella misura di 181.506.669 euro, risultano inferiori alla soglia minima di 410 milioni di euro, e che la relazione illustrativa le qualifica come « risorse aggiuntive », sembrerebbe ragionevole ritenere che esse siano da riferirsi alle eccedenze di cui al secondo periodo.

Ciò stante, ritiene in primo luogo necessario che il Governo confermi che le entrate accertate di cui al comma 1 dell'articolo 8 del provvedimento corrispondano alla quota eccedente l'importo di 410 milioni di euro, destinato al finanziamento dei soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 630-bis, della legge n. 145 del 2018, della quale si prevede l'eventuale assegnazione con la procedura di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 632,

della medesima legge, al fine di escludere una eventuale riduzione dei contributi previsti dalle citate disposizioni.

In secondo luogo, poiché la relazione tecnica afferma che le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018 sono accertate, per l'anno 2025, in euro 181.506.669, ritiene opportuno chiarire se, in assenza di espresse indicazioni nell'ambito della disposizione in esame, tale accertamento debba intendersi riferito a quello svolto nell'anno 2025.

Al riguardo, ritiene che si potrebbe quindi valutare l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso dianzi indicato al fine di evitare dubbi interpretativi, precisando altresì che tali entrate, come risulta dalla relazione tecnica, si riferiscono a quelle registrate nell'anno 2024 e accertate nell'anno 2025.

Per quanto concerne l'articolo 9, rileva, preliminarmente, che le norme in esame, ai fini della gestione e dello svolgimento delle Finali ATP 2026-2030 di tennis, prevedono che sia istituito un Comitato con funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio e che ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva siano invece a cura della Federazione italiana tennis e padel e di Sport e Salute Spa, i cui reciproci rapporti sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente che ai commi 1, 2 e 3, per il supporto di queste ultime attività è prevista la possibilità di istituire una Commissione tecnica di gestione, mentre ai commi 4 e 5 si prevede che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e della Commissione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi componenti, i cui incarichi non sono cumulabili tra loro, non spettino compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. Il comma 6 si prevede che le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030 siano annualmente trasferite entro il 15 gennaio e siano destinate, in

via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Infine, sottolinea che al comma 7 si prevede che la Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e Salute S.p.A. predispongano e inviino annualmente e a conclusione dell'evento al Dipartimento per lo Sport, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia, un'apposita relazione consuntiva corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti.

Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca presso quali enti dovranno essere istituiti il Comitato e la Commissione di cui si è detto in precedenza, al fine di assicurare che gli stessi abbiano disponibilità di bilancio a legislazione vigente idonee a garantirne il funzionamento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica conformemente alla clausola di neutralità finanziaria.

Evidenzia, poi, che l'articolo 11 apporta specifiche novelle al decreto legislativo n. 36 del 2021, recante disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo.

Rileva che, in particolare, nell'ambito della disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, viene introdotta la nuova figura del Vicesegretario generale, come previsto dal comma 1, lettera a), n. 1, e viene posticipato dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale è prevista l'assunzione mediante concorso pubblico del personale non dirigenziale di ruolo della Commissione, ossia 15 funzionari.

Fa inoltre presente che, in sede di prima applicazione, per un periodo massimo di sei mesi, viene disposto che la medesima Commissione possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale, fino a 10 unità, dirigenziale e non dirigenziale operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio – Co.Vi.So.C. e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro – Com.Te.C., con trattamento economico a carico delle due Federazioni, e che una

delle due unità dirigenziali non generali previste nella dotazione organica della Commissione possa essere nominata con conferimento di incarico di durata massima quinquennale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, in deroga ai limiti a tal fine previsti dal Testo unico del pubblico impiego, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera a), n. 2, del citato articolo 11.

Segnala, altresì, che ai sensi del comma 1, lettera a), numeri 3 e 4, viene rinviata dal 2025 al 2026 l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, autorizzando, al contempo, per il 2025 la spesa di euro 311.491, con corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di specifiche risorse affluite sul suo bilancio autonomo a titolo di contributo a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche nonché con corrispondente compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali. Infine, il comma 1, lettera b), eleva da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo.

Al riguardo, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, non formula osservazioni in merito alla determinazione degli oneri correlati alla disposta autorizzazione di spesa per il 2025 relativi all'introduzione della nuova figura del Vicesegretario generale, a cui si provvede ai sensi delle medesime norme.

Considerato, altresì, il posticipo dal 2025 al 2026 della decorrenza del sistema autonomo finanziamento a regime della Commissione, andrebbero forniti, a suo avviso, ulteriori elementi di valutazione che consentano di confermare che ai predetti oneri relativi all'introduzione della nuova figura del Vicesegretario generale, per gli anni successivi al 2025, potrà farsi fronte nell'ambito delle dotazioni di bilancio della

Commissione, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al differimento dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 del termine previsto nell'assetto già vigente per provvedere all'assunzione mediante concorso pubblico del personale non dirigenziale di ruolo della Commissione, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito allo stato di avanzamento delle relative procedure concorsuali di reclutamento.

Non ha, invece, osservazioni da formulare in merito all'avvalimento di personale sia per il carattere facoltativo del citato avvalimento, sia perché, come riferito dalla relazione tecnica a conferma del prescritto vincolo di neutralità finanziaria recato dalla norma, l'avvalimento avverrà comunque a titolo gratuito e non sarà pertanto erogato dalla Commissione al predetto personale alcun trattamento economico, ancorché accessorio.

Infine, non ha osservazioni da formulare neanche in merito all'innalzamento della durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione stante la natura privata dei soggetti sui quali la stessa dispiega i propri effetti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che la novella introdotta dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3, provvede agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'avvio della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies*, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera c), del decreto legislativo 29 agosto 2023.

Segnala che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con riferimento alla copertura finanziaria indicata dalla disposizione, che, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, spiega i propri effetti solo in termini di saldo netto da finanziare, evidenzia che l'articolo 35, comma 8-*decies*, del sopracitato decreto legislativo n. 36 del 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite di spesa, per il riconoscimento di un contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive, versati sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 in favore dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che i predetti enti non abbiano conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio, ricavi di qualsiasi natura superiori complessivamente a euro 100.000.

Al riguardo, fa presente che in base alle risultanze del rendiconto generale dello Stato per l'anno 2023 le predette risorse, allocate su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano interamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui conto finanziario per l'anno 2023 riporta, nell'am-

bito delle entrate correnti, la medesima somma, in termini di variazioni e stanziamento finale nonché quali entrate accertate e riscosse.

Segnala, altresì, che, in base alle risultanze a consuntivo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli esercizi 2023 e 2024 le predette somme, pari a 8,3 milioni di euro, sono iscritte sul capitolo 819 della spesa e risultano integralmente registrate come economie.

Ciò posto, osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame afferma che il richiamato Fondo risulta, ad oggi, con una capienza residua pienamente sufficiente alla copertura degli oneri previsti dalla disposizione.

Alla luce di tale quadro, ritiene, comunque, utile acquisire dal Governo informazioni in merito all'ammontare delle disponibilità delle risorse individuate dalla norma in esame, nonché in ordine all'allocazione delle suddette risorse nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025, atteso che sul relativo capitolo di spesa non risultano appostate somme.

Con riferimento alla compensazione finanziaria degli effetti derivanti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, dalla disposizione in esame, fermo quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, ricorda che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato relativo al triennio 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, a 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027.

Al riguardo, prende atto che il Fondo reca le disponibilità necessarie a far fronte alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, posto che, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, emerge che sul Fondo in parola residuano al mo-

mento, per l'anno 2025, disponibilità pari a 195.119.665 euro.

Per quanto concerne l'articolo 13, evidenzia che la norma in esame, istituisce, Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, per il 2025, il « Fondo sport a studenti universitari » con una dotazione di 1 milione di euro per il 2025, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi.

Nel segnalare che al summenzionato fondo sono attribuiti ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame, non formula osservazioni sull'istituzione del fondo e sulla relativa dotazione.

Non ha osservazioni da formulare anche in merito all'attribuzione al fondo di parte delle somme accertate all'articolo 8, comma 1, poiché trattasi di un vincolo di destinazione su risorse, ulteriori ed eventuali, che già ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, sono per quota parte assegnate al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Rinvia, invece, a quanto detto in merito all'articolo 8 del provvedimento per le considerazioni riguardanti l'entità e le modalità di accertamento delle risorse in oggetto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Segnala che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vi-

gente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al riguardo, con riferimento alla copertura finanziaria indicata dalla disposizione, che spiega i propri effetti solo in termini di saldo netto da finanziare, rinvia a quanto osservato con riferimento alla medesima modalità di copertura finanziaria individuata, per la medesima annualità, dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3.

Con riferimento alla compensazione finanziaria degli effetti derivanti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ricorda che, sulla base di una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze residuano al momento, per l'anno in corso, disponibilità pari a 195.119.665 euro.

Non ha, pertanto, osservazioni in merito all'effettiva sussistenza delle disponibilità necessarie a far fronte alla predetta compensazione finanziaria.

Con riferimento all'articolo 16, fa presente che le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16 provvedono agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 5, comma 5, del provvedimento in esame, pari complessivamente a 271.251.606 euro per l'anno 2025, tramite due modalità: quanto a 228.242.367 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006; quanto a 43.009.239 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano,

pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, ricorda che il citato articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport in precedenza esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo al contempo il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle inerenti strutture organizzative del citato Ministero e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, cui si è provveduto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007.

Nel rinviare a quanto osservato in merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 7, comma 5, per una ricostruzione più ampia in ordine alle risorse di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006, fa presente che le risorse previste a copertura dalla disposizione in esame sono quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze ai sensi della medesima disposizione e corrispondono nell'importo a quelle stanziare per le predette finalità dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, attualmente in corso di esame presso il Senato della Repubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente al provvedimento in esame ed entrato in vigore nella medesima data.

Tanto premesso, prende atto dell'equivalenza, anche sotto il profilo degli effetti contabilizzati sui diversi saldi di finanza pubblica, tra le risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 95 del 2025 e gli oneri cui si provvede ai sensi della disposizione in esame.

Rileva, altresì, che il combinato disposto dei due citati provvedimenti assicura, in ogni caso, la contestualità tra la provvista delle occorrenti risorse finanziarie e il loro corrispondente utilizzo per finalità di copertura, nel presupposto che il citato decreto-legge n. 95 del 2025 sia convertito in

legge e che, in particolare, le risorse di cui al menzionato articolo 2, comma 8, preordinate alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 16 del provvedimento in esame, non siano ridotte nel proprio ammontare all'esito dell'esame parlamentare del citato decreto-legge.

Quanto alla seconda modalità di copertura, fa presente che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, dispone che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario e accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

Osserva, altresì, che, il comma 2-*bis* del sopracitato articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 2012 prevede, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, la riassegnazione di una quota pari al 30 per cento delle suddette risorse ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionalità delle prefetture-Uffici territoriali del Governo.

Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica allegata al presente decreto evidenzia che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti in data 16 maggio 2025, sono state accertate, ai sensi del summenzionato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 79 del 2012, risorse disponibili, relativamente all'esercizio finanziario 2022, pari a 104.600.000 euro, le quali sono state versate nel capitolo 3651 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Rileva che la medesima relazione afferma, altresì, che nel corso del corrente esercizio finanziario è in via di perfezio-

namento uno specifico provvedimento volto alla riassegnazione della quota del 30 per cento destinata alle esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, per un importo pari a 31.800.000 euro.

Ciò posto, prende atto degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, dai quali risulta la sussistenza delle disponibilità finanziarie occorrenti alla copertura degli oneri indicati dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 16.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nel corso di una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria.

Atto n. 277.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi, ai sensi

dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria *pro tempore* a Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria.

Rileva che il provvedimento è finalizzato alla sostituzione del precedente Commissario straordinario, ingegner Francesco Sorrentino, anch'egli titolare dell'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2024, che gli ha conferito l'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, contestualmente revocando il precedente incarico.

Evidenzia, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, il Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria *pro tempore* è individuato quale Commissario straordinario per gli interventi denominati: Palermo – realizzazione centro polifunzionale « Bocca di Falco »; Catania – realizzazione centro polifunzionale « Librino »; Reggio Calabria – caserma « Manganelli »; Crotone – realizzazione nuovo fabbricato; Reggio Calabria – riorganizzazione dei presidi.

Sottolinea che, ai sensi del successivo comma 2, al Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, richiamati nelle premesse del provvedimento, mentre il comma 3 affida al medesimo Commissario straordinario le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto attiene alle opere da realizzare, ricorda che la loro individuazione e la nomina del Commissario sono state approvate con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che, in riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare Commissari straordinari dotati di poteri derogatori al codice dei contratti pubblici.

Tanto premesso, con riferimento ai profili di carattere finanziario del provvedimento, fa presente che, come già evidenziato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, restano ferme le disposizioni di cui al menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.

In particolare, rappresenta che l'articolo 4, comma 1, del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica. Il successivo comma 2 prevede, invece, che gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera siano a carico del quadro economico dell'opera stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, che aveva conferito all'ingegner Ievolella l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle summenzionate opere infrastrutturali non reca, invece, disposizioni di carattere finanziario rispetto al predetto incarico.

Tanto premesso, ritiene opportuno che il Governo confermi che, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto in esame, continuano a trovare applicazione anche le previsioni di carattere finanziario di cui all'articolo 4 del più volte richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata, rappresenta che, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto, continuano a trovare applicazione le previsioni di carattere finanziario di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e, pertanto, al Commissario straordinario nominato ai sensi del presente provvedimento non spetta, in ragione dell'incarico attribuito, alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica e gli oneri connessi con la realizzazione delle opere sono a carico del rispettivo quadro economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, alla luce dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria (Atto n. 277);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto, continuano a trovare applicazione le previsioni di carattere finanziario di cui all'articolo 4

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e, pertanto, al Commissario straordinario nominato ai sensi del presente provvedimento non spetta, in ragione dell'incarico attribuito, alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica e gli oneri connessi con la realizzazione delle opere sono a carico del rispettivo quadro economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lo schema di decreto ».

VALUTA FAVOREVOLMENTE.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di valutazione favorevole.

La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole sullo schema di decreto.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Atto n. 275.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2025.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 14 luglio 2025, l'intesa sancita sullo schema di decreto in esame dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997

n. 281. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.

Intervenendo in sostituzione del relatore, nel ribadire che il provvedimento ha carattere compilativo e, pertanto, non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere, sullo stesso, parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

Atto n. 276.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2025.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione, ancorché non fosse corredato della prescritta intesa da sancire in nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Preso atto che la Conferenza unificata non si è ancora pronunciata al riguardo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. Atto n. 275 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	108

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	104
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 3 (<i>Subemendamenti alle proposte emendative 12.03 e 13.08 del Relatore</i>)	109
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	111

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti atti-*

nenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Lovecchio, illustra il provvedimento in titolo.

Segnala che esso è composto da 17 articoli e reca diverse misure volte a garantire lo svolgimento di eventi sportivi, tra cui: i giochi olimpici e paraolimpici inver-

nali « Milano Cortina 2026 », la trentottesima edizione della « America's Cup-Napoli 2027 », la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 e le finali ATP 2026-2030.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni di interesse per la VI Commissione Finanze.

Evidenzia, anzitutto, che l'articolo 1, ai commi 1-3, dispone che l'assegnazione e l'uso delle frequenze per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 » siano rilasciate a titolo gratuito e che i provvedimenti di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano esenti dall'imposta di bollo.

Rileva, inoltre, che l'articolo 8 destina, per l'anno 2025, al Nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del mediterraneo di Taranto 2026, per le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi, una quota fino a 25 milioni di euro dell'eccedenza del gettito fiscale destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale, che è contestualmente accertata in circa 181 milioni di euro (181.506.669 euro).

Ricorda che il comma 630 e il comma 630-bis della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), fissano il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Evidenzia, poi, che entrambi i commi specificano inoltre quanta parte delle risorse in questione debba essere destinata a ciascuna delle citate istituzioni (CONI, Sport e salute Spa, NADO Italia). Il comma 632 prevede che le entrate fiscali sopra citate siano annualmente ac-

certate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza sia attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Atto n. 275.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 giugno 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda anzitutto che il termine per l'espressione del parere della Commissione è fissato al 18 luglio 2025. Comunica, poi, che è pervenuta l'intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato. La Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimere il parere.

Invita quindi il relatore, onorevole Testa, a formulare una proposta di parere.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, formula sul provvedimento in esame una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*), che illustra nel dettaglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.35.

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Testo unificato C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, martedì 15 luglio, la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative presentate.

Comunica, quindi, che sul testo unificato delle proposte di legge, adottato come testo base, non modificato dalla Commissione, sono pervenuti i pareri favorevoli

delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Attività produttive, nonché il parere favorevole con osservazione della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Alberto BAGNAI (LEGA) interviene per ringraziare il Presidente e tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto in sinergia. Ringrazia, altresì, il collega Romano, che pur non essendo membro della Commissione, ha dato un contributo prezioso alla stesura del testo unificato in titolo, che – tenendo conto delle osservazioni e anche di alcune perplessità emerse in fase di audizione – ha potuto concludere il suo *iter* in Commissione. Ricorda come, al quarto punto del programma elettorale del centrodestra per le elezioni politiche del 2022, nell'ambito delle misure volte a realizzare un fisco più equo, vi fosse la precisa indicazione del diritto al conto corrente per tutti i cittadini. Precisa, quindi, che il rapporto di conto corrente, pur essendo destinatario di una disciplina prevalentemente privatistica, presenta una chiara vocazione sociale e politica, la quale, a suo parere, deve trovare un corrispondente ed esplicito riconoscimento giuridico. Nell'ambito dell'esercizio dei diritti economici dei cittadini, rileva come, in un mondo sempre più *cashless*, debba essere assicurato l'utilizzo di forme di pagamento elettronico. Ritene, infatti, che in caso contrario si verificherebbe una violazione dei diritti economici fondamentali dei cittadini, non garantendosi il diritto all'inclusione finanziaria.

Infine, nel ricordare come i temi affrontati dalla proposta di legge in esame fossero già stati oggetto di una specifica iniziativa legislativa, nel corso della scorsa legislatura, del senatore Siri, auspica che i contenuti del provvedimento, che mira all'inclusione finanziaria delle fasce della popolazione meno tutelate, possano essere condivisi, trasversalmente, da tutte le forze politiche. Ribadisce, quindi, la propria gratitudine nei confronti della Commissione tutta e del relatore, onorevole Testa, per il lavoro svolto sul provvedimento.

Enrica ALIFANO (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla

proposta di legge in esame, evidenzia come la stessa, essendo volta a rafforzare le garanzie dei cittadini nei confronti degli istituti di credito, sia senz'altro condivisibile nelle sue finalità. Si rammarica, tuttavia, per la mancata approvazione degli emendamenti presentati al provvedimento dal MoVimento 5 Stelle, in quanto gli stessi avevano una portata migliorativa, prevedendo, tra l'altro, l'estensione dell'obbligo di contrarre non solo alle banche, ma anche ad ogni altro prestatore di servizi di pagamento. Ribadisce, in ogni caso, il voto favorevole del suo gruppo su un provvedimento che – opportunamente – favorisce i correntisti, avendo quale ulteriore effetto quello di implementare le forme di pagamento elettronico.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del gruppo PD sul provvedimento; considera, infatti, come esso, correttamente, renda i rapporti di conto corrente più inclusivi, pur nel rispetto delle norme unionali in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Ritiene, conclusivamente, si tratti di un lavoro utile che merita la condivisione di tutta la Commissione.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE), ricollegandosi a quanto detto dai colleghi che lo hanno preceduto, preannuncia sul provvedimento in esame il voto favorevole del suo gruppo, ritenendo lo stesso un atto di responsabilità. Infatti, richiamandosi alla propria esperienza personale come fondatore di una piccola banca di credito cooperativo, si dice consapevole delle oggettive difficoltà connesse all'apertura di un rapporto di conto corrente, difficoltà che è giusto affrontare e porre al centro del dibattito parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Testa, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte anzitutto che alle proposte emendative depositate dal relatore nella seduta di ieri sono stati presentati due subemendamenti (*vedi allegato 3*), entrambi ammissibili.

Ricorda, inoltre, che oltre ai citati emendamenti del relatore, restano da votare le proposte emendative accantonate nella seduta di ieri, 15 luglio. Avverte, altresì, che l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 6.05 è stato ritirato dai presentatori.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Casasco 1.8 e Cavandoli 1.9, nonché dell'emendamento Gusmeroli 1.13; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.24; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Osnato 1.04, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*); invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Mazzetti 1.026; ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.038; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.05, Merola 8.06, Cavandoli 8.010 e Lovecchio 8.012, nonché degli articoli aggiuntivi Nevi 8.040 e 8.041; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Casasco 10.2 e Cavandoli 10.3, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*); invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Caramanna 10.05; raccomanda l'approvazione dei propri articoli aggiuntivi 12.03 e 13.08, esprimendo invece parere contrario sui ri-

spettivi subemendamenti Merola 0.12.03.1 e 0.13.08.1; infine, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Merola 14.1 e Lovecchio 14.2, nonché dell'articolo aggiuntivo Zinzi 14.012.

Sottolinea che al momento restano, invece, accantonati gli articoli aggiuntivi Comaroli 6.01, Nevi 6.02, gli identici articoli aggiuntivi Osnato 7.02 e Battistoni 7.03, l'emendamento Osnato 12.1 e l'articolo aggiuntivo Osnato 12.01.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Casasco 1.8 e Cavandoli 1.9, nonché l'emendamento Gusmeroli 1.13 sono stati ritirati dai presentatori.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del suo gruppo dal voto sull'emendamento del relatore 1.24.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.24 (*vedi allegato 4*).

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara di accettare la proposta di riformulazione, formulata dal relatore, del proprio articolo aggiuntivo 1.04.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del suo gruppo dal voto sull'articolo aggiuntivo Osnato 1.04, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Osnato 1.04, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Mazzetti 1.026, nonché gli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 8.010 e Lovecchio 8.012 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.05 e Merola 8.06.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Nevi 8.040 e 8.041 sono stati ritirati dai presentatori e che i presentatori degli identici emendamenti Casasco 10.2 e Cavandoli 10.3 hanno accolto la proposta di riformulazione formulata dal relatore

Enrica ALIFANO (M5S) intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del suo gruppo dal voto sugli identici emendamenti Casasco 10.2 e Cavandoli 10.3, come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Casasco 10.2 e Cavandoli 10.3, come riformulati (*vedi allegato 4*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Caramanna 10.05, sottoscritto dal deputato Congedo, è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Merola 0.12.03.1, approva l'articolo aggiuntivo del relatore 12.03 (*vedi allegato 4*), respinge il subemendamento Merola 0.13.08.1 e approva l'articolo aggiuntivo del relatore 13.08 (*vedi allegato 4*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lovecchio 14.2 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 14.1

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Zinzi 14.012 è stato ritirato dai presentatori.

Preso quindi atto della necessità di relatore e Governo di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori sugli articoli aggiuntivi Comaroli 6.01, Nevi 6.02, sugli identici articoli aggiuntivi Osnato 7.02 e Battistoni 7.03, nonché sull'emendamento Osnato 12.1 e sull'articolo aggiuntivo Osnato 12.01, tuttora accantonati, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 2488, di conversione in legge del decreto-legge n. 96 del 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo

svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Atto n. 275.**

PARERE APPROVATO

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Atto del Governo n. 275);

premesso che esso attua i principi recati dalla legge delega per la riforma fiscale, legge n. 111 del 2023 e, in particolare, l'articolo 21, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici;

preso atto che lo schema di decreto legislativo ha natura squisitamente compilativa e non reca innovazioni rispetto a

quanto previsto, per le singole imposte, dalla legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di approfondire le verifiche di tipo ricognitivo sulle disposizioni vigenti *in subiecta materia*, onde assicurare, nella stesura finale del Testo unico, la corretta riproduzione del contenuto precettivo delle norme in vigore e del loro coordinamento in un corpo normativo omogeneo, in applicazione dei criteri di delega previsti dall'articolo 21 della legge n. 111 del 2023.

ALLEGATO 3

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 12.03 E 13.08
DEL RELATORE****ART. 12.**

All'emendamento 12.03 del Relatore, al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: il versamento della prima o unica rata con le seguenti: l'integrale versamento.

0.12.03.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)

1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022

o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

12.03. Il Relatore.

ART. 13.

All'emendamento 13.08 del Relatore, al comma 1, sostituire le parole: dovranno essere espressamente ed adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso con le seguenti: devono essere indicate le circostanze che giustificano l'accesso.

0.13.08.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere

espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso ».

2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti succes-

sivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13.08. Il Relatore.

ALLEGATO 4

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 1.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera *h*) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.

1.24. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

1.04. (Nuova formulazione) Osnato.**ART. 10.**

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **10.2. (Nuova formulazione)** Casasco, Rubano, Lovecchio, Sala, Tenerini.

* **10.3. (Nuova formulazione)** Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)

1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-

legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

12.03. Il Relatore.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso ».

2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13.08. Il Relatore.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447-A 113

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 113

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. C. 1579 (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 113

ALLEGATO (*Parere approvato*) 117

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 114

Proposta di nomina del dottor Luciano Buonfiglio a presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Nomina n. 97 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 114

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 16 luglio 2025.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.
C. 1447-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre.

C. 1579.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla I Commissione sulla proposta di legge C. 1579 Montaruli, composta da un unico articolo, volta ad istituire il Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, come modificata in sede referente.

Rinviano alla documentazione predisposta dal Servizio studi per ulteriori approfondimenti, segnala che il comma 1 riconosce il 20 ottobre, data in cui nel 1944 avvenne la strage di Gorla, quale « Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre », al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e per rafforzare l'impegno per la pace.

Rileva che il comma 2, in occasione della celebrazione del Giorno di cui al comma 1, attribuisce alle scuole di ogni ordine e grado la facoltà di organizzare, nell'ambito della loro autonomia, manifestazioni pubbliche, cerimonie, studi, convegni e momenti comuni di ricordo e di riflessione sulla strage di Gorla e sulle piccole vittime di tutte le guerre, in particolare allo scopo di promuovere una cultura della pace.

Sottolinea che ai sensi del comma 3, in occasione della celebrazione del Giorno di cui al comma 1, possono essere altresì organizzate iniziative volte a commemorare gli studenti e gli operatori scolastici vittime di stragi.

Il comma 4 precisa che il Giorno di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Infine, il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina del dottor Luciano Buonfiglio a presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Nomina n. 97.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento sulla proposta di nomina di nomina del dottor Luciano Buonfiglio a presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Al riguardo avverte che il termine per l'espressione del predetto parere scadrà il 29 luglio prossimo.

Rileva che l'articolo 8 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 stabilisce, al comma 2, che il presidente del Comitato olimpico nazionale sia eletto dal Consiglio nazionale del CONI e, al comma 3, che lo stesso presidente, dopo essere stato eletto, sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dell'esito dell'elezione effettuata dal Consiglio nazionale.

Ricorda che il CONI è stato riconosciuto come ente di diritto pubblico già con la legge n. 426 del 1942, successivamente abrogata, e che la sua natura giuridica è stata poi confermata dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999: pertanto, la nomina di cui al comma 3 è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 che prevedono che le nomine di presidenti e vicepresidenti di enti pubblici siano sottoposte al parere parlamentare.

Ricorda, altresì, che il presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;

essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;

essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.

Tenuto conto del *curriculum vitae* del dottor Buonfiglio, cui rinvia, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il Ministro Andrea ABODI ringrazia la VII Commissione per aver posticipato l'audizione del dottor Buonfiglio a una seduta successiva alla nomina del medesimo quale presidente del CONI. Dichiarà, inoltre, che nel corso della prossima riunione del Consiglio dei Ministri sottoporrà a tale organo la proposta di nomina del dottor Buonfiglio alla carica sopra indicata. Nell'affermare di aver già avuto modo di percepire sintonia con il dottor Buonfiglio, ritiene che questo passaggio parlamentare sia funzionale all'attività di rinnovamento del movimento sportivo che lo stesso dottor Buonfiglio ha dichiarato di voler intraprendere.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sui lavori della commissione, chiede alla presidenza di fornire una spiegazione circa la decisione di posticipare l'audizione informale del dottor Buonfiglio successivamente alla sua nomina a presidente del CONI. Nel rilevare come il Ministro Abodi abbia anticipato, in parte, la risposta alla sua richiesta di spiegazioni, domanda alla presidenza se può garantire con certezza che la suddetta audizione si svolgerà, una volta che il dottor Buonfiglio sarà nominato presidente del CONI.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, rassicura l'onorevole Berruto sul fatto che l'audizione del dottor Buonfiglio sarà svolta non appena sarà perfezionata la nomina a presidente del CONI, ritenendo che tale modo di procedere sia più razionale oltre che più corretto sul piano istituzionale.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dal voto dei componenti del gruppo PD-IDP appartenenti alla Commissione. Invero, pur riconoscendo come l'elezione del dottor Buonfiglio a presidente del CONI da parte del Consiglio Nazionale sia espressione di un voto democratico, dichiara di non condividere la modalità di elezione prevista dalla normativa vigente, non riconoscendone la legittimità e giudicandola medievale.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dal voto dei componenti del gruppo del MoVimento 5 Stelle facenti parte della Commissione, non condividendo le modalità di elezione del presidente del CONI stabilite dalla normativa vigente, come già più volte dichiarato al Ministro Abodi.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, comunica che si procederà alla votazione. Ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto. Prima di procedere

all'appello nominale, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e che, ai fini della validità della votazione, è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione, computando anche i deputati che dichiarino di astenersi ed i deputati in missione.

Precisa che sarà posta in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina: chi è favorevole alla nomina deve deporre la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. Chi è contrario alla nomina deve fare il contrario, cioè deporre la pallina nera nell'urna bianca e la pallina bianca nell'urna nera. Chi vuole astenersi dovrà dichiararlo nel momento in cui sarà chiamato a votare.

Ricorda, infine, che la proposta di parere sarà approvata ove sia raggiunta la maggioranza dei voti espressi; a parità di voti la proposta di parere si intenderà respinta.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere

favorevole del relatore relativa alla proposta di nomina in esame.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 97:

Presenti	20
Votanti	13
Astenuti	7
Maggioranza	7

Hanno votato sì	13
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Cangiano, Colombo, Dalla Chiesa, Di Maggio, Matteoni, Miele, Mollicone, Perissa, Pozzolo, Roscani, Sasso, Tasinari.

Si sono astenuti i deputati: Amato, Burruto, Caso, Iacono, Manzi, Orrico, Piccolotti.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

**Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di
Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. C. 1579.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo della proposta di legge C. 1579, recante Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	119
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	125

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	119
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria. Atto n. 277 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Rosanna Giudice a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena. Nomina n. 93 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
Proposta di nomina del dottor Gianluca Mureddu a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara. Nomina n. 94 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	121

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	122
5-04248 Mazzetti: Elementi in merito all'adozione di un meccanismo nazionale di certificazione del risparmio idrico	122
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-04249 L'Abbate: Iniziative volte a promuovere la riconversione degli impianti di refrigerazione commerciale	122
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	128
5-04250 Simiani: Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli avvisi di avvio delle procedure di nomina dei presidenti degli enti parco nazionali	123
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	130
5-04251 Zinzi: Elementi in merito all'istituzione definitiva del Parco nazionale di Portofino .	123
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	131
5-04252 Bonelli: Iniziative di competenza finalizzate alla realizzazione degli interventi di bonifica del sito orfano di Santa Apollonia nel comune di Aprilia	123
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	132

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Lega-Salvini Premier, è entrata a far parte della Commissione la deputata Elisa Montemagni, in sostituzione del deputato Andrea Dara.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 15 luglio è stata svolta la relazione introduttiva.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) preannuncia l'astensione del gruppo di appartenenza sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte, concorde la Commissione, che si procederà a un'inversione dei punti all'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria (Atto n. 277) e alla riunione dell'Ufficio di presidenza, e successivamente all'esame delle proposte di nomina della dottoressa Rossanna Giudice a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena (Nomina n. 93) e del dottor Gianluca Murreddu a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara (Nomina n. 94).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria.

Atto n. 277.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il 28 luglio 2025.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame si basa sulla disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «Sblocca cantieri»), che prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, per la nomina di Commissari straordinari incaricati di sovrintendere alla realizzazione o al completamento di interventi infrastrutturali caratterizzati da elevata complessità progettuale, difficoltà esecutive o amministrative ovvero da un rilevante impatto socio-economico.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato, tra gli altri, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, con il quale è stata disposta la nomina dell'ingegner Gianluca Ievolella, Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria *pro tempore*, quale Commissario straordinario per l'esecuzione degli interventi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.

Con l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, sono state apportate modifiche e integrazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, sostituendo l'ingegner Gianluca Ievolella con l'ingegner Tommaso Colabufo. Da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2023, l'incarico è stato affidato all'ingegner Francesco Sorrentino, già Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria *pro tempore*.

In conseguenza dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2024, che ha conferito all'ingegner Sorrentino la direzione del Provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria – con contestuale revoca dell'incarico per la Sicilia e la Calabria – e nelle more dell'adozione del piano di razionalizzazione dei compiti dei commissari straordinari previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 89 del 2024, il provvedimento in esame dispone la sua sostituzione nel ruolo commissariale con l'ingegner Floriano Siniscalco, Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria *pro tempore*.

Rileva che l'articolo unico dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede, al comma 1, la nomina

del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria *pro tempore* quale Commissario straordinario per gli interventi relativi al centro polifunzionale « Bocca di Falco » di Palermo, al centro polifunzionale « Librino » di Catania, alla caserma « Manganelli » di Reggio Calabria, al nuovo fabbricato della questura di Crotone e alla riorganizzazione dei presidi di polizia di Reggio Calabria.

Il comma 2 stabilisce che al nuovo Commissario straordinario si applichi la disciplina prevista per il predecessore, mentre il comma 3 dispone che il Commissario assuma anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Segnala, altresì, che lo schema di decreto in esame è corredato dal *curriculum* dell'ingegner Floriano Siniscalco, nonché dalla dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi del candidato.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina della dottoressa Rosanna Giudice a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena.

Nomina n. 93.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 1° luglio 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 1° luglio 2025 si è svolta la relazione introduttiva e che, nella seduta del 15 luglio 2025, si è svolta l'audizione della candidata designata.

Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del prescritto parere, già fissato al 13 luglio 2025, è stato prorogato di dieci giorni per consentire lo svolgimento dell'audizione della candidata.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	18
Astenuti	8
Maggioranza	10

Hanno votato sì	18
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bagnasco in sostituzione di Batti-

stoni, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Caiata, Cortelazzo, Iaia, Lampis, Manes, Mattia, Mazzetti, Milani, Montemagni, Patriarca, Pizzimenti, Fabrizio Rossi, Rotelli, Semenzato, Bof in sostituzione di Stefani.

Si sono astenuti i deputati: Curti, Evi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Ruffino, Santillo, Simiani.

Proposta di nomina del dottor Gianluca Mureddu a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.

Nomina n. 94.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 8 luglio 2025 si è svolta la relazione introduttiva e che, nella seduta del 15 luglio 2025, si è svolta l'audizione del candidato designato.

Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 22 luglio 2025.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	18
Astenuti	8
Maggioranza	10

Hanno votato sì	18
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bagnasco in sostituzione di Battistoni, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Caiata, Cortelazzo, Iaia, Lampis, Manes, Mattia, Mazzetti, Milani, Montemagni, Patriarca, Pizzimenti, Fabrizio Rossi, Rotelli, Semenzato, Bof in sostituzione di Stefani.

Si sono astenuti i deputati: Curti, Evi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Ruffino, Santillo, Simiani.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04248 Mazzetti: Elementi in merito all'adozione di un meccanismo nazionale di certificazione del risparmio idrico.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, giudica positivamente l'attenzione riservata dal Ministero alla questione del risparmio idrico, tema che reputa strategico sia sotto

il profilo ambientale sia per lo sviluppo dei territori. Pur riconoscendo il contributo degli interventi attivati nell'ambito del PNRR, ritiene fondamentale una ulteriore risposta concreta e tempestiva, anche alla luce delle marcate disomogeneità tra le reti idriche regionali e tra i diversi comparti produttivi.

In tale contesto, sottolinea la necessità di adottare tecnologie avanzate e *best practices* che consentano un impiego più razionale della risorsa idrica, auspicando il superamento dell'utilizzo di acqua potabile per usi che potrebbero essere soddisfatti mediante sistemi di recupero.

Esprime, quindi, apprezzamento per il percorso di approfondimento avviato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ritenendo tuttavia imprescindibile un intervento strutturale sull'intera rete idrica nazionale, i cui costi — a suo avviso — sarebbero ampiamente compensati dall'indotto economico generato, oltre che dal risparmio idrico conseguito.

5-04249 L'Abbate: Iniziative volte a promuovere la riconversione degli impianti di refrigerazione commerciale.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Patty L'ABBATE (M5S), replicando, esprime apprezzamento per l'avvio delle consultazioni con gli organismi di certificazione e con le associazioni di categoria finalizzate all'aggiornamento degli schemi di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, nonché per l'attenzione del Ministero al contrasto del mercato illegale dei gas refrigeranti attraverso attività di vigilanza e repressione.

Manifesta tuttavia perplessità in merito alla persistenza, in particolare nel settore della grande distribuzione, di numerosi esercizi commerciali che continuano ad avvalersi di impianti obsoleti alimentati da gas a elevato potenziale climalterante.

Ricorda, in proposito, come in sede di esame dell'ultima legge di bilancio il proprio gruppo abbia presentato proposte emendative volte all'introduzione di un credito d'imposta per favorire la sostituzione di tali impianti con sistemi alternativi e sostenibili, proposte che tuttavia non hanno trovato adeguata considerazione da parte della maggioranza e del Governo.

Ritiene pertanto imprescindibile un intervento in tal senso, sia per evitare l'avvio di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, sia per promuovere un modello di impresa compatibile con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

5-04250 Simiani: Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli avvisi di avvio delle procedure di nomina dei presidenti degli enti parco nazionali.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, esprime rammarico per la risposta resa dal rappresentante del Governo, ritenendola non rispondente alla realtà dei fatti. In particolare, con riferimento agli avvisi relativi all'avvio delle procedure di nomina dei presidenti di numerosi parchi nazionali – tra cui il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e il Parco nazionale delle Cinque Terre – rileva un disallineamento tra quanto comunicato dal sottosegretario e l'effettivo aggiornamento della pagina *web* nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Nel rilevare quelle che giudica evidenti difficoltà da parte dello stesso Ministero nell'assicurare il rispetto delle procedure previste dalla legge quadro sulle aree protette, auspica che, per le nomine ancora da perfezionare, siano scrupolosamente garantite le forme di pubblicità previste dall'articolo 9 della citata legge.

Conclude sottolineando la necessità che i candidati designati siano in possesso di comprovate professionalità, con particolare

riguardo alla tutela della biodiversità e alle peculiarità dei parchi marini.

5-04251 Zinzi: Elementi in merito all'istituzione definitiva del Parco nazionale di Portofino.

Francesco BRUZZONE (LEGA), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco BRUZZONE (LEGA), replicando in qualità di cofirmatario, sottolinea la necessità di pervenire senza ulteriori esitazioni o soluzioni provvisorie all'istituzione definitiva del Parco nazionale di Portofino, secondo la configurazione delineata dalla regione Liguria comprendente i comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure. In proposito, ribadisce la propria contrarietà a ogni ipotesi di ampliamento del perimetro del parco, che rischierebbe di generare nuovi contenziosi.

In tale ottica, sollecita l'adozione in tempi celeri del relativo decreto del Presidente della Repubblica, da sottoporre alla regione Liguria per l'acquisizione dell'intesa.

5-04252 Bonelli: Iniziative di competenza finalizzate alla realizzazione degli interventi di bonifica del sito orfano di Santa Apollonia nel comune di Aprilia.

Filiberto ZARATTI (AVS), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Filiberto ZARATTI (AVS), replicando in qualità di cofirmatario, esprime insoddisfazione per la risposta fornita dal sottosegretario Barbaro e rileva con rammarico che il finanziamento di quattordici milioni di euro – pur formalmente individuato nell'ambito del PNRR – non risulta ad oggi effettivamente attivabile ai fini della messa

in sicurezza del sito « Santa Apollonia »; si tratta, a suo avviso, di un fatto molto grave.

Si interroga, in tale contesto, sulla destinazione dell'anticipazione già erogata pari a 1,4 milioni di euro, reputando necessaria in proposito una valutazione del danno erariale. Giudica altresì inconciliabili con le legittime aspettative del territorio – che da tempo attende la bonifica del sito, ubicato peraltro in prossimità di un centro abitato – le tempistiche ipotizzate per un eventuale inserimento dell'intervento nel Programma regionale Lazio FESR 2021-2027.

Alla luce di quanto esposto, nel censurare la condotta del comune di Aprilia e della regione Lazio responsabili della predetta situazione, auspica un tempestivo intervento sostitutivo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che consenta di impiegare celermente le risorse già stanziare dal PNRR ai fini della bonifica del sito in titolo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante « Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport »;

considerato che il comma 2 dell'articolo 2 autorizza il Ministero dell'Interno ad operare con le deroghe alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare le esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »;

evidenziato che l'articolo 5 prevede la nomina di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 »;

valutate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 concernenti l'approvazione delle variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari, nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio, e la valutazione degli eventuali impatti ambientali delle opere in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della « America's Cup – Napoli 2027 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-04248 Mazzetti: Elementi in merito all'adozione di un meccanismo nazionale di certificazione del risparmio idrico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, l'invito a definire le attività utili all'efficientamento idrico, da destinare agli attori di grandi dimensioni quali distributori e imprese a forte consumo idrico, è da considerare pienamente condivisibile. Nel caso di specie, indicato nella proposta dell'Interrogante, si tratterebbe di creare strumenti fondati su meccanismi di mercato anziché su obblighi di legge, strutturando perciò tali incentivi su un modello senza oneri. Tale modello è da considerare ancor più rilevante, in considerazione della scarsità di risorse di cui spesso le società multiservizi dispongono.

A tal proposito, si rappresenta che presso la competente struttura del Ministero sono attualmente in corso valutazioni sulla possibilità di implementare un meccanismo analogo a quello dei certificati bianchi, ma per il settore idrico, ossia i cosiddetti certificati blu.

In merito, occorre opportunamente evidenziare la necessità di tener conto delle differenze del settore idrico rispetto a quello energetico, per cui un sistema del tutto analogo a quello dei certificati bianchi potrebbe non essere applicabile in modo pedissequo.

Il riferimento è, ad esempio, alla strutturazione del sistema tariffario e al costo unitario del bene – di gran lunga inferiore rispetto a quello dell'energia – che potrebbero avere ripercussioni sulla definizione del prezzo dei certificati e sul funzionamento del relativo mercato. Non si possono neppure trascurare le difficoltà tecniche di trasferimento della risorsa, soprattutto su grande scala, nonché l'incidenza che le differenze geografiche e climatiche produrrebbero sul valore del risparmio. Si rammentano inoltre le criticità legate alla per-

sistenza di un sistema idrico particolarmente articolato, con una molteplicità di soggetti coinvolti, che rende complessa la gestione dei dati sulle acque. Si ritiene, infatti, che la creazione di un meccanismo di certificazione richieda un robusto sistema di monitoraggio e verifica, per assicurare che i risparmi idrici siano reali e misurabili.

È altresì rilevante la necessità di individuare i soggetti coinvolti. Vi sarebbe infatti da un lato il regolatore, che avrebbe il compito di definire l'obiettivo ambientale a livello sistemico, e dall'altro i soggetti obbligati, che sarebbero chiamati a realizzare l'efficientamento richiesto e a sostenerne i costi. Ad essi, si aggiungerebbero le eventuali *Water Saving Services Companies* (WSSCo), che assumerebbero un ruolo equiparabile a quello delle *Energy Service Companies* (ESCO) nel campo dell'efficienza energetica, e che avrebbero il compito di indirizzare verso i migliori interventi realizzabili dal punto di vista tecnico, commerciale e finanziario.

Si segnala ad ogni buon conto che il 19 dicembre 2024 è stata presentata alla Camera la proposta di legge n. 2178, relativa alle disposizioni per la gestione e l'utilizzazione sostenibili delle risorse idriche, di iniziativa di alcuni deputati. All'articolo 2 della suddetta proposta, si prevede l'incentivazione del risparmio idrico nei settori produttivi attraverso l'istituzione del sistema dei cosiddetti certificati blu. Inoltre, alcuni emendamenti sono stati proposti all'atto della conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 o della conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95. A tal riguardo, si sottolinea l'importanza dello sviluppo di un

quadro normativo di riferimento che sia quanto più possibile chiaro e dettagliato, al fine di regolare il funzionamento del meccanismo in questione e di garantire trasparenza ed equità.

Pertanto, nel concordare sull'opportunità e sui benefici del risparmio idrico e

sull'eventualità dell'implementazione di una fase sperimentale su scala ridotta, si ritiene fondamentale un attento approfondimento dell'argomento, al fine di valutarne l'attuazione a livello nazionale e nei vari settori, soprattutto in quello agricolo e quello industriale.

ALLEGATO 3

5-04249 L'Abbate: Iniziative volte a promuovere la riconversione degli impianti di refrigerazione commerciale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto si rappresenta quanto segue. Come noto, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/573 che pone degli obiettivi ben precisi al 2050 ossia di eliminazione progressiva degli idrofluorocarburi (HFC), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella sua qualità di Autorità nazionale competente in materia, ha avviato da tempo interlocuzioni costanti con le Associazioni di categoria del settore della refrigerazione. È in corso un confronto continuo con gli *stakeholder*, al fine di allineare gli obblighi del Governo italiano alle esigenze dell'industria nazionale.

In tale occasione è stato evidenziato come l'Italia sia già oggi un riferimento a livello internazionale per quanto riguarda le tecnologie alternative agli attuali gas refrigeranti, soprattutto nei settori della refrigerazione industriale e commerciale. In questi ambiti, la percentuale di utilizzo di gas alternativi agli F-Gas risulta tra le più elevate in Europa e a livello globale.

Attualmente, il Ministero è impegnato nella fase di implementazione del Regolamento europeo al quale sono seguiti numerosi Atti esecutivi della Commissione europea. In particolare, lo scorso mese di giugno sono state avviate le consultazioni con gli Organismi di Certificazione e con le Associazioni di categoria, per l'aggiornamento degli schemi di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni agli operatori che svolgono le attività di cui ai Regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2215, 2025/625, 2025/627 e 2025/623.

Si tratta di un passaggio cruciale per garantire che il personale operi in condizioni di sicurezza e sia adeguatamente formato all'uso di refrigeranti alternativi

come CO₂ e propano, che presentano specifici rischi.

La bozza degli schemi è già stata condivisa con gli operatori e si è in attesa di ricevere osservazioni utili anche per un'eventuale semplificazione dei processi.

È in corso, inoltre, l'elaborazione di una proposta di modifica del Decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 per adeguarlo al nuovo impianto normativo europeo. Allo scopo si stima di condividere con gli operatori le nuove modifiche già a partire da settembre prossimo, avviando una fase ufficiale di consultazione.

Il Ministero è ben consapevole delle sfide poste dalla transizione verso refrigeranti a basso impatto climatico così come è consapevole che molto è stato fatto anche rispetto ad altri Paesi europei. Tuttavia, occorre ancora sostenere l'adeguamento del sistema produttivo, che in molti casi continua a fare uso di gas ad elevato potenziale climalterante, per il raggiungimento degli obiettivi introdotti con il Regolamento (UE) 2024/573.

In questa direzione, il Governo ritiene essenziale definire un quadro normativo chiaro, semplice ed efficace, che possa anche valutare l'introduzione di strumenti di accompagnamento per facilitare il processo di riconversione tecnologica. Ogni eventuale incentivo dovrà però tener conto delle esperienze maturate in passato, così da evitare distorsioni del mercato e possibili abusi.

Ampia attenzione verrà dedicata anche alla formazione e all'informazione, sia per i cittadini che per gli operatori del settore, affinché le scelte ambientali siano sempre più consapevoli e diffuse.

Infine, con riferimento al possibile mercato illegale dei gas refrigeranti, il Mini-

stero ha posto in essere le opportune attività di vigilanza e repressione per contrastare le pratiche illecite, a tutela delle imprese virtuose e dei consumatori, con il	coordinamento delle autorità competenti – quali Agenzia delle Dogane, Carabinieri del NIPAAF e del NOE nonché la Guardia di Finanza.
---	--

ALLEGATO 4

5-04250 Simiani: Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli avvisi di avvio delle procedure di nomina dei presidenti degli enti parco nazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, così come indicato dall'interrogante, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con i presidenti delle regioni sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scegliendo tra i nomi compresi in una terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del MASE, nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.

Al riguardo, si evidenzia che l'individuazione e la selezione di soggetti idonei a garantire una corretta e funzionale gestione d'indirizzo dell'organo di vertice dell'Ente Parco prevede l'adozione di procedimenti amministrativi articolati e complessi. Infatti, si rendono necessari tempi tecnici non eludibili, anche in considerazione del coinvolgimento di altri soggetti istituzionali primari, quali le Regioni e gli Enti locali interessati, oltre ai due rami del Parlamento, per concludersi infine con l'emanazione di un provvedimento a firma del Ministro.

Pertanto, consultando la pagina del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica relativo agli avvisi sulle procedure di nomina, è possibile verificare l'elenco delle procedure di nomina dei Presidenti di Parco nazionale in corso con la data dell'ultimo aggiornamento della pagina.

A tale proposito, è doveroso rappresentare che il sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è costantemente aggiornato nel rispetto delle Linee Guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Tali linee guida assicurano coerenza, accessibilità, usabilità e trasparenza dei servizi digitali offerti, a beneficio di tutti i cittadini garantendo una navigazione chiara, sicura e inclusiva, conforme agli standard tecnici e normativi previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

In conclusione, il costante aggiornamento delle pertinenti pagine del sito internet, confermato dall'indicazione della data dell'ultimo aggiornamento effettuato in calce al contenuto principale consente agli utenti di verificare facilmente la tempestività e l'attualità delle informazioni pubblicate in conformità con le Linee Guida AgID.

ALLEGATO 5

5-04251 Zinzi: Elementi in merito all'istituzione definitiva del Parco nazionale di Portofino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, è necessario premettere che la sentenza n. 642 del 7/10/2024 del Tar Liguria è stata di seguito impugnata dalla regione Liguria presso il Consiglio di Stato ed è immediatamente esecutiva per l'Amministrazione, non essendo stata proposta istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza.

Alla luce della predetta sentenza, a perimetrazione provvisoria vigente, la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sta procedendo ad ottemperare alla sentenza 7694 del 2021 del Tar Lazio, che ha ordinato al Ministero di provvedere alla delimitazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, nonché all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

La Direzione sta altresì ottemperando alla diffida dell'Associazione Amici di Portofino, sottoponendo nuovamente le misure di salvaguardia a regione e comuni. Successivamente, avvalendosi di Ispra per la valutazione tecnica di competenza, si procederà al riscontro delle osservazioni che dovessero pervenire da parte degli enti locali interessati in merito alle misure di salvaguardia. Una volta riscontrate le osservazioni, il Ministero adotterà, con decreto, le misure di salvaguardia, dando adeguata motivazione in ordine alle determinazioni assunte e, nel medesimo decreto, ricomporrà il Comitato di gestione. Tale *iter* procedimentale discende direttamente dagli obblighi derivanti dalla sentenza del Tar Lazio e dalla decisione del Tar Liguria di annullare zonizzazione, misure di salvaguardia e costituzione del Comitato di gestione provvisoria.

Con riferimento al diverso e parallelo *iter* procedimentale di istituzione definitiva del Parco Nazionale di Portofino, il Ministero ha preso atto che, con nota del 10 marzo scorso, la regione Liguria ha confermato la ferma contrarietà all'ipotesi del Parco allargato a 11 comuni. Peraltro, già nel gennaio 2025 la regione ha ribadito al Ministero l'interesse a perseguire l'intesa per l'istituzione definitiva del Parco Nazionale comprendente i tre comuni, e, in caso negativo, mostrando l'interesse al mantenimento dell'assetto dell'attuale Parco Naturale Regionale.

La regione Liguria ha altresì espresso le perplessità circa una configurazione del Parco « a corridoio » da essa considerata artificiosa, poiché prevede di includere porzioni di comuni non adiacenti al nucleo originario del Parco, costituito dal Promontorio di Portofino. Secondo la regione, sarebbe invece preferibile connettere ecologicamente tali territori, anche in maniera più estesa, individuando un sistema di Aree contigue, già previste dalla norma nazionale.

Alla luce di quanto su esposto, la Direzione Generale competente ha dato avvio al procedimento di istituzione definitiva del Parco di Portofino, chiedendo ad Ispra, con nota 23 maggio scorso, di provvedere alla zonizzazione del Parco assestandosi sui confini attuali del Parco Regionale. Ricevuto il riscontro da Ispra lo scorso 30 maggio, la Direzione sta procedendo a predisporre il testo di decreto del Presidente della Repubblica con le misure di disciplina da sottoporre alla Regione Liguria per acquisirne l'intesa.

ALLEGATO 6

5-04252 Bonelli: Iniziative di competenza finalizzate alla realizzazione degli interventi di bonifica del sito orfano di Santa Apollonia nel comune di Aprilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto, è necessario rammentare che il PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) ha previsto 500 milioni da destinare alla bonifica dei siti cosiddetti orfani, per i quali non è possibile individuare i responsabili della contaminazione. Per tale casistica, le procedure di bonifica restano perciò in carico alla pubblica amministrazione. Il PNRR prevede altresì l'adozione di un Piano d'azione che individui i siti orfani di tutte le regioni e le province autonome e gli specifici interventi da intraprendere, con l'obiettivo di riqualificare almeno il 70 per cento della loro superficie, al fine di ridurre l'estensione e migliorare il risanamento urbano.

La vigente normativa attribuisce a regioni e province autonome la competenza ad effettuare il censimento e predisporre l'anagrafe dei siti contaminati, in vista della predisposizione del suddetto Piano d'azione. Per il sito di Aprilia-Sant'Apollonia, uno tra i quattro individuati dalla regione Lazio con superficie pari a circa 21 ettari, il Piano d'azione ha assegnato all'amministrazione regionale 14 milioni. Il trasferimento delle risorse previste dalla misura è comunque subordinato alla sottoscrizione di un apposito accordo con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che nel caso in esame è stato siglato nel mese di gennaio 2024; la regione Lazio ha perciò assunto il ruolo di soggetto attuatore, avvalendosi del comune di Aprilia quale soggetto attuatore esterno.

L'intervento consiste nella messa in sicurezza di emergenza tramite rimozione del corpo rifiuti, nell'esecuzione del Piano di Caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio Sito Specifica e, in base agli esiti, l'eventuale Bonifica o Messa in sicurezza permanente del suolo. La conclusione di

tali attività era prevista per il primo trimestre del 2026, termine ultimo per la conclusione degli interventi finanziati con le risorse della misura M2C4.

Secondo quanto indicato dalla regione Lazio, l'area di ubicazione della ex discarica e quelle di accesso sono di proprietà di due distinte società, con cui il comune di Aprilia ha avviato un dialogo per addivenire alla sottoscrizione di un accordo. Tuttavia, i soggetti proprietari non hanno mai acconsentito all'accesso alle aree.

Nella sua funzione di supporto alla realizzazione operativa del progetto, e preso atto della problematica emersa, la regione Lazio afferma di aver agevolato le interlocuzioni utili ad accelerare l'avvio del procedimento di bonifica, in particolare tra comune di Aprilia e Sogesid S.p.A. I colloqui erano infatti finalizzati ad individuare gli strumenti necessari al superamento del diniego di accesso, con particolare riferimento alla procedura per l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Lo scorso mese di febbraio, il comune di Aprilia, e per esso il Commissario prefettizio, ha segnalato ulteriori criticità legate alle tempistiche ormai ristrette per l'attuazione dell'intervento e ai conseguenti effetti di carattere economico in considerazione dell'eventuale riduzione o revoca del finanziamento, con conseguente restituzione delle somme già corrisposte nel caso di mancata o tardiva realizzazione.

Alla luce delle problematiche su esposte, la regione Lazio ha espresso la volontà di subentrare nell'attuazione dell'intervento, in sostituzione del comune di Aprilia.

lia, impegnandosi ad avviare con la massima celerità tutte le procedure necessarie per superare le attuali difficoltà e garantire l'avvio e la conclusione del progetto nei tempi previsti, o comunque nel minor tempo possibile.

Tale intendimento è stato formalizzato con nota trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica lo scorso 4 marzo, con contestuale richiesta di informazioni circa la procedura amministrativa da seguire. In risposta, il Ministero ha tuttavia rilevato l'incoerenza delle tempistiche proposte per la realizzazione dell'intervento con le modalità di finanziamento previste dal PNRR.

Risulta agli atti del Ministero, sulla base del contributo fornito per l'interrogazione in esame, che la regione Lazio abbia avviato la procedura necessaria ai fini della verifica dell'eventuale coerenza dell'intervento di bonifica in argomento con i criteri

di selezione, gli obiettivi e il cronoprogramma di rendicontazione delle spese previsti per il PR Lazio FESR 2021-2027 – Azione 2.7.2, a titolarità regionale. Al termine, e in caso affermativo, sarà perciò possibile valutare l'inserimento del progetto nel suddetto Piano per un importo pari a 14 milioni. Ad oggi tuttavia, il progetto risulta finanziato con risorse PNRR, dei quali è stata emessa un'anticipazione pari a 1,4 milioni.

In conclusione, si conferma che il Ministero continuerà a monitorare il prosieguo delle attività indirizzate alla conclusione della bonifica del sito di Sant'Apollonia, nel rispetto delle diverse competenze. Difatti, qualunque siano le risorse cui sarà opportuno avvalersi, si tratta di un'area non ricadente in un Sito di Interesse Nazionale, e come già evidenziato la responsabilità in merito all'attuazione rimane in capo alla regione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	134
Sulla pubblicità dei lavori	135
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	140
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	141

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor avvocato Francesco Mastro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Nomina n. 82 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
Proposta di nomina dell'ingegnere Raffaele Latrofa a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. Nomina n. 95 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
Proposta di nomina dell'avvocato Matteo Paroli a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. Nomina n. 65 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Proposta di nomina del dottor Bruno Pisano a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale. Nomina n. 90 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
Proposta di nomina dell'avvocato Davide Gariglio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Nomina n. 84 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che il deputato Andrea Dara, appartenente al gruppo Lega – Salvini Premier, è entrato a far parte della Commissione, e che ha cessato di farne parte la deputata

Elisa Montemagni, appartenente al medesimo gruppo.

Sulla pubblicità dei lavori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2025.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonino IARIA (M5S), nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, censura la gravità delle conseguenze derivanti dal gioco d'azzardo, in qualunque forma esso si manifesti, rilevando in particolare il rischio che ciò aggravi ulteriormente le condizioni delle periferie.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2025.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Eliana LONGI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Antonino IARIA (M5S) annuncia l'astensione della propria forza politica sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Ritiene, infatti, che per poter valutare adeguatamente il provvedimento in discussione sia opportuno attendere la conclusione dell'esame delle relative proposte emendative da parte della Commissione Cultura. Censura, tuttavia, la scelta del Governo di destinare una così elevata quantità di risorse all'organizzazione dei giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », giudicandolo un vero e proprio spreco, soprattutto in considerazione dei tanti interventi che con quelle stesse risorse l'Esecutivo avrebbe potuto realizzare.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), criticando il fatto che la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento in questione prima che la Commissione Cultura, competente in sede referente, abbia concluso l'esame delle relative proposte emendative e, pertanto, su un testo che sarà oggetto di modifiche, annuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA, indi del vicepresidente Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 14.55.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina del professor avvocato Francesco Mastro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

Nomina n. 82.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 maggio è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 21 maggio ha avuto luogo l'audizione del professor avvocato Francesco Mastro.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	5
Astenuti	20
Maggioranza	3

Hanno votato sì: 5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bakkali, Barbagallo, Ghio, Pastorella, Pastorino.

Si sono astenuti i deputati: Amich, Baldelli, Boscaini, Caroppo, Lovecchio in sostituzione di Cattaneo, Dara, Deidda, Frijia, Furguele, Iaria, Longi, Pretto in sostituzione di Maccanti, Marchetti, Panizzut, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Gatta in sostituzione di Sorte, Tirelli, Traversi.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina dell'ingegnere Raffaele Latrofa a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.

Nomina n. 95.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 luglio 2025 è stata svolta la relazione introduttiva e ha avuto luogo l'audizione dell'ingegnere Raffaele Latrofa.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	20
Astenuti	4
Maggioranza	11

Hanno votato sì: 18

Hanno votato no: 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich, Baldelli, Caroppo, Lovecchio in sostituzione di Cattaneo, Dara, Deidda, Frijia, Furguele, Iaria, Longi, Pretto in sostituzione di Maccanti, Marchetti, Panizzut, Pastorella, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Gatta in sostituzione di Sorte, Tirelli, Traversi.

Si sono astenuti i deputati: Bakkali, Barbagallo, Ghio, Pastorino.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina dell'avvocato Matteo Paroli a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale.

Nomina n. 65.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 maggio è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 13 maggio ha avuto luogo l'audizione dell'avvocato Matteo Paroli.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	21
Astenuti	2
Maggioranza	11

Hanno votato sì: 21

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich, Bakkali, Baldelli, Barbagallo, Caroppo, Lovecchio in sostituzione di Cattaneo, Dara, Deidda, Frijia, Furgiuele, Ghio, Longi, Marchetti, Panizzut, Pastorella, Pastorino, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Gatta in sostituzione di Sorte, Tirelli.

Si sono astenuti i deputati: Iaria, Traversi.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina del dottor Bruno Pisano a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale.

Nomina n. 90.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 giugno 2025 è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 18 giugno 2025 ha avuto luogo l'audizione del dottor Bruno Pisano.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	17
Astenuti	6
Maggioranza	9

Hanno votato sì: 16

Hanno votato no: 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich, Baldelli, Caroppo, Lovecchio in sostituzione di Cattaneo, Dara, Deidda, Frijia, Furgiuele, Longi, Marchetti, Panizzut, Pastorella, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Gatta in sostituzione di Sorte, Tirelli.

Si sono astenuti i deputati: Bakkali, Barbagallo, Ghio, Iaria, Pastorino, Traversi.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina dell'avvocato Davide Gariglio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.

Nomina n. 84.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Andrea CAROPPO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 giugno 2025 è stata

svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 10 giugno ha avuto luogo l'audizione dell'avvocato Davide Gariglio.

Constata dunque l'assenza della relatrice Boscaini, impegnata nello svolgimento del *question time* in Assemblea.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), preso atto dell'assenza della relatrice, propone di rinviare l'esame della proposta di nomina dell'avvocato Davide Gariglio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale ad altra seduta.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) dichiara la propria contrarietà alla richiesta del collega Raimondo, ritenendo che si possa immediatamente procedere individuando un diverso relatore, come più volte accaduto in situazioni analoghe. Stigmatizza dunque il comportamento dei colleghi della maggioranza, censurando, in particolare, il mancato rispetto degli accordi presi, ricordando altresì che, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella gior-

nata di ieri, si era convenuto di procedere alla votazione di cinque proposte di nomina dei presidenti delle Autorità di sistema portuale.

Domenico FURGIUELE (LEGA) chiede di procedere ad una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire il prosieguo dei lavori della Commissione.

Andrea CAROPPO, *presidente*, preso atto delle richieste formulate dai colleghi, ritiene di procedere alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire il seguito dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO 1

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2460, di conversione del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2488, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante « Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	148
Introduzione dell'articolo 1857- <i>bis</i> del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	149

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	146
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Energy & Strategy – Politecnico di Milano, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	146
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del WWF, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	146
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assopetroli-Assenergia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	146

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	146
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del gruppo Glencore, in merito alla situazione del polo industriale di Portovesme	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, espone brevemente il contenuto del decreto-legge, composto di 17 articoli, suddivisi in tre capi.

Fa presente, in particolare, che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

L'articolo 1, dispone che l'assegnazione e l'uso delle frequenze per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 » siano rilasciati a titolo gratuito e che i provvedimenti di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano esenti dall'imposta di bollo.

L'articolo 2 stanziava risorse pari a 30 milioni di euro per assicurare misure di sicurezza e soccorso pubblico durante lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

L'articolo 3 autorizza spese al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate nell'ambito dello svolgimento dei predetti Giochi.

L'articolo 4 reca disposizioni in deroga per le assunzioni di personale effettuate dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 per

lo svolgimento degli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici.

L'articolo 5 prevede la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

L'articolo 6 innova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

Riferisce poi che il Capo II, composto dagli articoli da 7 a 9, reca disposizioni urgenti per la trentottesima edizione della « America's Cup – Napoli 2027 », e altri grandi eventi sportivi internazionali. L'articolo 7, al comma 1, stabilisce che alla società Sport e salute Spa, in qualità di soggetto attuatore della trentottesima edizione della « America's Cup », è affidata l'organizzazione e l'esecuzione di tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Il comma 2 stabilisce la composizione del comitato tecnico di gestione della citata competizione. I commi 3 e 4 disciplinano le variazioni programmatiche, l'approvazione, la realizzazione, il regime e la valutazione ambientale degli interventi necessari nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio al fine di assicurare lo svolgimento della trentottesima edizione dell'evento. I commi 5 e 6 recano le disposizioni finanziarie.

L'articolo 8 destina, per l'anno 2025, al Nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del mediterraneo di Taranto 2026, per le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi, una quota fino a 25 milioni di euro dell'eccedenza del gettito fiscale destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale, che è contestualmente accertata in 181.506.669 euro. Prevede altresì che nello svolgimento delle sue attività, il Nuovo comitato orga-

nizzatore possa avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute Spa, e che i relativi rapporti, anche finanziari, siano disciplinati da un contratto di servizio annuale.

L'articolo 9 stabilisce che per la gestione e lo svolgimento delle Finali ATP 2026-2030 di tennis è costituito un Comitato per le finali ATP. La norma descrive le funzioni, i compiti e la composizione dell'organo. Si prevede inoltre che la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute Spa, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione, curino ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva, e che gravi sugli stessi soggetti l'obbligo di predisporre annualmente una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari. Per l'organizzazione dell'evento sportivo, può essere inoltre costituita una Commissione tecnica di gestione.

Infine, evidenzia che il Capo III, composto dagli articoli da 10 a 17, reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. L'articolo 10 modifica alcuni aspetti della disciplina relativa alla segnalazione delle piste da sci in base al grado di difficoltà nonché ai requisiti tecnici delle piste di discesa.

L'articolo 11 apporta una serie di novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Una prima serie di modifiche, recate dalla lettera *a*) del comma 1, riguarda la disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, nell'ambito della quale: viene introdotta e disciplinata la nuova figura del Vicesegretario generale; viene rinviato dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale dovrà essere assunto il personale non dirigenziale di ruolo della Commissione; viene previsto che, in sede di prima applicazione, per un periodo massimo di sei mesi, la stessa possa avvalersi di fino a 10 unità di personale

dirigenziale e non dirigenziale operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (Com.Te.C); viene disposto che una delle due unità dirigenziali non generali che opereranno nella Commissione possa essere nominata dalla Commissione stessa, su proposta del Segretario generale, con un incarico di durata al massimo quinquennale; viene rinviata dall'anno 2025 all'anno 2026 l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento. La novella di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1 innalza da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo.

L'articolo 12 interviene con una novella, sostituendo il primo periodo dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Essa ridefinisce cosa si intende per « munizioni da guerra » e chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosivi.

L'articolo 13 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi.

L'articolo 14 dispone che il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

L'articolo 15 è volto ad includere tra le fattispecie di lesioni personali di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale quelle cagionate durante manifestazioni sportive ad arbitri o altri soggetti che operano per assicurarne la regolarità.

Conclude segnalando che l'articolo 16 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 afferenti allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano – Cortina 2026 » e che l'articolo 17 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore osservando, peraltro, che la Commissione competente per il merito non ha ancora esaurito l'esame delle proposte emendative, ivi comprese quelle della sua forza politica, tra le quali la soppressione dell'articolo 12 del decreto-legge in materia di classificazione delle munizioni.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore osservando, peraltro, che la Commissione competente per il merito non ha ancora esaurito l'esame delle proposte emendative, ciò che a suo avviso non consente di esprimere una valutazione compiuta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Testo unificato C. 1091 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, svolge la relazione introduttiva osservando che la proposta di legge in esame ha ad oggetto l'introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e la modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è composta di un unico articolo. L'articolo 1, al comma 1, reca appunto l'introduzione

nel codice civile del nuovo articolo 1857-bis, il quale prescrive in capo alla banca, da un lato, l'obbligo di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, salvo il diniego – motivato per iscritto – derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, e, dall'altro, l'impossibilità di recedere dal contratto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, in caso di saldi attivi, se non per motivi dovuti all'osservanza delle disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'obiettivo delle disposizioni in questione, come segnalato nella relazione che accompagna la proposta di legge C. 1091, è quindi quello di rispondere alle esigenze di chi, negli ultimi anni, si è visto chiudere, unilateralmente e senza motivo, il rapporto di conto corrente dalla propria banca, pur in presenza di saldi attivi, con la paradossale conseguenza che a volte il soggetto potrebbe trovarsi nella situazione di non poter usufruire del proprio denaro per effetto della normativa sulle limitazioni all'uso del contante, considerato infatti che la banca a seguito del recesso dal contratto di conto corrente consegna al correntista unicamente un assegno circolare, il quale per sua natura presuppone un conto corrente e un rapporto bancario per essere convertito in liquidità disponibile alla spesa o utilizzato per il pagamento di spese e utenze, mentre il correntista stesso a sua volta si potrebbe trovare impossibilitato a stipulare un nuovo contratto di conto corrente presso altre banche a causa della segnalazione interbancaria.

Il comma 2, infine, dispone l'abrogazione dell'articolo 33, comma 3, lettera a), del decreto legislativo, 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo). Evidenzia che il suddetto articolo 33 disciplina le clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. La disposizione, statuendo in generale la presunzione di vessatorietà per le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, provvede a indicare espressamente le clausole che si

presumono vessatorie fino a prova contraria. Tuttavia, la lettera *a*) del terzo comma dell'articolo predetto, in deroga alla presunzione di vessatorietà delle clausole che disciplinano il recesso senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore, ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, la facoltà per il professionista di recedere senza preavviso, in caso di giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) pur ritenendo che il testo trasmesso per l'espressione del parere avrebbe potuto essere migliorato in taluni aspetti dalla Commissione competente in sede referente, ne sottolinea, comunque, la condivisibilità in termini di tematica politica e annuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Energy & Strategy – Politecnico di Milano, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato

delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del WWF, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assopetroli-Assenergia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 giugno scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che si è appena concluso il ciclo di audizioni informali riferite all'atto in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame della comunicazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale di rappresentanti del gruppo Glencore, in merito alla situazione del polo industriale di Portovesme.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO 1

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il testo del disegno di legge C. 2488 di
conversione in legge del decreto-legge 30
giugno 2025, n. 96, recante disposizioni ur-
genti per l'organizzazione e lo svolgimento

di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori
disposizioni urgenti in materia di sport,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Introduzione dell'articolo 1857-*bis* del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il testo unificato della proposta di legge
C. 1091 e abb., recante « Introduzione del-
l'articolo 1857-*bis* del codice civile e mo-
difica all'articolo 33 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
in materia di obbligo di contrarre e recesso

della banca nei rapporti di conto cor-
rente », quale risultante dall'esame delle
proposte emendative nel corso dell'esame
in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 150

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 154

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere del gruppo PD-IDP*) 155

Istituzione della Giornata nazionale del formatore. C. 2051, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 151

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 151

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 152

5-04253 Carotenuto: Iniziative volte a verificare le reali modalità contributive che la RAI applica ai giornalisti impiegati con contratti precari a partita IVA o comunque diversi da quello giornalistico 152

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 157

5-04254 Scotto: Iniziative volte ad evitare che le risorse dell'Inail siano impegnate per finalità estranee alle funzioni dell'Istituto 152

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 159

INTERROGAZIONI:

5-04146 Bof: Iniziative volte a salvaguardare i posti di lavoro e ad assicurare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori degli stabilimenti di Oderzo e San Polo di Piave (Treviso) della società Likum 153

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 162

5-04156 Casu: Iniziative volte a garantire ai lavoratori Alitalia in cassa integrazione il mantenimento dell'integrazione salariale almeno nella misura dell'80 per cento e a promuovere le assunzioni dei predetti lavoratori da parte di ITA Airways 153

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) 163

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di martedì 8 luglio 2025.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Tenerini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Avverte, inoltre, che il gruppo del PD-IDP ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), che sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere favorevole testé formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole testé formulata, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del PD-IDP.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente.

Istituzione della Giornata nazionale del formatore.

C. 2051, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Tenerini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VII Commissione (Cultura) sulla proposta di legge C. 2051, recante l'istituzione della Giornata nazionale del formatore, approvata dal Senato nella seduta del 18 settembre 2024.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che si compone di 4 articoli, fa presente che l'articolo 1, comma 1, dispone che la Repubblica riconosce il giorno 14 settembre di ogni anno quale Giornata nazionale del formatore. Il comma 2, invece, prevede che tale giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla

legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive. Pertanto, la Giornata nazionale del formatore non costituisce festività nazionale.

L'articolo 2, composto da un unico comma, disciplina le iniziative connesse alla celebrazione della Giornata nazionale del formatore. In particolare, la norma stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori.

L'articolo 3, composto anch'esso da un unico comma, disciplina la celebrazione della Giornata nazionale del formatore con particolare riferimento al sistema educativo di istruzione e di formazione. La norma infatti dispone che, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli enti di formazione professionale e manageriale nonché gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere.

L'articolo 4 infine reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Marco SARRACINO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco SARRACINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04253 Carotenuto: Iniziative volte a verificare le reali modalità contributive che la RAI applica ai giornalisti impiegati con contratti precari a partita IVA o comunque diversi da quello giornalistico.

Dario CAROTENUTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Dario CAROTENUTO (M5S), replicando, manifesta il suo rammarico per la risposta fornita dal Governo, poiché, con essa, l'Esecutivo mostra di occuparsi della vicenda solo con l'intento di mettere la polvere sotto il tappeto.

Entrando nel merito della vicenda oggetto dell'interrogazione in titolo, segnala come si tratti di un evidente caso di *dumping* contrattuale ad opera della Rai, la quale, risparmiando sulla contribuzione previdenziale applicata a carico dei giornalisti impiegati con contratti diversi da quello giornalistico, contribuisce a perpetuare la loro condizione di precariato ed instabilità.

Critica l'atteggiamento del Ministero, ritenendo che questo non si possa limitare a fornire una risposta che vada esclusivamente nel senso di tutelare un'azienda, la Rai, che nella vicenda in questione, a suo avviso, si è resa autrice di violazioni dei principi di etica del lavoro. A tal proposito,

evidenzia che è assurdo permettere che la Rai diventi un simbolo di ingiustizia nel mondo del lavoro. Ciò, a maggior ragione, perché è la stessa Rai che, con il suo lavoro, spesso informa i cittadini sulle ingiustizie che avvengono nella nostra società. Ribadisce, dunque, la gravità del comportamento del Governo che, a suo avviso, è indirizzato esclusivamente a coprire la condotta dell'azienda.

Conclude sottolineando che occorre assicurare ai giornalisti coinvolti la continuità occupazionale in Rai, nonché la corretta modalità di versamento dei contributi previdenziali. Manifesta, infine, l'insensatezza della condotta tenuta sulla vicenda in esame dalla Rai che, a suo avviso, porterebbe l'azienda a perdere risorse umane di qualità e con un alto grado di professionalità che la stessa azienda ha contribuito a valorizzare nel tempo.

5-04254 Scotto: Iniziative volte ad evitare che le risorse dell'Inail siano impegnate per finalità estranee alle funzioni dell'Istituto.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo in qualità di cofirmatario.

Il Viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) si dichiara insoddisfatto della risposta resa dalla Viceministra, evidenziando come il Governo si sia limitato ad addurre delle argomentazioni e a presentare dati del bilancio dell'Inail che, tuttavia, ritiene non avessero alcuna attinenza con l'oggetto della domanda posta nell'interrogazione in titolo.

Sottolinea, infatti, che questa era volta a comprendere le ragioni per le quali una parte consistente dell'avanzo di bilancio dell'Inail venga utilizzato per finalità diverse da quelle previste per l'Istituto e, in particolare, per la sottoscrizione di quote dei fondi di investimento immobiliare gestite da Invimit S.p.A.

Conclude ribadendo come nella risposta il Governo abbia eluso tale interrogativo e annuncia che il suo gruppo vigilerà affinché l'Inail destini le risorse disponibili del suo bilancio a favore della prevenzione e del contrasto agli infortuni nei luoghi di lavoro.

Marco SARRACINO, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Marco SARRACINO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 14.55.

5-04146 Bof: Iniziative volte a salvaguardare i posti di lavoro e ad assicurare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori degli stabilimenti di Oderzo e San Polo di Piave (Treviso) della società Likum.

Il Viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gianangelo BOF (LEGA), ringraziando il Viceministro per la risposta, sottolinea come le politiche del *green deal* europeo, peraltro – a suo avviso – non condivise da buona parte dell'attuale maggioranza di Governo, non solo non stiano producendo alcun effetto in termini di risultati ambientali, ma – al contrario – stiano provocando gravi danni in termini sociali e nei confronti dei diversi settori produttivi interessati.

Dichiarandosi soddisfatto della risposta fornita dal Governo, accoglie altresì con

favore la vicinanza che, tramite essa, l'Esecutivo ha inteso mostrare alle istituzioni locali, alla Regione Veneto e ai lavoratori coinvolti che, a suo avviso, rimangono vittime di politiche europee che non vanno nella direzione di tutelare i sistemi produttivi degli Stati membri.

5-04156 Casu: Iniziative volte a garantire ai lavoratori Alitalia in cassa integrazione il mantenimento dell'integrazione salariale almeno nella misura dell'80 per cento e a promuovere le assunzioni dei predetti lavoratori da parte di ITA Airways.

Il Viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, nel ringraziare per la risposta la Viceministra, ricorda, tuttavia, che si tratta di un'interrogazione presentata nel dicembre 2022, la cui risposta è stata più volte sollecitata nel tempo, ed a cui, finalmente, con ampio ritardo, il Governo ha inteso dare seguito.

Denuncia che tale ritardo, che giudica incomprensibile, non è ammissibile. Difatti, rispondere in termini non compatibili con le esigenze poste nell'interrogazione in titolo significa, a suo avviso, non tenere in considerazione le necessità dei lavoratori coinvolti.

Conclude augurandosi, anche a nome del suo gruppo, che in futuro vi sia la possibilità di ricevere risposte più rapide e puntuali, a cui far seguire impegni concreti da parte del Governo, alle questioni che, di volta in volta, verranno poste dal suo gruppo tramite l'esercizio della funzione di sindacato ispettivo.

Marco SARRACINO, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport;

rilevato che l'articolo 4 novella l'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo il nuovo comma 2-ter, che, con riferimento alle assunzioni poste in essere dalla Fondazione « Milano-Cortina 2026 », prevede che alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati in connessione con la fine degli eventi sportivi e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali;

preso atto che – come precisato dalla relazione illustrativa – l'esclusione dell'applicazione della predetta disciplina in materia di chiusure aziendali si rende necessaria al fine di garantire la piena operatività della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », assicurandone la capacità di gestione delle risorse umane impiegate nelle attività svolte in qualità di Comitato organizzatore dell'evento, in ragione della particolare natura dell'ente e delle attività, temporalmente e finalisticamente determinate, che lo stesso è chiamato a svolgere: l'applicazione di tale disciplina imporrebbe infatti, per poter interrompere i rapporti di lavoro il 1° luglio 2026, di avviare l'iter con più di un anno di anticipo – considerati i tempi necessari per i preavvisi e per il completamento della procedura – e pertanto nel pieno dell'operatività dell'ente, con evidente pregiudizio alle relative procedure e finalità istitutive;

considerato che il comma 1 dell'articolo 5 – nel prevedere la nomina di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 » – stabilisce che il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, precisando che all'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario;

considerato inoltre che l'articolo 11, apportando una serie di novelle al decreto legislativo n. 36 del 2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, al comma 1, lettera a), interviene sulla disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, anche con riferimento all'assunzione di personale di ruolo della predetta Commissione e all'avvalimento da parte della medesima di personale appartenente ad altri organismi di vigilanza o di controllo in ambito sportivo;

preso atto che la novella di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 innalza da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD-IDP

La XI Commissione,

premesso che:

per le parti di propria competenza, rileva in particolare che l'articolo 4 (Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione « Milano-Cortina 2026 ») stabilisce che alle assunzioni di personale effettuate dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 per lo svolgimento degli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici, non si applicano le disposizioni in materia di chiusure aziendali previste dalla legge di bilancio per l'anno 2022;

ovvero con la novella in questione si dispone di derogare, per la suddetta Fondazione, alle norme introdotte con i commi 224-238 della legge di bilancio 2022, come successivamente modificati dall'articolo 37 del decreto-legge n. 144 del 2022, che stabiliscono che i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, debbano attenersi ad una serie di vincoli procedurali, pena la nullità dei licenziamenti, volte a limitare le ricadute occupazionali e indicare possibili

soluzioni di nuova e diversa ricollocazione dei lavoratori;

tenuto conto che le norme istitutive della citata Fondazione (decreto-legge marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31) risultano antecedenti rispetto alle disposizioni di cui ora si chiede la deroga;

valutata la necessità di predisporre gli opportuni interventi, anche in fase progettuale, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità da occupare nell'organizzazione di eventuali nuovi Giochi olimpici e paralimpici o di grandi eventi sportivi internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione di introdurre apposite disposizioni che prevedano in capo ai soggetti organizzatori dei citati eventi futuri l'obbligo di predisporre in fase progettuale anche uno specifico programma volto a adottare le opportune misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche attraverso il ricorso ad ammortizzatori sociali finalizzati alla ricollocazione presso altro datore di lavoro, per la rioccupazione o l'autoimpiego, per la eventuale possibilità di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività ai lavoratori o a cooperative da essi costituite e per eventuali progetti di riconversione del sito produttivo.

ALLEGATO 3

Istituzione della Giornata nazionale del formatore. C. 2051, approvata dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 2051, approvata dal Senato, recante l'istituzione della Giornata nazionale del formatore;

considerato che l'articolo 1 è volto ad introdurre tale Giornata, istituendone la ricorrenza il 14 settembre di ogni anno, precisando tuttavia che essa non costituisce festività nazionale;

rilevato che l'articolo 2 disciplina le iniziative connesse alla celebrazione di tale Giornata, quali manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti

ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori;

rilevato, infine, che ai sensi dell'articolo 3 le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli enti di formazione professionale e manageriale nonché gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, nel corso della Giornata nazionale, attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

5-04253 Carotenuto: Iniziative volte a verificare le reali modalità contributive che la RAI applica ai giornalisti impiegati con contratti precari a partita IVA o comunque diversi da quello giornalistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito proposto, concernente il presunto mancato inquadramento presso l'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) di giornalisti professionisti RAI, i quali, pur svolgendo attività giornalistica libero professionale, verrebbero diversamente contrattualizzati dalla medesima azienda.

Da ciò, secondo quanto riferito nell'atto parlamentare, deriverebbe l'erroneo inquadramento di tali professionisti nell'ambito delle gestioni dell'INPS (anziché dell'INPGI) e l'impossibilità per gli stessi di inserire in fattura l'importo del contributo integrativo del 4 per cento a carico della committente RAI (cosiddetta «rivalsa Inpgi »).

In merito all'atto parlamentare, sentiti gli uffici tecnici competenti, rappresento quanto segue.

Per i lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Previdenziale dell'INPGI, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dal 1° gennaio 1996 ricorre nei casi in cui concorrano le seguenti condizioni:

iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicitari e/o registro praticanti);

attività autonoma di Esercizio professionale di natura giornalistica, senza vincolo di subordinazione.

Tale definizione include sia l'attività professionale svolta con partita IVA, che quella di tipo occasionale, che la cessione del diritto d'autore.

Ai soli fini previdenziali sono assimilati ai redditi professionali anche quelli derivanti da attività autonoma svolta dai gior-

nalisti al di fuori del campo di applicazione dell'IVA e non derivanti da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza progetto.

Come noto, l'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel definire il campo di applicazione del lavoro a progetto e del lavoro occasionale, ha escluso le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

Ne consegue che la definizione di lavoro occasionale operata dal predetto decreto legislativo non trova applicazione per i giornalisti che, per svolgere la loro professione, devono essere obbligatoriamente iscritti all'Albo (Elenco professionisti o Elenco pubblicitari).

Nel caso in cui i rapporti di lavoro non rientrino nelle condizioni sopra descritte, ad es. per mancanza di iscrizione all'Albo dei giornalisti o per svolgimento di attività non avente natura giornalistica, il lavoratore autonomo dovrà essere iscritto alla Gestione separata INPS.

Così come specificato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le prestazioni indicate nell'atto parlamentare in oggetto, svolte con contratti di lavoro autonomo, non si configurano come attività giornalistiche e, pertanto, i relativi contributi sono regolarmente versati all'Ente previdenziale di riferimento (INPS, ex ENPALS), come previsto dalla normativa vigente.

Ai fini della contribuzione, infatti, rileva l'attività svolta e non l'eventuale iscrizione all'Albo dei giornalisti, peraltro limitata ad una parte delle risorse in questione.

L'INPGI osserva, altresì, che a norma di quanto previsto dal decreto legislativo n. 103

del 1996, dallo Statuto e dal « Regolamento delle attività di previdenza in favore degli iscritti » dell'INPGI, tutti gli adempimenti relativi alla costituzione e alla gestione del rapporto assicurativo previdenziale connesso con l'esercizio della libera professione giornalistica in forma autonoma da parte dei giornalisti regolarmente iscritti presso i relativi Albi professionali sono posti in capo ai predetti lavoratori.

Infatti, chiarisce l'istituto, salvo il caso in cui la tipologia del rapporto instaurato tra il giornalista e il committente rientri nella fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa, è il giornalista diretto interessato che deve assolvere in via esclusiva, nei confronti dell'istituto di Previdenza, gli obblighi di comunicazione dell'inizio dell'attività lavorativa, di dichiarazione annuale dei redditi professionali conseguiti nell'esercizio della stessa e di versamento della relativa contribuzione, sia per la quota posta a proprio carico (contributo soggettivo e di maternità) che per quella posta a carico del committente (contributo integrativo, attualmente in misura pari al 4 per cento del corrispettivo pattuito).

Secondo il legislatore, il giornalista, quindi, al pari di qualsiasi professionista che svolga lavoro autonomo è tenuto a riscuotere, in sede di incasso del compenso per la prestazione libero professionale eseguita, anche la quota contributiva a carico del committente al fine di versarla, alle scadenze previste e unitamente alla quota di contribuzione dovuta a proprio carico, in favore dell'INPGI, fungendo così da « so-

stituito » previdenziale del committente nei confronti dell'ente di previdenza.

Per tali ragioni l'INPGI non ha alcun rapporto assicurativo diretto con i committenti in generale e, nel caso di specie rappresentato nell'interrogazione proposta, con la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., per quanto attiene agli adempimenti previdenziali a carico di questi ultimi conseguenti allo svolgimento, in loro favore, di prestazioni di lavoro giornalistico di natura « libero professionale », rientrando in tale accezione, come detto, sia le prestazioni professionali soggette ad IVA (ivi comprese quelle in regime forfettario) che quelle rese nell'ambito di un contratto di cessione di diritti d'autore o a fronte di prestazioni giornalistiche « occasionali ».

Per ciò che concerne l'iniziativa di stabilizzazione dei giornalisti precari di cui all'accordo del 23 luglio 2019, si rappresenta che oltre all'iscrizione all'Albo, venivano richiesti ulteriori requisiti professionali ai fini della valutazione di coerenza rispetto allo svolgimento di un'attività di natura giornalistica.

Anche l'eventuale prosecuzione del percorso intrapreso con il citato accordo del 23 luglio 2019 (cosiddetto Fase 2) non potrà dunque prescindere da tali valutazioni e dovrà essere concordato tra le Parti in un quadro di compatibilità economico-finanziaria e di equilibrio della distribuzione dell'organico aziendale.

Concludo assicurando che il Governo continuerà a monitorare la situazione sottoposta all'attenzione al fine di garantire i diritti dei lavoratori in ogni situazione.

ALLEGATO 5

5-04254 Scotto: Iniziative volte ad evitare che le risorse dell'Inail siano impegnate per finalità estranee alle funzioni dell'Istituto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ringraziano gli Onorevoli interroganti per il quesito proposto, in merito al quale si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si ribadisce che, per le proprie attività, l'INAIL deve muoversi entro gli ambiti fissati dal legislatore, nonché all'interno dei limiti delle disponibilità di cassa imposti per tutte le Pubbliche amministrazioni ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, nonostante le potenzialità offerte dal proprio bilancio, come dimostrato dai risultati esposti all'interno dei bilanci consuntivi approvati e pubblicati dall'istituto.

Ciò nonostante, le azioni dell'istituto sono state sempre improntate alla propria *mission*.

Tra l'altro, tra gli obiettivi dell'INAIL, è bene ricordare, tutte iniziative prioritarie volte ad assicurare:

la riduzione del fenomeno infortunistico, anche attraverso lo sviluppo di metodologie di controllo e verifica in materia di prevenzione e sicurezza;

l'assicurazione di tutti i lavoratori che svolgono attività soggette a rischio;

la garanzia del reinserimento nella vita lavorativa e di relazione degli infortunati sul lavoro;

lo svolgimento di attività di ricerca;

gli investimenti diretti e indiretti a garanzia della solidità dei debiti futuri nei confronti dei reddituari dell'istituto.

Per le suddette attività, l'istituto si avvale delle entrate provenienti soprattutto dalla riscossione di premi e contributi, oltre ad altre entrate, volte a « compensare » le spese sostenute sostanzialmente per il pagamento delle prestazioni economiche e

per la riabilitazione/reinserimento degli assicurati che abbiano subito incidenti in occasione di lavoro; per le attività prevenzionali (nelle diverse filiere di intervento, dai bandi ISI, a quelle di formazione e informazione); per gli interventi a sostegno della ricerca e, non da ultimo, per qualificare il proprio patrimonio a garanzia dei debiti futuri verso i reddituari con investimenti volti a produrre una redditività che, peraltro, incrementa il versante delle entrate, con un volano virtuoso verso più performanti obiettivi dell'INAIL per iniziative tese alla riduzione del fenomeno infortunistico.

Ad esempio, anche nel corso del 2024, il contributo di « valore pubblico » che l'Istituto ha fornito si è concretizzato in interventi basati soprattutto su quattro direttrici fondamentali:

1) erogazione di finanziamenti a favore delle aziende che investono in sicurezza, peraltro aumentando di circa il 20 per cento lo stanziamento rispetto all'anno precedente (600 milioni di euro);

2) riduzione dei premi assicurativi a beneficio delle imprese che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, in aggiunta a quelli obbligatori per legge;

3) iniziative dirette a innalzare i livelli di informazione, formazione e cultura della prevenzione;

4) sviluppo di innovazione tecnologica nel campo della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro da trasferire al mondo produttivo.

Sotto questi ultimi aspetti, l'istituto, coerentemente con il ruolo attribuitogli nel sistema prevenzionale dagli articoli 9, 10 e

11 del decreto legislativo n. 81 del 2008, promuove la cultura della salute e sicurezza sul lavoro attraverso attività di prevenzione dei rischi lavorativi, di informazione, di formazione e assistenza alle imprese nell'ambito di piani triennali di attività di prevenzione e ricerca. In particolare, il nuovo Piano della prevenzione 2025-2027, approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'istituto del 13 maggio 2025, n. 7, definisce gli obiettivi prioritari che l'INAIL si propone di raggiungere nel prossimo triennio, individuando e applicando politiche di prevenzione e di sviluppo della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro a tutti i livelli, in linea con la Strategia europea 2021-2027 e con l'Agenda Onu 2030.

Al fine di sostenere, dunque, una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, anche in coerenza con gli obiettivi della succitata Agenda ONU 2030, il programma degli incentivi, rivolto alle micro, piccole, medio imprese, partito con una edizione sperimentale nel 2010 con un *budget* di 60 milioni di euro, si è evoluto nel corso del tempo, diventando un programma strutturale, giungendo nel 2024 ad uno stanziamento 10 volte maggiore, confermato anche nel 2025.

In soli due anni (2024 e 2025), quindi, un complessivo di 1 miliardo e 200 milioni di euro stanziati che rende l'iniziativa Isi uno strumento di riferimento per investire nel miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In definitiva, Isi è una iniziativa che, senza soluzione di continuità alcuna, annualmente ripropone progettazione ed esecuzione di rinnovate edizioni del Bando, raggiungendo uno stanziamento complessivo nel tempo che va oltre i 4 miliardi di euro e oltre 60 mila progetti ammessi. I dati più recenti evidenziano, peraltro, l'abbattimento della differenza tra domande presentate e quelle ammesse per la crescita di quest'ultime.

Si stima che con gli elenchi definitivi, il numero delle domande da valutare per ISI 2024 sarà prossimo a 9.000 unità, un valore doppio rispetto agli elenchi degli anni precedenti (2020, 2021, 2022).

Sul versante delle entrate, l'evidente aumento delle riscossioni per l'istituto — che ha interessato tutto il compatto Stato — è in linea con il periodo di crescita che si è registrato dopo il periodo di emergenza sanitaria, anche in virtù degli effetti positivi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con un aumento degli occupati e il miglioramento delle retribuzioni dovute ai rinnovi contrattuali intervenuti in alcuni comparti di contrattazione.

Fatta questa doverosa premessa sull'attività prevenzionale dell'INAIL inerente la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, focalizzandosi sul quesito posto dagli interroganti va detto che i dati consuntivi del bilancio dell'istituto alla fine del 2024 evidenziano la solidità finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente, espressione anche di una gestione efficiente delle risorse disponibili, pur registrando una disponibilità del proprio patrimonio quasi totalmente costituita da disponibilità liquide, presenti come giacenza nei conti della Tesoreria centrale dello Stato, priva di rendimento.

La consistenza immobiliare dell'istituto ammonta — alla fine del 2024 — a 4.310 milioni di euro; sono in corso iniziative per l'effettuazione degli investimenti immobiliari e mobiliari, verso diversi *asset*, che, una volta realizzati, contribuiranno a valorizzare il patrimonio dell'istituto, diminuendo le disponibilità di cassa giacenti in Tesoreria e favorendo la redditività dell'attivo patrimoniale, come si imporrebbe ad un'impresa di assicurazione, privata o pubblica che sia.

Proprio in questa direzione si inserisce la disposizione contenuta nell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge del 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge del 9 maggio 2025, n. 69.

La citata disposizione normativa, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, introduce il comma 3-*bis* all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo che, per

gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale debbano destinare fino al 40 per cento del piano di impiego dei fondi disponibili, di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969, alla sottoscrizione di quote dei fondi di investimento immobiliare così come disposto dai commi 1, 8-ter e 8-quater del medesimo articolo 33, di cui una quota non superiore al 20 per cento da destinare ai fondi cui al medesimo comma 1.

È, inoltre, previsto che, fermo restando il limite complessivo del 40 per cento, la società di gestione del risparmio (SGR) Invimit S.p.A. — società che ha l'obiettivo di costituire fondi di investimento per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, mediante fondi sia diretti che indiretti — possa proporre una rimodulazione della predetta percentuale di investimento tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi (comma 7).

Il piano di impiego dei fondi disponibili ex articolo 65 legge n. 153 del 1969, ovvero le somme eccedenti la normale liquidità di gestione, è obbligatorio per tutti gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale.

La relazione tecnica a corredo del testo del provvedimento ha rilevato che dalla

stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La medesima relazione tecnica ha precisato, inoltre, che le operazioni poste in essere in attuazione della citata disposizione normativa sono inquadrare nella complessiva programmazione di bilancio degli Enti di previdenza e assistenza e sono ricomprese nei piani triennali di investimento immobiliare dei suddetti enti; tali operazioni sono peraltro sottoposte ad un regime autorizzatorio (mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di verificarne la coerenza con i saldi strutturali di finanza pubblica.

In conclusione, in risposta al quesito posto dagli interroganti, si può affermare, sulla base del quadro normativo esposto, che le risorse impiegate non appaiono affatto estranee alle funzioni alle quali è preposto l'INAIL, in quanto la valorizzazione del patrimonio immobiliare, finalizzata all'aumento della redditività dell'attivo patrimoniale, è condizione essenziale per un più efficiente ed efficace assolvimento delle funzioni attribuite all'istituto medesimo.

ALLEGATO 6

5-04146 Bof: Iniziative volte a salvaguardare i posti di lavoro e ad assicurare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori degli stabilimenti di Oderzo e San Polo di Piave (Treviso) della società Likum.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie, signor Presidente.

Con il presente atto di sindacato ispettivo, l'Onorevole Interrogante chiede iniziative volte a salvaguardare i posti di lavoro e ad assicurare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori degli stabilimenti di Oderzo e San Polo di Piave (Treviso) della società Likum.

In via preliminare, mi preme evidenziare che, fino ad ora, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha ricevuto, in merito alla segnalata vertenza, alcuna comunicazione né richiesta di intervento.

Ciò posto, è stata interpellata la Regione Veneto per acquisire elementi informativi utili a chiarire la vicenda segnalata.

La Società Likum s.r.l., con sede legale in Ponte di Piave (Treviso), è un'azienda del settore automotive che svolge attività di fabbricazione di stampi, portastampi, sagome e forme per macchine. La società è controllata dal fondo di private *equity* tedesco Accursia Capital GmbH.

In merito alla dichiarazione di esubero di 50 dipendenti su un totale di circa 120, mi permetto di evidenziare che dall'istruttoria svolta non risulta pervenuta alla Regione Veneto, da parte dell'azienda, alcuna comunicazione di apertura di una procedura di licenziamento collettivo, né alcuna istanza di esame congiunto finalizzata all'ottenimento della Cassa Integrazione Gua-

dagni Straordinaria per i dipendenti degli stabilimenti veneti.

La regione Veneto ha altresì comunicato di aver appreso che lo scorso 9 luglio si è svolto il primo incontro tra azienda e organizzazioni sindacali.

Un ulteriore incontro, alla luce di quanto ipotizzato dall'Amministrazione regionale, dovrebbe essere calendarizzato nei primi giorni di settembre prossimo e si svolgerà presumibilmente in sede regionale, con coinvolgimento anche dell'Unità di Crisi, istituita presso l'ente strumentale regionale Veneto Lavoro per la gestione delle crisi aziendali sul territorio regionale.

Concludo assicurando che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel mantenere alta l'attenzione sulla vicenda segnalata, considerato che il confronto in sede aziendale è appena iniziato e che la questione ha rilevanza prettamente locale, se richiesto, offre sin da ora la disponibilità a mettere in campo ogni utile strumento di propria competenza per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e pertanto, la tutela dei singoli lavoratori coinvolti. L'Esecutivo conferma, ancora una volta, la sua ferma volontà di non lasciare indietro nessuno, sostenendo concretamente chi lavora e chi produce, con spirito di responsabilità e visione strategica per il futuro del nostro sistema produttivo.

ALLEGATO 7

5-04156 Casu: Iniziative volte a garantire ai lavoratori Alitalia in cassa integrazione il mantenimento dell'integrazione salariale almeno nella misura dell'80 per cento e a promuovere le assunzioni dei predetti lavoratori da parte di ITA Airways.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente.

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito presentato, che mi consente di offrire un quadro complessivo sul tema proposto anche grazie agli elementi acquisiti a seguito della interlocuzione con gli uffici competenti.

Preliminarmente mi preme rammentare che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è previsto e disciplinato dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Fondo, privo di personalità giuridica e in gestione dell'INPS, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Tra gli altri interventi previsti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale n. 95269 del 2016, il Fondo eroga anche prestazioni integrative della misura del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.

In particolare, riferisco agli interroganti, che la competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rappresenta che il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interes-

sato nei 12 mesi precedenti l'istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto interministeriale n. 95269 del 2016, le domande di accesso alle prestazioni del Fondo sono presentate dal datore di lavoro, in via telematica, all'INPS.

Con riferimento al primo quesito posto dagli interroganti e cioè quello relativo ai lavoratori e alle lavoratrici di Alitalia-Sai in a.s./Cityline in cassa integrazione che potrebbero non vedersi riconosciuto il contributo integrativo F.S.T.A. (Fondo speciale per il trasporto aereo) per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022, a causa dei ritardi da parte della gestione commissariale di Alitalia Sai nel presentare le domande per accesso al medesimo, mi corre l'obbligo di evidenziare che la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato che la gestione delle istanze di accesso al Fondo rientra nell'ambito delle competenze dell'INPS.

A tale riguardo, sottolineo che secondo il decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, le domande di accesso alle prestazioni integrative al trattamento di integrazione salariale straordinario sono subordinate all'adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla data di adozione del decreto stesso.

Preciso che tra le aziende che presentavano criticità sulla tempistica relativa alla presentazione dell'istanza, la Direzione Generale ha annoverato anche le aziende Alitalia ed Alitalia Cityliner, che risultano aver presentato in data 6 settembre 2022 n. 4

istanze di accesso, relative al periodo dal 22 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, sulla base di due decreti direttoriali del 21 dicembre 2021 (n. 110975 e n. 110976).

In riferimento al decreto direttoriale n. 110976, in data 2 agosto 2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva autorizzato l'inserimento di n. 4 lavoratori tra i beneficiari del trattamento di integrazione salariale, fermo restando il numero di lavoratori già autorizzato con il citato decreto, espresso in termini di *full time equivalent*.

Passando invece al secondo quesito posto dagli interroganti, cioè quello concernente le iniziative che i Ministri intendono adottare per garantire il mantenimento dell'integrazione almeno nella misura dell'80 per cento per l'anno 2023, sottolineo che la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro ha rappresentato quanto segue: con riferimento all'anno di interesse dell'interrogante, il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityline Spa coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria, ha previsto la proroga del trattamento di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 132 del medesimo articolo, invece, ha stabilito che, in deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, il trattamento di cui sopra fosse integrato dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale attraverso l'erogazione di una prestazione integrativa, tale da garantire che il trattamento complessivo fosse pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 131, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

La prestazione integrativa poteva essere concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023.

L'INPS era deputato al monitoraggio di tale limite di spesa sulla base dei provvedimenti di autorizzazione.

Qualora dal predetto monitoraggio fossero emersi risparmi di spesa, con decreto Lavoro-MEF avrebbe potuto essere disposto, fermo restando l'indicato limite di spesa, l'incremento della misura della prestazione integrativa, dal 60 per cento fino al valore massimo dell'80 per cento della retribuzione lorda di riferimento come innanzi illustrata.

Sulla base del monitoraggio INPS, in ragione dei risparmi di spesa, mi pregio di evidenziare che è stato di fatto emesso il decreto interministeriale del 16 gennaio 2024 che ha aumentato la misura dell'incremento della prestazione integrativa dal 60 per cento fino ad un massimo del 73 per cento della retribuzione lorda di riferimento fino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne, invece, la promozione di assunzioni dei cassaintegrati Alitalia da parte di ITA, la Direzione Generale competente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che in data 5 ottobre 2021 *Alitalia Sai S.p.a. in A.s. e Alitalia Cityline S.p.a. in A.s.*, all'esito dell'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015, hanno sottoscritto con le Organizzazioni sindacali, alla presenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un verbale di accordo per la prosecuzione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, con decorrenza dal 22 settembre 2021 al 21 settembre 2022.

Al punto 12 del dispositivo le due Società si sono impegnate a curare con tempestività gli adempimenti presso l'INPS al fine di consentire l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo.

Infine, in data 17 novembre 2021 le Parti, tenuto conto della previsione di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, hanno sottoscritto un nuovo verbale di accordo per la prosecuzione dell'ammortizzatore fino al 31 dicembre 2022.

Anche in tale verbale, le due Società, al punto 7 del dispositivo, si sono impegnate a curare con tempestività gli adempimenti presso l'INPS al fine di consentire l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo.

Con riferimento ai pagamenti delle prestazioni di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo per gli anni 2022 e 2023, anche l'INPS ha fornito utili chiarimenti.

In merito alle mensilità segnalate dell'anno 2022 e precisamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, mi corre l'obbligo di evidenziare che l'INPS riferisce che le relative domande per la concessione della prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria erano state presentate oltre i termini di decadenza ordinari stabiliti dall'articolo 7, comma 8, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269.

Tuttavia mi prego di evidenziare agli interroganti che a sanare tale inadempienza è stato proprio l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge del 29 dicembre 2022, n. 198, che aveva previsto che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, fossero da considerarsi validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Con riguardo alle prestazioni integrative di cui trattasi, il secondo periodo del medesimo comma 5 prevede che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 8, del citato decreto interministeriale n. 95269 del 2016, le stesse possano essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Disposta la rimessione in termini per effetto della suddetta norma, le domande di prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni stra-

ordinaria per le mensilità indicate sono state pertanto accolte dall'INPS e risultano regolarmente pagate per il tramite dell'Azienda che ha anticipato la prestazione.

In ordine all'integrazione del Fondo speciale per il trasporto aereo (FSTA), di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2023, l'INPS conferma che con l'articolo 1 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2024 è stato stabilito un incremento della predetta prestazione integrativa, e nello specifico dal 60 per cento fino ad un massimo del 73 per cento della retribuzione lorda di riferimento percepita dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale.

L'Istituto, con delibere adottate nel mese di febbraio 2024, ha provveduto a rideterminare al 73 per cento gli importi del trattamento integrativo FSTA precedentemente stimati al 60 per cento e, per quanto consta, tutte le posizioni dei lavoratori sono state regolarmente pagate.

Con riguardo, poi, alle assunzioni dei casaintegrati, rappresento che in data 26 giugno 2025, si è tenuta una riunione, convocata dall'ufficio di Gabinetto di questo Ministero, alla presenza di rappresentanti del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della D.G. Politiche attive, della D.G. rapporti di lavoro, della D.G. ammortizzatori sociali di un rappresentante dell'Amministrazione Straordinaria di Alitalia e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Alitalia avente ad oggetto la verifica dello stato di attuazione delle misure di politiche attiva in favore dei lavori interessati.

Concludo ricordando agli interroganti che è interesse del Governo Meloni tutelare tutti i lavoratori, e pertanto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre a quanto già posto in essere, continuerà a porre in essere ogni più opportuna ed efficace azione affinché non sia pregiudicata alcuna posizione e vengano rispettati i diritti di ogni lavoratore.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03669 Malavasi: Reperibilità di farmaci autoiniettori di adrenalina	166
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	168
5-04012 Zurzolo: Accesso al farmaco Ritlecitinib nella regione Sardegna	167
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	169

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti. C. 1791 Montaruli e C. 2445 Di Lauro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.

5-03669 Malavasi: Reperibilità di farmaci autoiniettori di adrenalina.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta; evidenzia tuttavia come, nonostante le rassicurazioni fornite, permanga una forte criticità nell'accesso ai farmaci oggetto dell'interrogazione, importanti in quanto « salvavita ». Ricorda, a tale proposito, che ogni anno in Italia quaranta persone perdono la

vita a causa di crisi a cui non si è riusciti a rispondere rapidamente.

Fa presente che, ad oggi, sui pubblici erogatori di presidi medico-sanitari non grava alcun obbligo di dotazione di autoiniettori, ai fini di una loro agevole reperibilità. Ritene, pertanto, che si debba aprire una riflessione con il Ministero della salute su questo tema. Dal momento che chi soffre di determinate allergie ha l'onere di avere sempre con sé l'adrenalina, reputa che sarebbe, invece, più sensato dotare le cassette di primo soccorso di meccanismi autoiniettori dal funzionamento semplice, in quanto ogni minuto è fondamentale.

Invita quindi il Governo ad adoperarsi per superare il principio della responsabilità individuale del cittadino, garantendogli l'agevole reperibilità dei predetti farmaci, trattandosi peraltro di presidi di « fascia H », che non determinano dunque un impatto insormontabile sui costi della sanità.

5-04012 Zurzolo: Accesso al farmaco Ritlecitinib nella regione Sardegna.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Immacolata ZURZOLO (FDI), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, che dimostra l'attenzione del Governo verso il tema segnalato attraverso il suo atto di sindacato ispettivo. Evidenzia, quindi, l'esigenza di prevedere una procedura uniforme, coordinata a livello nazionale, che garantisca un accesso ampio ed equo al farmaco oggetto dell'interrogazione, nell'ottica di evitare complicazioni e spostamenti fuori regione a carico dei pazienti.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti.

C. 1791 Montaruli e C. 2445 Di Lauro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2025.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte altresì che, in data 9 luglio 2025, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2445 Di Lauro, recante « Disposizioni per la prevenzione del suicidio e degli atti di autolesionismo ». Poiché tale proposta di legge verte sulla stessa materia di quella oggetto della proposta di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Montaruli, ha svolto la relazione introduttiva ed è stata avviata la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-03669 Malavasi: Reperibilità di farmaci autoiniettori di adrenalina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito che mi consente di riferire in merito alle azioni poste in essere per ripristinare la reperibilità sul territorio nazionale degli auto-iniettori di adrenalina.

Ricordo, prioritariamente, che in Italia gli auto-iniettori di adrenalina (epinefrina) commercializzati sono il *Chenpen*, il *Fastjekt* e il *Jext*, iniettabili in siringa o penna pre-riempita, nei dosaggi da 150 mcg per i bambini con peso <15 kg, da 300 mcg per bambini, adolescenti e adulti con peso >30Kg e da 500 mcg per adulti con peso >60Kg in base a valutazione clinica.

Per quanto riguarda i tre dosaggi del farmaco *Chenpen* (150, 300 e 500 mcg) oggetto dell'interrogazione, in particolare, riferisco che, a causa del trasferimento della produzione presso un altro sito produttivo, questi sono stati dapprima contingentati in accordo con AIFA e, successivamente, si è assistito all'interruzione temporanea della commercializzazione.

Di conseguenza, dal mese di marzo 2024, l'AIFA ha messo in atto un apposito monitoraggio delle giacenze, all'esito del quale non si sono registrati problemi di disponibilità.

Difatti, grazie al dialogo continuo di AIFA con le aziende Viatris Italia s.r.l. e Alk-Abellò, titolari di autorizzazione al commercio degli auto-iniettori di adrenalina è stata garantita la disponibilità delle confe-

zioni da 150 e 300 mcg sul mercato italiano.

Inoltre, a partire dal mese di dicembre 2024, l'AIFA ha inserito tutti gli auto-iniettori nell'elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita in Italia al fine di garantire una fornitura di farmaci sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sull'intero territorio nazionale.

Tutto ciò premesso, devo oggi segnalare che la situazione di carenza del farmaco *Chenpen* è cessata dal 16 giugno 2025, per quanta riguarda il dosaggio di 150 mcg, e dal 26 maggio 2025 per il dosaggio di 300 mcg.

Per quanto riguarda il dosaggio da 500 mcg, riferisco che il trasferimento della produzione al nuovo sito produttivo è ancora in atto e pertanto il ritorno alla piena disponibilità è previsto per fine giugno 2026.

Al riguardo, devo comunque far presente che questo dosaggio riguarda solo l'8 per cento dei consumi globali.

Resta fermo che, sulla base delle interlocuzioni avviate dall'AIFA con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche di settore, i pazienti a cui usualmente vengono prescritti auto-iniettori da 500 mcg, possono utilizzare più unità di *Chenpen* 300, nei casi in cui questo sia ritenuto necessario dai clinici, così come accadeva prima del 2021, ovvero prima dell'entrata sul mercato di *Chenpen* 500.

ALLEGATO 2

5-04012 Zurzolo: Accesso al farmaco Ritlecitinib nella regione Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante e in merito alla richiesta sulle iniziative di competenza del Ministero della salute per garantire l'accesso ai cittadini sardi al farmaco contro l'alopecia, *Ritlecitinib*, devo prioritariamente evidenziare che il problema è da rinvenirsi esclusivamente nella responsabilità organizzativa e gestionale del Servizio sanitario regionale della Sardegna.

Ciò considerato il Ministero della salute ha provveduto a richiedere le dovute informazioni all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della regione autonoma della Sardegna che ha riferito in merito alla disciplina generale per l'accesso ai farmaci presenti nel prontuario e alla situazione relativa al *Ritlecitinib*.

Con Deliberazione n. 42/61 del 6 novembre 2024, la Giunta regionale della Sardegna ha dato nuovi indirizzi per la gestione dell'accesso al farmaco adottando apposite « Linee Guida di Governo Clinico del Farmaco », a mezzo delle quali viene definita la procedura per l'introduzione di nuovi medicinali nell'elenco dei farmaci prescrittibili nel Sistema sanitario regionale.

In particolare le richieste di valutazione per l'inserimento dei farmaci prescrittibili nel Sistema sanitario regionale devono pervenire dalle Direzioni sanitarie delle Aziende

del Ssr, tramite specifica modulistica e corredate dalla relazione sottoscritta dal Direttore sanitario e dal clinico responsabile dell'Unità operativa, nonché dalla stima del fabbisogno regionale basata su dati epidemiologici.

Solo in presenza di manifestazione di un fabbisogno, quindi, il servizio competente si attiva all'inserimento del farmaco nell'elenco dei prescrittibili.

Per quanta riguarda il farmaco contro l'alopecia, la Direzione generale della sanità della regione Sardegna, ha riferito di non aver ricevuto alcuna richiesta formale, fino allo scorso 3 luglio 2025.

Nello specifico, in tale data, risulta che il competente servizio della Direzione generale della sanità, abbia ricevuto una richiesta dall'azienda ARNAS « G. Brotzu ».

Riferisce la regione al riguardo che se la richiesta presenterà le informazioni necessarie, il farmaco sarà inserito con determinazione dirigenziale nell'elenco dei farmaci prescrittibili nel Ssr, con l'obiettivo di approvare la determinazione entro la fine del mese di luglio.

Successivamente, con determinazione dirigenziale saranno quindi individuati i centri regionali abilitati alla prescrizione del farmaco e, di conseguenza, il farmaco sarà inserito nella prima gara disponibile.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 251/2014, riguardante alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. COM(2025) 137 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	170
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la <i>governance</i> dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni. COM(2025) 236 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 13.30.

Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 251/2014, riguardante alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. COM(2025) 137 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 maggio 2025.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la *governance* dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni.

COM(2025) 236 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2025.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione Carta e Grafica nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	173
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione energie per la mobilità (UNEM) nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	173
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria-Federbeton nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	173
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federazione Confindustria Macchine nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	173

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	173
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	180
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	182

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie. COM(2025) 258 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	177
ALLEGATO 3 (<i>Documento approvato</i>)	183
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di	

determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione. COM(2025) 501 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione. COM(2025) 502 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione Carta e Grafica nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 8.50.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione energie per la mobilità (UNEM) nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.05.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria-Federbeton nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federazione Confindustria Macchine nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.25.

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Testo unificato C. 1091 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni volte all'intro-

duzione dell'obbligo, in capo alle banche, di stipulare contratti di conto corrente con chiunque ne faccia richiesta e del corrispondente divieto di recedere dai contratti in essere in presenza di saldi attivi, salvo che per gravi e documentate ragioni.

Il testo si compone di un solo articolo, suddiviso in due commi, che incidono rispettivamente sul codice civile (comma 1) e sul codice del consumo (comma 2).

Evidenzia che il comma 1 introduce nel codice civile il nuovo articolo 1857-*bis*, il quale stabilisce, da un lato, l'obbligo per la banca di stipulare un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dall'altro, il divieto di recedere dal contratto, sia a tempo determinato che indeterminato, in presenza di saldi attivi, se non per motivi legati all'osservanza della normativa antiriciclaggio o antiterrorismo. In caso di diniego, la banca è tenuta a comunicarne i motivi per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta.

Sottolinea inoltre che il comma 2 abroga la lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 33 del codice del consumo, ai cui sensi, se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il « professionista » (ossia la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore.

Fa presente che, secondo la relazione illustrativa, l'obiettivo del presente provvedimento è quello di rispondere alle esigenze di numerosi cittadini, che negli ultimi anni hanno visto chiudere, unilateralmente e senza un giustificato motivo, il rapporto di conto corrente da parte della propria banca, pur in presenza di saldi attivi e, per effetto delle segnalazioni interbancarie, si sono trovati a non poter stipulare un nuovo contratto di conto corrente con un'altra banca e disporre così delle proprie provviste. A seguito del recesso dal contratto di conto corrente, in-

fatti, la banca consegna al correntista esclusivamente un assegno circolare, che per sua natura presuppone un conto corrente e un rapporto bancario per essere convertito in liquidità disponibile alla spesa. Pertanto, nel quadro normativo vigente, anche se il correntista ha saldi attivi del conto corrente, qualora questo venisse chiuso, si troverebbe nella paradossale situazione di non poter usufruire del proprio denaro per effetto della normativa sulle limitazioni all'uso del contante.

Osserva che tale obiettivo assume particolare rilievo ai fini del superamento delle disuguaglianze e delle disparità nell'offerta e nell'utilizzo dei servizi finanziari, volta a favorire quella inclusione finanziaria affermata già da tempo come una delle priorità nelle politiche dell'Unione europea rilevanti in materia di servizi finanziari, diventando un aspetto fondamentale per combattere le situazioni di marginalità e di disagio che affliggono numerose categorie di persone.

Rileva che, nel corso delle audizioni svolte nell'esame della presente proposta di legge, facendo riferimento al testo iniziale (C. 1091), la Banca d'Italia, pur condividendo l'importanza delle finalità di inclusione finanziaria perseguite dalla proposta medesima, ha comunque evidenziato alcuni profili di criticità, suggerendo l'opportunità di ulteriori approfondimenti. In particolare, la Banca d'Italia ha segnalato che, per quanto riguarda l'introduzione dell'articolo 1857-*bis* al codice civile, l'obbligo di comunicare le ragioni del diniego o recesso potrebbe entrare in conflitto con il divieto di divulgazione previsto dall'articolo 39 della direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio.

Ricorda che, in seguito alle audizioni, è stato elaborato un testo unificato nel quale è stata inserita la clausola: « fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ». Ritiene che la formulazione testuale possa risultare idonea a superare il rischio di contrasto con la normativa antiriciclaggio nel presupposto che, in fase di concreta attuazione della disposizione, la

stessa venga interpretata ed applicata in senso strettamente conforme alla disciplina eurolunitaria, ciò d'altronde in ottemperanza ai principi generali che regolano i rapporti fra il diritto dell'Unione europea e gli ordinamenti giuridici nazionali.

Nella medesima audizione è stato evidenziato altresì, in relazione agli obiettivi di sana e prudente gestione e stabilità finanziaria sanciti dall'ordinamento europeo e nazionale, che gli intermediari bancari potrebbero assumere rischi laddove obbligati ad aprire e gestire i conti correnti di una platea indistinta di soggetti.

Con riferimento all'abrogazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 del Codice del consumo, relativo alle clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore, ricorda che a questa particolare tipologia di clausole si è fatto riferimento con la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993. Come esplicitato nell'allegato alla direttiva, la stessa non si oppone all'introduzione di clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fine unilateralmente e senza preavviso qualora vi sia un valido motivo, a un contratto di durata indeterminata, a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare immediatamente l'altra o le altre parti contraenti.

In conclusione, rammenta che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce alla BCE una funzione consultiva con riguardo a proposte di atti dell'Unione e progetti di disposizioni legislative che rientrano nei suoi ambiti di competenza. L'articolo 127, paragrafo 4, e l'articolo 282, paragrafo 5, del TFUE stabiliscono infatti che la BCE venga consultata dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze. Detta previsione è ribadita dall'articolo 4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE, il quale precisa altresì che detta consultazione deve avvenire entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio: in attuazione di tale previsione, il quadro giuridico per la consultazione della BCE da parte di autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative è stato fissato dalla deci-

sione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 ed è oggetto di istruzioni applicative elaborate dalla stessa BCE in un documento denominato «Guida alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative».

Poiché, dunque, rientrano nell'ambito delle competenze della BCE anche i sistemi di pagamento e di regolamento, cui sono riconducibili i conti correnti, sui quali appunto interviene la presente proposta di legge, formula una proposta di parere favorevole, con l'osservazione che sia valutata l'opportunità di acquisire il parere della BCE in merito al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Filippo SCERRA (M5S) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Candiani, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul presente disegno di legge, composto di 16 articoli raccolti in 3 capi, che reca disposizioni necessarie ed urgenti al fine di provvedere all'organizzazione e allo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché disposizioni urgenti in materia di sport.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala quanto disposto dall'articolo 5, recante disposizioni necessarie e urgenti per garantire l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV

Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, che introduce la figura del Commissario straordinario, incaricato del coordinamento e dell'attuazione degli interventi necessari per lo svolgimento delle competizioni. Come dispone espressamente il comma 3, il Commissario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Viene inoltre prevista l'apertura di una contabilità speciale e l'obbligo di rendicontazione trimestrale.

Osserva che l'esplicito richiamo al rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nell'ambito dei poteri esercitabili in deroga dal Commissario straordinario è idoneo a garantire che le misure eventualmente adottate in deroga all'ordinamento nazionale non possano confliggere con le normative europee, in particolare con quelle in materia di concorrenza, appalti pubblici, aiuti di Stato e tutela dell'ambiente.

Evidenzia che l'articolo 6 reca misure urgenti in materia di giustizia sportiva e contrasto al fenomeno della manipolazione dei risultati sportivi (cosiddetto *match fixing*), intervenendo in particolare sulla tracciabilità e sull'utilizzo dei dati relativi ai flussi anomali di scommesse. La norma consente alla Procura generale dello Sport, istituita presso il CONI, di chiedere alle amministrazioni competenti (inclusa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati e la Procura generale dello Sport provvede alla trasmissione delle informa-

zioni ricevute alla competente procura federale per il prosieguo.

Rileva che tale previsione si pone in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Magglingen/Macolin del Consiglio d'Europa, ratificata dall'Italia, che all'articolo 12 promuove il coordinamento tra autorità pubbliche e organismi sportivi per la prevenzione e il contrasto alla manipolazione delle competizioni sportive. Fa presente che la norma appare altresì coerente con le politiche dell'Unione europea, che da tempo ha individuato nel *match fixing* una minaccia sistemica all'integrità dello sport e un fenomeno spesso collegato a gravi forme di criminalità organizzata e corruzione transnazionale. Ricorda che il fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti all'interno dell'Unione europea, innescando un'attività normativa e politica da parte delle istituzioni europee finalizzata a promuovere l'integrità nello sport e ad incentivare la trasparenza, la tracciabilità e il monitoraggio dei comportamenti illeciti connessi alle scommesse sportive. Rammenta altresì che già nel 2012 la Commissione europea ha promosso un'azione congiunta tra Stati membri attraverso la Comunicazione COM(2012) 596, invitando a sviluppare strumenti efficaci di cooperazione e scambio informativo per prevenire la manipolazione dei risultati sportivi, anche attraverso l'impiego di dati provenienti dai flussi di scommesse.

In considerazione di quanto sopra, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie.

COM(2025) 258 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2025.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, formula una proposta di documento (*vedi allegato 3*), di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione.

COM(2025) 501 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione.

COM(2025) 502 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, rileva che le proposte in esame, intervenendo su molteplici atti legislativi, sono volte ad estendere alle piccole imprese a media capitalizzazione (*small mid-caps* o SMC) alcune disposizioni attualmente applicate alle piccole e medie imprese (PMI).

Sottolinea che le SMC – la cui definizione è contenuta in una raccomandazione della Commissione europea che accompagna le proposte in esame – sono le imprese che non rientrano nel perimetro delle PMI, che impiegano meno di 750 persone, che hanno un fatturato netto annuo non superiore a 150 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 129 milioni.

Si tratta di una categoria di imprese molto rilevante nel panorama europeo e italiano che, in base alle stime fornite nel documento di lavoro della Commissione europea che accompagna le proposte in esame, rappresenta il 13 per cento dell'occupazione complessiva dell'Unione europea ed è presente in molti settori industriali fondamentali per il livello di competitività dell'Unione, tra cui l'elettronica, le energie rinnovabili, l'aerospazio e la difesa. Dagli studi di settore emerge che le SMC tendono a mostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e digitalizzazione più elevati rispetto alle PMI, nonostante che le sfide che si trovano ad affrontare rimangano sostanzialmente simili.

In tale contesto, le proposte in esame sono volte ad evitare i cosiddetti *cliff effects* (o effetti precipizio) che colpiscono le imprese che, proprio in questi settori chiave, crescono oltre il segmento delle PMI e devono improvvisamente applicare norme che riguardano le grandi imprese e che comportano pertanto oneri sproporzionati rispetto alle loro dimensioni.

Ricorda inoltre che le due proposte sono parte del più ampio pacchetto di semplificazione «Omnibus IV», presentato dalla Commissione europea lo scorso 21 maggio con lo scopo di consentire alle imprese dell'Unione europea un risparmio di circa 400 milioni di euro l'anno. Il pacchetto comprende anche la proposta di regolamento in materia di obblighi relativi al

dovere di diligenza per le batterie, sulla quale la Commissione si è appena pronunciata in merito all'esame di sussidiarietà, e due interventi legislativi in materia di digitalizzazione di taluni obblighi a carico degli operatori economici.

Osserva che, più in generale, le due proposte in esame si inseriscono nel contesto delle iniziative della Commissione europea mirate al rilancio della competitività dell'UE. Nella bussola per la competitività, la Commissione europea ha ribadito l'impegno ad una riduzione degli oneri di comunicazione di almeno il 25 per cento per tutte le imprese e di almeno il 35 per cento per le PMI e si è impegnata a proporre una nuova definizione di *small mid-caps* al fine di garantire che la regolamentazione sia proporzionata alle dimensioni delle imprese.

Passa quindi all'illustrazione delle principali misure contenute nelle proposte in esame, rinviando alla documentazione prodotta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti. La Commissione europea prospetta:

il rafforzamento della deroga attualmente prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in favore delle imprese con meno di 250 dipendenti rispetto all'obbligo di conservazione dei registri delle attività di trattamento, che permane solo se l'attività rappresenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati; la deroga viene inoltre estesa alle SMC;

l'estensione alle SMC della possibilità di usufruire degli *help desk* relativi agli strumenti di difesa commerciale antidumping e antisovvenzioni e della previsione che, ove possibile, il periodo delle procedure di inchiesta coincida con l'esercizio contabile delle imprese al fine di facilitare il reperimento dei dati da parte delle imprese medesime;

la previsione di una nuova esenzione dall'obbligo di redigere un prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e l'estensione alla SMC dell'uso di una forma semplificata di prospetto;

l'estensione alle SMC della deroga relativa alle strategie sul dovere di diligenza per le batterie e la riduzione della frequenza dell'obbligo di riesame della relazione sulla propria politica in materia a carico degli operatori economici;

la soppressione dell'obbligo di registrazione al portale F-Gas per i prodotti e le apparecchiature esportate e la limitazione dell'obbligo per le importazioni ai soli casi in cui sono previsti obblighi di comunicazione;

la possibilità per i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione di dimostrare il raggiungimento della soglia necessaria per registrare il proprio sistema come un mercato di crescita per le PMI includendo anche le SMC ammesse alla negoziazione;

l'obbligo per gli Stati membri di fornire, nel contesto della strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici, una descrizione delle misure in vigore a livello nazionale per le SMC.

Sottolinea che, per entrambe le proposte, la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto in ragione, a suo avviso, della mancanza di opzioni strategiche pertinenti e della portata limitata e mirata delle modifiche previste, che si basano sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione.

Tuttavia, nel caso in esame, ricorda che la Commissione europea ha pubblicato un documento di lavoro che esamina l'impatto delle misure prospettate, compresa una quantificazione prudenziale dei risparmi attesi stimati tra 79,2 e 93,3 milioni all'anno.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente costituita, rispettivamente, dagli articoli 16 e 114, dall'articolo 192, paragrafo 1, e dall'articolo 207, paragrafo 2, del TFUE, e dall'articolo 53, paragrafo 1, e dall'articolo 114 del

TFUE, che costituiscono la base giuridica degli atti che le proposte intendono modificare.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE, in riferimento ad entrambe le proposte, con la circostanza che gli obblighi imposti alle imprese sono stabiliti direttamente e indirettamente dal diritto dell'UE e possono pertanto essere modificati soltanto a livello di Unione.

Con riferimento, invece, alla conformità al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le proposte si limitano a quanto necessario per garantire che le SMC traggano beneficio dal medesimo quadro giuridico applicabile alle PMI, estendendo disposizioni già applicabili a queste ultime alle *small mid-caps* e apportando modifiche minime agli obblighi esistenti degli Stati membri.

Prima di concludere, ricorda che le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria e che l'esame dell'atto risulta avviato dai Parlamenti di Danimarca, Svezia, Lettonia e Lituania, dal Bundesrat e dal Bundestag tedeschi e dal Senato ceco. Tuttavia nessuna di queste assemblee ha al momento segnalato di aver individuato

aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Poiché il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 27 settembre 2025, mentre il termine per la Commissione, che scade l'11 agosto 2025, può essere ulteriormente prorogato all'11 settembre 2025 tenuto conto della sospensione dei termini valevole a livello UE, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di interlocutori qualificati, in particolare i rappresentanti del Governo e delle imprese coinvolte, per meglio apprezzare l'impatto delle azioni prospettate dalla Commissione europea.

Conclusivamente osserva che l'intento della semplificazione per le imprese si inserisce in un quadro normativo complesso e stratificatosi nel corso del tempo.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ALLEGATO 1

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1091 e C. 1240, recante introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente;

considerato che l'articolo 1, comma 1, introduce nel codice civile il nuovo articolo 1857-bis, il quale, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, da un lato, stabilisce l'obbligo per gli istituti bancari di stipulare un contratto di conto corrente con qualunque soggetto ne faccia richiesta, e dall'altro lato, vieta il recesso unilaterale da parte della banca, nei contratti a tempo determinato e indeterminato, qualora sul conto risultino saldi attivi, salvo nei casi in cui ricorrano ragioni legate all'osservanza delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, prevedendo inoltre che, in caso di diniego dell'apertura del conto o di recesso da parte dell'istituto, la banca sia tenuta a motivare tale decisione per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;

pur tenendo conto di talune potenziali criticità afferenti la compatibilità fra l'obbligo di comunicare le ragioni del diniego o recesso e il divieto di divulgazione previsto dall'articolo 39 della direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio, la formulazione testuale delle norme appare comunque idonea a superare il rischio di contrasto con la normativa antiriciclaggio nel

presupposto che, in fase di concreta attuazione del comma 1 dell'articolo 1, lo stesso venga interpretato ed applicato in senso strettamente conforme alla disciplina eurounitaria, ciò d'altronde in ottemperanza ai principi generali che regolano i rapporti fra il diritto dell'Unione europea e gli ordinamenti giuridici nazionali;

considerato inoltre che l'articolo 1, comma 2, dispone l'abrogazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 del codice del consumo, ai cui sensi, se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il « professionista » (ossia la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

valutato che l'obiettivo della proposta di legge, orientato alla promozione dell'inclusione finanziaria e alla rimozione delle barriere di accesso ai servizi bancari di base, risulta coerente con le politiche dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e riduzione delle disuguaglianze sociali, in particolare per quanto riguarda le fasce più vulnerabili della popolazione;

rilevato pertanto che la proposta di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea;

richiamati l'articolo 127, paragrafo 4, e l'articolo 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai cui sensi la BCE è consultata dalle autorità

nazionali sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze;

richiamati l'articolo 4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali, che ribadisce dette previsioni specificando che la consultazione della BCE deve avvenire entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, la relativa decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, e il documento della BCE denominato «Guida alla consultazione della Banca centrale eu-

ropea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di richiedere il parere della Banca centrale europea sul provvedimento in esame, il quale disciplina profili afferenti i conti correnti bancari, riconducibili alle competenze della BCE.

ALLEGATO 2

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché disposizioni urgenti in materia di sport;

considerato che l'articolo 5 introduce disposizioni volte a garantire l'organizzazione dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario al quale sono attribuiti poteri di ordinanza derogatori dell'ordinamento: è fatto tuttavia salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice antimafia;

considerato, inoltre, che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di contrasto al fenomeno della manipolazione dei risultati sportivi (cosiddetto *match fixing*), potenziando la tracciabilità dei flussi anomali di scommesse e promuovendo lo scambio di informazioni tra la Procura generale dello Sport e le amministrazioni competenti, in linea con quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di Magglingen/Macolin, ratificata dall'Italia, e coerentemente con le politiche dell'Unione europea volte a garantire l'integrità in materia di sport;

valutato nel complesso che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie. COM(2025) 258 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie (COM(2025) 258 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente una valutazione complessivamente positiva della proposta;

tenuto conto che, in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali sulla proposta in esame nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 10 luglio 2025, mentre il Consiglio ha adottato il proprio mandato il 19 giugno 2025;

premesso che:

la proposta non apporta alcuna modifica sostanziale al regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie, limitandosi al rinvio di due anni dell'applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza e a posticipare il termine entro il quale la Commissione europea deve pubblicare gli orientamenti in materia;

l'iniziativa in esame fa parte del pacchetto legislativo cosiddetto «Omnibus IV», che comprende anche una proposta intesa a introdurre modifiche sostanziali al regolamento in questione, quali: 1) l'estensione alle piccole imprese a media capita-

lizzazione dell'esenzione attualmente prevista a favore delle PMI in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie; 2) la riduzione della frequenza a una volta ogni tre anni dell'obbligo di riesame e pubblicazione, a carico degli operatori economici, di una relazione sulla propria politica in materia di dovere di diligenza;

è necessario garantire un adeguato sostegno alla filiera europea di produzione delle batterie, che ricopre un ruolo fondamentale anche nel sostenere la competitività e l'autonomia dell'industria automobilistica europea;

ritenuti pertanto condivisibili, in linea con la relazione del Governo, gli obiettivi della proposta, in quanto essa è idonea a consentire:

agli operatori economici di prepararsi adeguatamente per sostenere gli oneri amministrativi conseguenti all'applicazione degli obblighi di cui al regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie;

agli Stati membri di disporre di maggiore tempo per la designazione dell'autorità nazionale di notifica responsabile della valutazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione autorizzati a svolgere le verifiche previste dal regolamento;

osservato che:

la proposta non è corredata da una valutazione d'impatto, in quanto non ritenuta necessaria dalla Commissione europea vista la natura non sostanziale delle modifiche prospettate;

nonostante la proposta sia di particolare urgenza, come sottolineato anche

dal Governo, la predisposizione di un'apposita valutazione di impatto sarebbe necessaria per poter valutare l'efficacia del rinvio proposto dalla Commissione in termini di una eventuale riduzione dei costi, ciò anche alla luce del fatto che anche la proposta di regolamento COM(2025)501, che apporta modifiche sostanziali alla stessa normativa, non è accompagnata da una valutazione di impatto;

appare in generale molto discutibile e non coerente con il Protocollo n. 2 allegato ai Trattati che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non siano accompagnate dalla valutazione di impatto, richiamando ragioni di urgenza o il carattere tecnico delle disposizioni prospettate;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): tale disposizione demanda infatti al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

l'intervento legislativo proposto è necessario per consentire di posticipare la decorrenza di alcuni obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di batterie imposti dalla normativa dell'Unione europea, obiettivo che gli Stati membri non possono conseguire in maniera adeguata;

il valore aggiunto della proposta risiede nella possibilità di avvalersi del quadro comune in materia di batterie e rifiuti di batterie stabilito dalla normativa modificata;

ritenuta la proposta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità, in quanto essa è volta opportunamente a consentire agli operatori economici di prepararsi adeguatamente per sostenere gli oneri amministrativi connessi agli obblighi di cui al regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Audizione, in videoconferenza, di Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano e direttrice del master in *data protection officer* e transizione digitale (*Svolgimento e conclusione*) 185

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione (*Deliberazione di un'integrazione del programma*) 186

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 186

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Audizione, in videoconferenza, di Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano e direttrice del master in *data protection officer* e transizione digitale.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Maria Agostina CABIDDU, *professoressa di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano e direttrice del master in data protection officer e transizione digitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia la professoressa Cabiddu per l'intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

(Deliberazione di un'integrazione del programma).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che, facendo seguito a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è pervenuta l'intesa del Presidente della Camera e del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, in merito alla proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in corso, nel senso di inserirvi l'audizione di rappresentanti di Fastweb S.p.A.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione di tale integrazione del programma.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione del programma nel senso indicato dal presidente.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte altresì che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato richiesto ai rappresentanti di Google – alla cui audizione non è possibile procedere in tempo utile prima della scadenza del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva fissato al prossimo 31 luglio – di fornire un contributo scritto. Comunica quindi che, una volta pervenuto, tale contributo scritto sarà acquisito tra gli atti dell'indagine conoscitiva ai fini della predisposizione del documento conclusivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI:

Audizione di Gianluca Guida, direttore dell'Istituto penale per i minorenni di Nisida 187

VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI

Mercoledì 16 luglio 2025.

**Audizione di Gianluca Guida, direttore dell'Istituto
penale per i minorenni di Nisida.**

Il comitato VI si è riunito dalle 14 alle
15.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	188
------------------------------------	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza
del presidente Lorenzo GUERINI.*

La seduta comincia alle 14.20.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	189
Audizione, in videoconferenza, dell'ex presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al SIN di Crotone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	190
Comunicazioni del presidente	190
Esame della proposta di relazione su «Le zoomafie e le corse clandestine di cavalli: analisi, contrasto e proposte di intervento per la tutela del benessere animale e della legalità» (relatori: on. Longi, sen. Rando) (<i>Esame e conclusione</i>)	191

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, dell'ex presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al SIN di Crotone.
(*Svolgimento e conclusione*).

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione dell'ex presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audit dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Gerardo Mario OLIVERIO, *ex presidente della Regione Calabria*, svolge, in videocon-

ferenza, una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Carla GIULIANO (M5S).

Gerardo Mario OLIVERIO, *ex presidente della Regione Calabria*, risponde, in videoconferenza, ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'ospite per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20,30 alle 21,20.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 21.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che, in data 1° luglio scorso, la dottoressa Annalisa Imparato, magistrato, ha trasmesso la rinuncia all'incarico di consulente della Commissione.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito delle collaborazioni di soggetti esperti che possano garantire il loro supporto tecnico all'attività della Commissione, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, a tempo pieno e a titolo gratuito, della dottoressa Carmela Squicciarini, magistrato. La presidenza avvierà per questa collaborazione la procedura prevista per l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.

Comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità che delle delegazioni della Commissione si rechino in missione, rispettivamente:

presso Catania, i prossimi 23 e 24 luglio, per la presentazione della relazione concernente le zoomafie e le corse clandestine di cavalli, ove approvata;

in Emilia-Romagna, i prossimi 5 e 6 settembre, con l'invito ai rappresentanti dei gruppi a far pervenire i nominativi dei commissari membri interessati a partecipare alla suddetta missione, nel numero massimo di 3 per la maggioranza e 3 per l'opposizione, entro il prossimo 24 luglio;

presso Ferrara, il 16 e 17 settembre prossimi, in occasione dello svolgimento di RemTech Expo, con l'invito ai rappresentanti dei gruppi a far pervenire i nominativi dei commissari membri interessati a partecipare alla suddetta missione, nel numero massimo di 3 per la maggioranza e 3 per l'opposizione, entro il prossimo 24 luglio;

presso Napoli, i prossimi 26 e 27 settembre, in occasione della XVII edizione del Forum Internazionale sull'Economia dei Rifiuti organizzato dal consorzio PoliEco. La partecipazione è aperta ai commissari interessati, con l'invito a ciascun a far pervenire la propria adesione entro il prossimo 6 agosto.

Non essendovi interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

Esame della proposta di relazione su « Le zoomafie e le corse clandestine di cavalli: analisi, contrasto e proposte di intervento per la tutela del benessere animale e della legalità » (Relatori: on. Longi, sen. Rando).

(Esame e conclusione).

Jacopo MORRONE, *presidente*, ricorda che, come comunicato nella seduta dello scorso 24 giugno, la deputata Longi e la senatrice Rando hanno presentato una proposta di relazione su « Le zoomafie e le corse clandestine di cavalli: analisi, contrasto e proposte di intervento per la tutela del benessere animale e della legalità », in ordine alla quale sono state presentate alcune proposte di modifica entro il termine convenuto, che sono state esaminate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Avverte inoltre che, all'esito dell'esame delle osservazioni e proposte emendative

pervenute, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata odierna, i relatori hanno predisposto un nuovo testo, che è in distribuzione e che, non essendovi obiezioni, verrà posto direttamente in votazione.

La Commissione approva la proposta di relazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XXIII, n. 10.

La seduta termina alle 21.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	192
Audizione del Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192
AVVERTENZA	192

COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza
del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani. Invita, quindi, il prefetto Pisani a svolgere la propria relazione.

Vittorio PISANI, *Capo della Polizia*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Pasqualino PENZA (M5S), Andrea DE MARIA (PD-IDP), Antonino IARIA (M5S), in videoconferenza, e Paolo CIANI (PD-IDP), ai quali risponde Vittorio PISANI, *Capo della Polizia*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia il prefetto Pisani per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	193
Audizione della professoressa Maria Chiara Carrozza, ordinario di Bioingegneria e Biorobotica, Dipartimento di Psicologia, Università Milano-Bicocca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	193

COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza
del presidente Martina SEMENZATO.*

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della professoressa Maria Chiara Carrozza, ordinario di Bioingegneria e Biorobotica, Dipartimento di Psicologia, Università Milano-Bicocca.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta dell'audita o dei commissari, so-

spendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Introduce quindi l'audizione.

Maria Chiara CARROZZA, *ordinario di Bioingegneria e Biorobotica, Dipartimento di Psicologia, Università Milano-Bicocca*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Cecilia D'ELIA (PD-IDP) e Filippo SENSI (PD-IDP), le deputate Elena BONETTI (AZ-PER-RE) e Luana ZANELLA (AVS), nonché Martina SEMENZATO, *presidente*.

Maria Chiara CARROZZA, *ordinario di Bioingegneria e Biorobotica, Dipartimento di Psicologia, Università Milano-Bicocca*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	194
Audizione di Enrico Terzani, Iacopo Conti e Fabio Mattioni, componenti del collegio sindacale della cooperativa agricola Fortemugello (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.05 alle 20.10.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 20.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso

e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Enrico Terzani, Iacopo Conti e Fabio Mattioni, componenti del collegio sindacale della cooperativa agricola Fortemugello.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione di Iacopo Conti, Enrico Terzani e Fabio Mattioni, componenti del collegio sindacale della cooperativa agricola Fortemugello. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Enrico TERZANI e Iacopo CONTI, *componenti del collegio sindacale della coope-*

rativa agricola Fortemugello, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, e la deputata Chiara LA PORTA (FDI).

Enrico TERZANI, Iacopo CONTI e Fabio MATTIONI, *componenti del collegio sindacale della cooperativa agricola Fortemugello*, intervenendo a più riprese, rispon-

dono ai quesiti posti e forniscono precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica
del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori 196

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza
del presidente LISEI.*

**Comunicazioni del presidente e programmazione dei
lavori.**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.35 alle 14.15.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GRUPPO DI LAVORO DEL TERZO PROCEDIMENTO DI RIFORMA DEL REGOLAMENTO .	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Giorgio Mulè, pendente presso il tribunale di Lecce (procedimento n. 6424/2024 RG) (Doc. IV-ter, n. 20) (<i>Esame e rinvio</i>)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3^a-4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore del Regno di Danimarca in Italia, Peter Taksøe-Jensen, sulle priorità del semestre di Presidenza danese del Consiglio dell'Unione europea	9
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976-B, approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e appro- vata, senza modificazioni, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	12
---	----

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	12
--	----

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità. C. 2500, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Franco Russo, già presidente del Comitato per la Legislazione della Camera, e di Anna Finocchiaro, presidente dell'associazione « Italia decide », nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di « Modifiche alla Parte II della Costituzione »	13
---	----

II Giustizia**SEDE CONSULTIVA:**

Introduzione dell'articolo 1857- <i>bis</i> del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	18
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	19
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 649 del codice penale, concernente il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti. C. 1991 Dondi (<i>Esame e rinvio</i>) ...	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

III Affari esteri e comunitari**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2025 (art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2). Doc. CCXXXIII, n. 2 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	22
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Sulla pubblicità dei lavori	25
Audizione, anche in videoconferenza, dell'Ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Ann Golberg (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	25

IV Difesa**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa.	
Audizione del professor Antonio Leandro, ordinario di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	83

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tecnologie quantistiche nel settore della difesa e della sicurezza (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	82
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
---	----

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria. Atto n. 277 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	98
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. Atto n. 275 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
---	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Atto n. 276 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	101
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	107
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. Atto n. 275 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	103
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	108
--	-----

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	104
--	-----

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Subemendamenti alle proposte emendative 12.03 e 13.08 del Relatore</i>)	109
--	-----

ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	111
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione**COMITATO DEI NOVE:**

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447-A	113
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	113
-----------------------------------	-----

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. C. 1579 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
---	-----

<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	117
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	114
-----------------------------------	-----

Proposta di nomina del dottor Luciano Buonfiglio a presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Nomina n. 97 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	119
---	-----

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	125
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	119
------------------------------	-----

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria. Atto n. 277 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	119
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Rosanna Giudice a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena. Nomina n. 93 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
---	-----

Proposta di nomina del dottor Gianluca Mureddu a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara. Nomina n. 94 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	122
-----------------------------------	-----

5-04248 Mazzetti: Elementi in merito all'adozione di un meccanismo nazionale di certificazione del risparmio idrico	122
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	126
--	-----

5-04249 L'Abbate: Iniziative volte a promuovere la riconversione degli impianti di refrigerazione commerciale	122
---	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	128
--	-----

5-04250 Simiani: Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli avvisi di avvio delle procedure di nomina dei presidenti degli enti parco nazionali	123
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	130
5-04251 Zinzi: Elementi in merito all'istituzione definitiva del Parco nazionale di Portofino .	123
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	131
5-04252 Bonelli: Iniziative di competenza finalizzate alla realizzazione degli interventi di bonifica del sito orfano di Santa Apollonia nel comune di Aprilia	123
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	132

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	134
Sulla pubblicità dei lavori	135
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	140
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	141

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor avvocato Francesco Mastro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Nomina n. 82 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
Proposta di nomina dell'ingegnere Raffaele Latrofa a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. Nomina n. 95 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
Proposta di nomina dell'avvocato Matteo Paroli a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. Nomina n. 65 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Proposta di nomina del dottor Bruno Pisano a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale. Nomina n. 90 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
Proposta di nomina dell'avvocato Davide Gariglio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Nomina n. 84 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	148
Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	149

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	146
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Energy & Strategy – Politecnico di Milano, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	146
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del WWF, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	146
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assopetroli-Assenergia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	146

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)</i>	146
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del gruppo Glencore, in merito alla situazione del polo industriale di Portovesme	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	150
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato)</i>	154
ALLEGATO 2 <i>(Proposta alternativa di parere del gruppo PD-IDP)</i>	155
Istituzione della Giornata nazionale del formatore. C. 2051, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	151
ALLEGATO 3 <i>(Parere approvato)</i>	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	152
5-04253 Carotenuto: Iniziative volte a verificare le reali modalità contributive che la RAI applica ai giornalisti impiegati con contratti precari a partita IVA o comunque diversi da quello giornalistico	152
ALLEGATO 4 <i>(Testo della risposta)</i>	157
5-04254 Scotto: Iniziative volte ad evitare che le risorse dell'Inail siano impegnate per finalità estranee alle funzioni dell'Istituto	152
ALLEGATO 5 <i>(Testo della risposta)</i>	159

INTERROGAZIONI:

5-04146 Bof: Iniziative volte a salvaguardare i posti di lavoro e ad assicurare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori degli stabilimenti di Oderzo e San Polo di Piave (Treviso) della società Likum	153
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	162
5-04156 Casu: Iniziative volte a garantire ai lavoratori Alitalia in cassa integrazione il mantenimento dell'integrazione salariale almeno nella misura dell'80 per cento e a promuovere le assunzioni dei predetti lavoratori da parte di ITA Airways	153
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	163

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-03669 Malavasi: Reperibilità di farmaci autoiniettori di adrenalina	166
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	168
5-04012 Zurzolo: Accesso al farmaco Ritlecitinib nella regione Sardegna	167
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	169

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti. C. 1791 Montaruli e C. 2445 Di Lauro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 251/2014, riguardante alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. COM(2025) 137 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	170
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la <i>governance</i> dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni. COM(2025) 236 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione Carta e Grafica nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	173
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione energie per la mobilità (UNEM) nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria	

pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	173
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria-Federbeton nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	173
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federazione Confindustria Macchine nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	173
SEDE CONSULTIVA:	
Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	173
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	180
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	182
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie. COM(2025) 258 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	177
ALLEGATO 3 (Documento approvato)	183
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione. COM(2025) 501 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione. COM(2025) 502 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.	
Audizione, in videoconferenza, di Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano e direttrice del master in <i>data protection officer</i> e transizione digitale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	185
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione (<i>Deliberazione di un'integrazione del programma</i>)	186

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI:	
Audizione di Gianluca Guida, direttore dell'Istituto penale per i minorenni di Nisida	187
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	189
Audizione, in videoconferenza, dell'ex presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo al SIN di Crotone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	190
Comunicazioni del presidente	190
Esame della proposta di relazione su «Le zoomafie e le corse clandestine di cavalli: analisi, contrasto e proposte di intervento per la tutela del benessere animale e della legalità» (relatori: on. Longi, sen. Rando) (<i>Esame e conclusione</i>)	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	192
Audizione del Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192
AVVERTENZA	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	193
Audizione della professoressa Maria Chiara Carrozza, ordinario di Bioingegneria e Biorobotica, Dipartimento di Psicologia, Università Milano-Bicocca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	194
Audizione di Enrico Terzani, Iacopo Conti e Fabio Mattioni, componenti del collegio sindacale della cooperativa agricola Fortemugello (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	196
--	-----

PAGINA BIANCA



19SMC0153370